SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 luglio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38/L

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. **105.**

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. *(15G00121)*
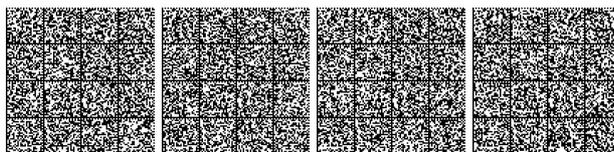
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2015, n. **106**.

Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E AUTONOMIE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione del gas naturale e il regime di transizione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale ed, in particolare, l'articolo 46-*bis*, comma 1, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l'articolo 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas;

Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

Visto il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, recante regolamento concernente i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, che prevede, tra le condizioni economiche oggetto di gara, alla lettera *e)*, investimenti di efficienza energetica riguardanti gli usi finali del gas da effettuarsi nell'ambito gestito;

Visto il decreto del 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2013 n. 1 – S.O. n. 1, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed, in particolare, l'articolo 4 sulla distribuzione del gas naturale;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che modifica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e visto l'articolo 1, comma 16-*quater* del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'articolo 30-*bis* sulla distribuzione del gas naturale;

Ritenuto che nel caso in cui due o più ambiti confinanti decidano di effettuare una gara unica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara debba tenere conto delle maggiori complessità, evitando che l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ostacoli il processo di aggregazione volontaria degli ambiti;

Considerato che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 – con lo scopo di favorire l'indizione delle gare - stabilisce che la stazione appaltante negli ambiti in cui non vi è il capoluogo di provincia sia nominata a maggioranza qualificata dei comuni appartenenti all'ambito;

Ritenuto necessario rimuovere, in coerenza con la norma di cui sopra, le previsioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, richiedenti l'unanimità per gli atti operativi successivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d'ambito;

Considerato che i rapporti periodici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Autorità) sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica hanno evidenziato nel passato una minore disponibilità di titoli di efficienza energetica derivati da interventi sugli usi finali del gas naturale e che tale disponibilità potrebbe diminuire in futuro con l'introduzione del nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012;

Ritenuto che sia opportuno, accogliendo anche le segnalazioni delle associazioni di categoria, introdurre la previsione che gli obblighi assunti dal distributore in sede di gara sugli interventi addizionali di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia;

Ritenuto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) debba provvedere al processo di gestione e certificazione dei risparmi generati dai suddetti progetti, in analogia con quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 per il rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;

Considerato che ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le tariffe per la distribuzione gas tengono conto anche della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia;

Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto nello stesso decreto, a meno che differenti metodologie di calcolo non siano previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente;

Considerato che le valutazioni del valore di rimborso producono effetti solo all'atto della pubblicazione del bando di gara, per cui, per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in documenti contrattuali stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, il valore da inserire nel bando di gara deve essere conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando;

Considerato che l'articolo 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, sul valore di rimborso, fa esplicito riferimento, relativamente al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei cespiti, a quanto previsto dalla regolazione tariffaria fino al terzo periodo regolatorio e che avendo l'Autorità introdotto nel quarto periodo di regolazione modifiche su tali aspetti, le nuove previsioni debbano essere considerate per il calcolo del valore di rimborso relativamente agli anni interessati;

Considerato che in base allo schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, emesso dall'Autorità con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012 ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2013 n. 39, il distributore è responsabile dell'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimenti di cui al piano di sviluppo degli impianti, avendo la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di tali interventi;

Considerato che i prezziari provinciali e regionali menzionati nell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara;

Ritenuto opportuno chiarire le previsioni dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per cui, sia nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario provinciale o regionale sia in assenza di un prezzario nella specifica concessione, si utilizza la voce del prezzario provinciale o regionale solo se ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni della costruzione dell'intero impianto di distribuzione gas e con l'obiettivo di valorizzare le effettive lavorazioni in termine di manodopera, materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile di impresa della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei prezziari;

Ritenuto altresì opportuno chiarire che l'articolo 5, comma 9, del decreto suddetto, intende considerare nel calcolo del valore industriale di rimborso una sola volta le spese generali, aggiungendo la percentuale addizionale del 13%, contenuta nell'articolo medesimo, solo se la specifica voce del prezzario non l'abbia già inclusa;

Considerato che una parte significativa degli oneri di gara sono utilizzati per la verifica del valore di rimborso delle reti e per la predisposizione del bando di gara precedente alla sua pubblicazione;

Ritenuto necessario regolamentare la gestione di porzioni di impianti attualmente interconnessi situati su territori di Comuni appartenenti ad ambiti contigui, al fine di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio sia a regime sia durante il periodo precedente all'aggiudicazione delle gare in entrambi gli ambiti interessati;

Ritenuto necessario eliminare alcuni refusi negli allegati del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;

Vista la sentenza del Tar Lazio, Sez. Terza ter, N. 3555/2014, che annulla la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'Autorità ai sensi dell'articolo 46-*bis*, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 217/2014/I/Gas del 16 maggio 2014;
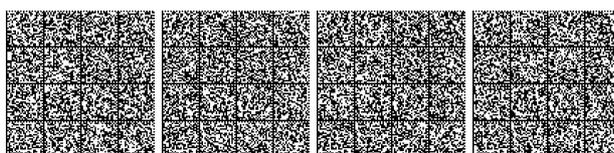
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota protocollo n. 1145 del 19 gennaio 2015;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

1. All'articolo 2, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98".

2. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "entro la data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".

3. All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".

4. All'articolo 2, comma 5, la parola "espressa" è soppressa.

5. All'articolo 2, alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.".

6. All'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.".

7. All'articolo 3, il comma 1 è modificato aggiungendo all'inizio le seguenti parole:

"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis*, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,".

8. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

"1-*bis*. Nel caso in cui gli enti locali di due o più ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data più lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonché la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.".

9. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole "in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale" sono aggiunte le parole ", purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorità.".

10. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

"2-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.".

11. L'articolo 5, comma 3, è sostituito come segue:

"3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.".

12. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".

13. All'articolo 5, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "oggetto di finanziamenti pubblici" è eliminata la parola "realizzati" che viene sostituita dalle parole "con prima metanizzazione".

14. All'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purché i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo è ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dai contratti più recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti più diffuse e per le installazioni più comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.".

15. All'articolo 5, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2 lettera b, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga già una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.".

16. All'articolo 5, comma 10, dopo le parole "contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità," si aggiungono le parole "con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,".

17. All'articolo 5, comma 11, dopo le parole "le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici" si aggiungono le parole "e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,".

18. L'articolo 5, comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5 del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'articolo 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.".

19. All'articolo 5, comma 14, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai due periodi seguenti: "Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto

capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalità operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. L'Autorità esegue la verifica secondo modalità da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorità oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'articolo 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.".

20. All'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformità con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, dalla data in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile il comma 14 lettera b.".

21. All'articolo 5, al comma 16, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nei documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo.".

22. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*.

"1-*bis* Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente può optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b relativo all'intera porzione di rete, passi di proprietà direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, passa di proprietà dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.".

23. All'articolo 7, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6" sono aggiunte le parole ", al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare".

24. All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.".

25. All'articolo 8, comma 4 le parole "fino al 5%" sono sostituite con "fino al 10%".

26. All'articolo 8, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli rimangono di proprietà del gestore. A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo
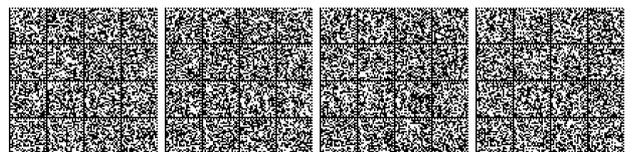
economico e dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella percentuale del 50%. Tale percentuale sarà innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi all'anno 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo da non introdurre ulteriori oneri per i clienti gas.".

27. All'articolo 9, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La gara è effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca più del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.".

28. All'articolo 9, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo "La stazione appaltante invia all'Autorità, secondo modalità stabilite dall'Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1.".

29. All'articolo 9, comma 3, alla fine del secondo periodo dopo le parole "da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere" sono aggiunte le parole ", rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento".

30. All'articolo 9 viene aggiunto il comma 6-*bis* seguente:

"6-*bis* Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sarà oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sarà proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrerà in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuità di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprietà, e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio è situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.".

31. All'articolo 10, comma 6, lettera d, le parole "come previste nell'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

32. All'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, punto i., sono soppresse le parole ", nella misura riconosciuta in tariffa,".

33. Al termine dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, punto i. sono aggiunte le seguenti parole "tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa;".

34. All'articolo 13, comma 1, lettera *d)* le parole "con un tetto del 5%" sono sostituite dalle parole "con un tetto del 10%".

35. All'articolo 13, comma 1, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

"e) investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore può anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 2011, n. 218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonché i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorità, per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonché definisce le procedure relative agli ac-

cordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.".

36. All'articolo 13, comma 5, le parole "È previsto un anno di tolleranza" sono sostituite dalle parole: "Sono previsti due anni di tolleranza".

37. All'articolo 14, comma 1, sono soppresse le parole "o al livello generale, per il tempo di pronto intervento,".

38. All'articolo 14, comma 1, punto i., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

39. All'articolo 14, comma 1, punto ii., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

40. All'articolo 14, comma 1, punto iii., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

41. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole "e dall'articolo 32.2, lettera a)" sono soppresse.

42. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

43. All'articolo 14, comma 5 le parole "di cui al comma 1, punto iv" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 punto iii.".

44. All'articolo 15, comma 2, al termine del comma sono aggiunte le seguenti parole "Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.".

45. All'articolo 16, comma 3, la percentuale "5%" è sostituita dalla percentuale "4%".

Art. 2.

Modifiche all'allegato 2 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

1. Al punto 7, lettera b, tra le parole "lettera di invito" e le parole "e il disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(solo in caso di procedura ristretta)".

2. Al punto 11 "Partecipazione alla gara" alla lettera b le parole "o per la possibilità di accedere ad un credito di €…" sono sostituite con le parole "o per possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito di €…".

3. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "(in caso di procedura aperta la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione è la stessa della presentazione delle offerte e l'invio del relativo plico è trasmesso contemporaneamente all'offerta, ma con plico separato)".

4. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" nel secondo periodo le parole "autenticata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" sono sostituite con le parole "in conformità con l'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".

5. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del settimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole "La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.", sono aggiunte le parole "È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.".

6. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" dopo le parole "a mezzo fax" sono aggiunte le parole "o posta elettronica certificata".

7. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" nell'ultimo periodo dopo le parole "L'ammissione o l'eventuale esclusione alla fase successiva è comunicata ai partecipanti" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta)".

8. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" dopo il primo periodo sono aggiunte le parole "(solo per la procedura ristretta)".

9. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nel secondo periodo, tra le parole "entro il termine indicato nella lettera d'invito" e "con modalità descritte nel Disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta, mentre in caso di procedura aperta: "entro e non oltre le ore … del giorno …, pena la tassativa esclusione della gara, all'indirizzo…")".

10. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nell'ultimo periodo dopo le parole "fissate nella lettera di invito" sono aggiunte le parole "(o nel bando di gara in caso di procedura aperta)" e le parole ", pena di esclusione" sono sostituite dalle parole ". Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla gara".

11. Al punto 16 "Lingua prescritta" le parole "e i documenti devono essere tradotti con asseverazione." sono sostituite dalle parole ", mentre i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, presentati per soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua straniera devono essere tradotti con asseverazione.".

12. Al punto 17 "Garanzia contrattuale", secondo periodo, le parole "al comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." sono sostituite dalle parole "all'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

13. Al punto 18 "Oneri generali di gara" le parole "versa €… , oltre all'IVA, all'atto della stipula del contratto di servizio" sono sostituite con le parole ", entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti € …. , oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall'Autorità con deliberazione …., e all'IVA".
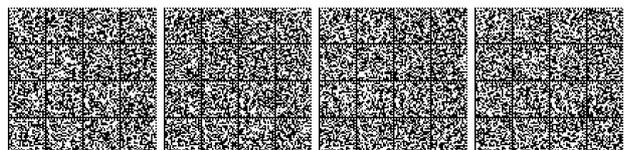
14. Al punto 19 “Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria”, lettera *a)*, viene aggiunto un ultimo periodo “a tale somma deve essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera *e)*;”.

15. Al punto 19 “Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria”, lettera *d)*, tra le parole “… una quota parte della remunerazione del capitale di località” e le parole “relativa ai servizi di distribuzione e misura” vengono aggiunte le parole “e della relativa quota di ammortamento annuale”.

16. Al punto 19 “Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria”, lettera *e)*, le parole “il gestore entrante ha l’obbligo di indennizzare il gestore uscente per la sua estinzione.” sono sostituite dalle parole: “l’obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante.”.

17. Al punto 19 “Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria”, lettera *f)*, le parole dell’ultimo periodo “Per l’anticipo del primo anno di gestione il prezzo unitario del titolo è …. €/tep” sono soppresse.

18. Nell’Allegato B all’ottavo punto, in coerenza con l’articolo 4, comma 1, lettera *e)* del decreto ministeriale le parole “(anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:” sono sostituite dalle seguenti parole (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell’Autorità 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell’Autorità.)”.

19. Nell’Allegato B al nono punto le parole “n. …. punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre … (due anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza” sono sostituiti dalle parole “Smc….volumi di gas distribuiti nell’anno …. (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell’Autorità 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell’Autorità.)” e nell’elenco che segue all’inizio di ogni punto l’abbreviazione “n.” è sostituita dall’abbreviazione “Smc”.

20. Nell’Allegato B al termine della nota sono aggiunte - a capo - le parole “Nei casi in cui la stazione appaltante esercita il potere sostitutivo, di cui all’articolo 2, comma 6 del regolamento sui criteri di gara, si dà evidenza delle eventuali informazioni non fornite direttamente dal Comune.”.

21. Nell’Allegato D, punto 6, le parole “al decreto legislativo 25 settembre 2102, n. 210” sono sostituite con le parole “al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210” e alla fine del punto 6 le parole “al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210” sono sostituite con “al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210”.

22. Nell’Allegato D, punto 11, le parole “come previste all’articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell’Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i.” sono sostituite dalle parole “come previste all’articolo 12, comma 12.8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell’Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 3.

Modifiche all’allegato 3 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

1. Al punto A5 “Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti” tra le parole “… somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura” e le parole “indipendentemente se l’impianto è di proprietà del gestore o dell’Ente locale concedente,” sono aggiunte le parole “e della relativa quota di ammortamento annuale”.

2. Il punto A6 “Investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti”, viene sostituito dal seguente:

“Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni, e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell’ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell’articolo 13, comma 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore può anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all’articolo 13, comma 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purché derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni.

Il parametro da considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l’impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell’anno t, rispetto all’obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell’ambito oggetto di gara, nell’anno t-2 (due anni antecedenti all’anno considerato),

prescindendo però dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, è espresso dalla seguente formula:

$$qambj = (Vcomambj/\sum Vobi)*T*Obnaz$$

dove

Vcomambj è il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorità nell'anno t-1;

∑Vobi è il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorità nell'anno t-1;

Obnaz sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;

T è la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara.

Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito è calcolato con la formula precedente, dove Obnaz mantiene il valore dell'ultimo anno in cui è stato fissato l'obiettivo nazionale e ∑Vobi è pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2.

Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali è pari a:

$$P= P_{max} \times T/T_{max}$$

dove $P=P_{max}$ è il punteggio massimo attribuibile a tale criterio

T_{max} = 20% è il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara.

Nel caso in cui è effettuata un'unica gara per due o più ambiti confinanti, come previsto nell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, l'impegno preso in sede di gara è unico per l'unione degli ambiti, e l'obiettivo annuale è proporzionale alla somma delle quantità di gas distribuito in tutti i Comuni degli ambiti uniti gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito. Gli interventi validi sono quelli sull'intero territorio degli ambiti che si sono uniti. Non vi è alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito.

L'obiettivo annuale è comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorità. Entro maggio dell'anno t+1 il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali.

Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8, comma 6, del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore è soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio.

Il primo anno di obbligo è il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2.

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverrà nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.".

3. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 1, nei punti i., ii., iii. e iv. le parole "ARG/GAS 120/08" sono sostituite dalle parole: "574/2013/R/gas".

4. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", comma 1, punto iv. le parole "e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a)" sono soppresse.

5. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 2, le parole "(30% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in tre anni mobili, è considerato nella formula pari a 33,3% per il periodo 2014-2019)".

6. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 2, le parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)".

7. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3 le parole "(20% per il periodo 2009-
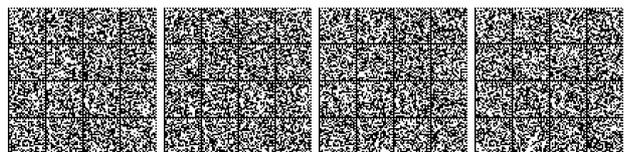
2012)” sono sostituite dalle parole “(ai soli fini dell’impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall’Autorità per l’ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, è considerato nella formula pari a 25% per il periodo 2014-2019)”.

8. Al punto B1 “Livelli di sicurezza offerti dall’impresa”, nel comma 3, le parole “(50% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)” sono sostituite dalle parole “(50% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)”.

9. Al punto B1 “Livelli di sicurezza offerti dall’impresa”, nelle formule dei commi 4 e 8 le parole “$L_{G,PI}$” sono sostituite con “$L_{O,PI}$”.

10. Al punto B1 “Livelli di sicurezza offerti dall’impresa”, nel comma 4 le parole “$L_{G,PI=}$ è il livello generale” sono sostituite dalle parole “$L_{O,PI=}$ è il livello obbligatorio”.

11. Al punto B1 “Livelli di sicurezza offerti dall’impresa”, nel comma 4 le parole “(95% per il periodo 2009-2012)” sono sostituite con “(90% per il periodo 2014-2019)”.

12. Al punto B1 “Livelli di sicurezza offerti dall’impresa”, nei commi 4 e 5 le parole “periodo 2009-2012” sono sostituite dalle parole “periodo 2014-2019”.

13. Al capitolo 2 “Piano industriale e verifica di offerte anomale” al quarto capoverso le parole “5%, in termini reali, sono considerate anomale” sono sostituite dalle parole “4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia”.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2508

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 “Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana”, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE e per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 23, comma 4 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 – Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

“Art. 14. *Attività di distribuzione.*

1. L’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.

3. Nell’ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l’equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell’ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell’ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all’ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell’Unione europea, o in Paesi non appartenenti all’Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell’art. 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma.

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordina-

ria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
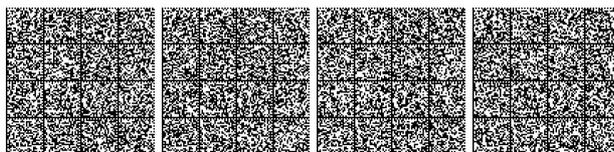
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

10. Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002."

"Art. 15 - *Regime di transizione nell'attività di distribuzione.*

1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art. 14.

7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a)*, il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8.

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

10-*bis*. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente

articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo."

"4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione."

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della Legge del 23.8.2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

"2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge."

- Si riporta il testo dell'art. 46-*bis*, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222:

"Art. 46-*bis*: *Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas*

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti."

- Si riporta l'art. 17, comma 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009

"4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura;

l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;

n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilità di capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;

o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;

p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura;

q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;

r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;

s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;

t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;

u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

v) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;
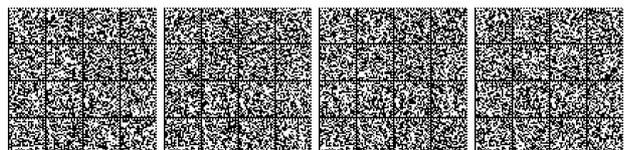
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio."

- Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE":

"Art. 24 *Valore di rimborso degli impianti di distribuzione*

1. All' art. 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.».

2. All' art. 14, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: «indicati nel bando di gara» sono inserite le seguenti: «stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.».

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all' art. 46-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all' art. 46-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all' art. 46-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."

- Si riporta il testo dell'art. 4, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:

"2. I termini previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

3-*bis*. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226."

- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 16 e 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:

"16. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi"."

"16-*quater*. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'art. 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas."

- Si riporta il testo dell'art. 30-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116:

"Art. 30-*bis Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*

1. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».

2. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. La previsione di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2."

- Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 6 a 9, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 recante Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

"6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.

7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.

8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:

a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;

b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;

c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa.

9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all' art. 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano già conto di tali oneri."

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), *pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *12 settembre 1988, n. 214, S.O.:*

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*."

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5, 7, 8 , 9, 10, 13, 14, 15 e 16 del citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 2. *(Soggetto che gestisce la gara)*

1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. *La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.*

2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1, *come espressamente prorogata dalle norme vigenti*, per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1, *come espressamente prorogata dalle norme vigenti,* senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l'eventuale intervento di cui all'art. 3. Negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Comune capoluogo di provincia.

4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.

5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare
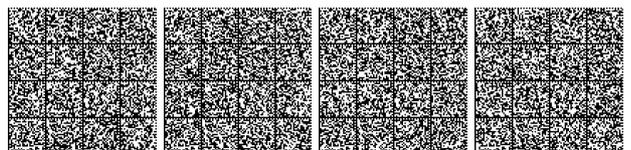
svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.

6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente. *Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.*

7. *Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, può – ricorrendone le condizioni – chiedere la risoluzione del contratto di affidamento del gestore dell'ambito, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile."*

"Art. 3. *(Intervento della Regione)*

1. *Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, 3-*bis*, 4 e 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,* nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

1-bis. *Nel caso in cui gli enti locali di due o più ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data più lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonché la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.*

2. A regime valgono i termini e le modalità indicate nell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito."

"Art. 5. *(Rimborso al gestore uscente nel primo periodo)*

1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento.

2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale, purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorità.

2-bis. *Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.*

3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.

4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti *e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. Ciò vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalità di rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all'art. 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.

5. Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera *a)* dell'art. 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.

6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici *con prima metanizzazione* dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate.

7. *Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purché i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo è ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti più diffuse e per le installazioni più comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'art. 4, del decreto legge*
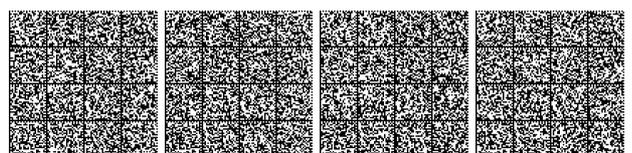
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.

8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:

a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;

b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;

c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilità dei luoghi di posa.

9. *Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'art. 32, comma 2 lettera b, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga già una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.*

10. Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità, *con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,* e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.

11. Il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici *e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,* e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13.

12. *I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'art. 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'art. 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.*

13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio.

14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato:

a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;

b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10.

Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. *Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, , relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalità operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. L'Autorità esegue la verifica secondo modalità da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorità oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'art. 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'art. 4, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.*

15. *Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformità con l'art. 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile il comma 14 lettera b.*

16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori:

a. la stima dell'Ente locale concedente;
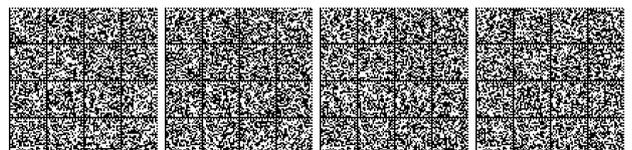
b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.

Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nel documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo. Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprietà dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente."

"Art. 7 *(Proprietà degli impianti)*

1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se:

a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto;

b. o si è nelle condizioni previste nell'art. 5, comma 14, lettera *b)*, previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.

1-*bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente può optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, passi di proprietà direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, passa di proprietà dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.*

2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'art. 5 o 6, *al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'art. 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare.* Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio."

"Art. 8. *(Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti)*

1. *I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'art. 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.*

2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui all'art. 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità.

4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d), fino al 10%,* come risultato dell'esito della gara.

5. Il gestore è tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprietà, a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza.

6. *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 13, comma 1, lettera* e), *come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprietà del gestore. A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell'art. 16, comma 4, e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per una percentuale pari al 50%. Tale percentuale sarà innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi al 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo di non introdurre nuovi oneri per i clienti gas."*

"Art. 9. *(Bando di gara e Disciplinare di gara)*

1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota. *La gara è effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca più del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.*

2. *La stazione appaltante invia i all'Autorità, secondo modalità stabilite dall'Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1.* L'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante.

3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere
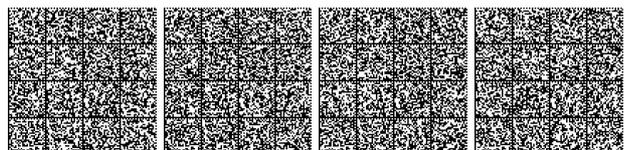
giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere*, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.* Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere:

a. la densità minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente potenziamento della rete esistente);

b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che, in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il potenziamento dell'impianto di distribuzione;

c. gli interventi per la sicurezza e per l'ammodernamento degli impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio, la introduzione dei misuratori elettronici;

d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, è obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti.

4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15. In particolare il documento guida contiene:

a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento;

b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;

c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione.

5. Il bando di gara è unico per ciascun ambito ed è costituito dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, nonché gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per ogni Comune appartenente all'ambito.

6. Le informazioni specifiche per ogni Comune, contenute negli allegati di cui al comma 5, sono le seguenti:

a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;

b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente;

c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui al comma 4;

d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'art. 8, comma 3;

f. le informazioni sul personale di cui all'art. 4 comma 1, lettera *g)*;

g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara:

i. la data di subentro;

ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;

iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

h. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali;

i. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti.

*6-*bis *Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sarà oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'art. 2, comma 5 dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sarà proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrerà in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuità di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprietà, e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio è situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.*

7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.

8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il contratto di servizio è finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'art. 15 e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta. Il contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte del gestore di alienare eventuali beni di proprietà degli Enti locali concedenti o della società patrimoniale delle reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione.

9. Il disciplinare di gara è unico per ambito e riporta i criteri di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la presentazione delle offerte.

10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3."

"Art. 10. *(Requisiti per la partecipazione alla gara)*

1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15, comma 10,

del sopracitato decreto legislativo e dell'art. 46-*bis*, comma 4-*bis*, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lettera *b)* del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas.

3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che, qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico.

5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della società partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni;

b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza *ope legis* successiva alla gara.

6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:

a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacità di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti;

b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:

b1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purché in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito;

b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti:

b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito;

b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di:

b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti *gas)*;

b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara;

b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta;

c. Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche;

d. Esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, *come previste nell'art. 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.*

7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti al raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 6. I requisiti di cui al comma 5 e alla lettera *b)* del comma 6 devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. Nel caso di partecipazione di una nuova società di capitali costituita dalla partecipazione di differenti imprese, questa può far valere i requisiti di cui al comma 5 e alla lettera *b)* del comma 6 posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima società.

8. I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di società di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l'acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all'art. 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la partecipazione, che è stata utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese, di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 5, può fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa.

9. La stazione appaltante ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in accordo a quanto previsto all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Il gestore subentrante è tenuto al rispetto degli obblighi sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui al decreto di cui all'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."

"Art. 13. *(Condizioni economiche)*

1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono:

a. Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di:

i. la quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località,
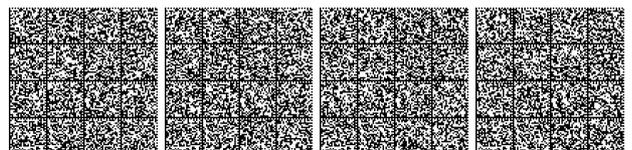
da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza *ope legis* successiva alla gara; *tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa;*

ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'art. 2 comma 5, previsti nell'art. 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa;

b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento;

c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità;

d. percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, *con un tetto del 10%;*

e. *investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'art. 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore può anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in* gazzetta ufficiale *del 19 settembre 2011, n. 218,relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonché i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorità, per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonché definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento.*

2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 è 13 punti, per l'insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 è 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 è di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 è di 5 punti.

3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si è già raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c.

4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualità del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.

5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità e con le modalità indicate all'art. 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. *Sono previsti due anni di tolleranza* entro cui il gestore, senza oneri addizionali, può completare gli investimenti previsti nell'anno precedente."

"Art. 14. *(Criteri di sicurezza e qualità del servizio)*

1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza:

i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 4 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla *deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;*

ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 5 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla *deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;*

iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'art. 10 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla *deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;*

iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla *deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.*

2. Il criterio relativo alla qualità del servizio è il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualità del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente al momento dell'emissione del bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione può essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui è stato raggiunto un buon livello di maturità della metanizzazione può essere scelta la fascia di puntualità per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri più attinenti alle caratteristiche dell'ambito.

3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza è di 22 punti e quello al criterio della qualità del servizio di 5 punti.

4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in funzione di eventuali variazioni che l'Autorità abbia deliberato, prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualità al di sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale. Il livello utile per il massimo punteggio può essere modificato dall'Autorità in concomitanza di variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica.

5. L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto per il parametro relativo al pronto intervento *di cui al comma 1, punto iii.* e al parametro di qualità di cui al comma 2.

6. Il contratto di servizio prevede le modalità per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualità offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia, valutato con le modalità di cui al comma 7.

7. Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualità, la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualità raggiunti
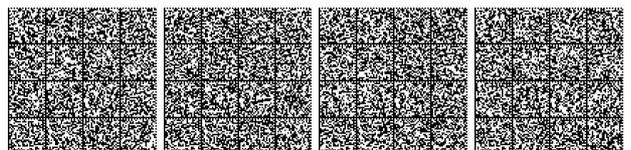
nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore più alto fra:

a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata;

b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in sede di gara."

"Art. 15. *(Piano di sviluppo degli impianti)*

1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'art. 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.

2. Il piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. *Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.*

3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti:

a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;

b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di:

i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non è possibile, qualitative;

ii. miglioramento della continuità di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete;

iii. quantità di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purché giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio;

c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di:

i. attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione;

ii. quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purché giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio.

d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilità dell'offerta in impianti di distribuzione già gestiti dal distributore, in particolare sarà valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti:

i. impianti telecontrollati;

ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o equivalenti;

iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica;

iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorità nella regolazione della qualità del servizio;

v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorità.

4. Il punteggio massimo attribuibile è di 45 punti. Negli ambiti in cui la metanizzazione è in via di sviluppo, il punteggio maggiore è attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione già maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.

5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificità degli ambiti, la stazione appaltante può modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all'art. 9, comma 1.

6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione.

7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalità economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le penalità, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara.

8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilità economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, è corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro:

a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;

b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui disporrà per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti, di cui all'art. 14;

c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;

d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'art. 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;

e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori;

f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento;

g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate."

"Art. 16. *(Offerte anomale)*

1. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.

2. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualità è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.

3. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando il tasso interno di redditività degli investimenti nel piano industriale di cui all'art. 15, comma 8, risulta inferiore al 4% in termini reali, al netto delle imposte.

4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore.

5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta.

6. La Commissione ha la facoltà di verificare la congruità dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte.

7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validità di tali giustificazioni."

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'Allegato 2 al citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento:
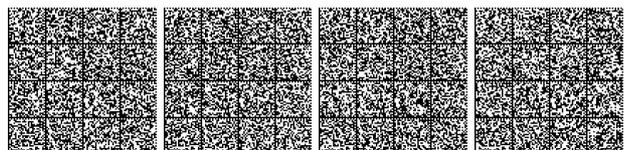
"Allegato 2 -BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE …………

1. **Ente appaltante**: …………..,Via…….N°…-CAP………, tel………, fax…….., e-mail…………..

2. **Categoria di servizio**: Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante tubazioni in tutti i territori dei Comuni dell'ambito territoriale di …. , riportati in allegato A.

3. **Importo contrattuale**: € ……. *(Somma degli importi contrattuali per i singoli Comuni dell'ambito, ottenuti moltiplicando l'ultimo vincolo ai ricavi per l'erogazione del servizio di distribuzione e della misura approvato e attribuibile all'impianto di distribuzione del singolo Comune*[1] *per la durata contrattuale prevista, tenendo conto, nel primo periodo, di scadenze differenziate delle concessioni in essere*). **Valore annuo del servizio €** …. *(Somma dei vincoli ai ricavi approvati attribuibili a tutti gli impianti di distribuzione dei singoli Comuni dell'ambito, inclusi quelli con scadenza della concessione in vigore successivamente alla data di affidamento del servizio del primo impianto).*

4. **Luogo di esecuzione:** Gli interi territori comunali dei Comuni riportati in allegato A.

5. **Riferimenti legislativi**: Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (in seguito definito: "decreto sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi"), decreto ….. del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sull'elenco dei Comuni per ambito territoriale minimo (in seguito definito: "decreto sulla determinazione dei Comuni per ambito") e regolamento ….. del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le Regioni e coesione territoriale …. , sui criteri di gara e sulla valutazione dell'offerta (*presente regolamento,* in seguito definito "regolamento sui criteri di gara").

6. **Durata dell'affidamento del servizio**: 12 anni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del primo impianto. La data indicativa dell'affidamento del primo impianto è … *(nel fissare la data occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo - almeno quattro mesi- dalla data di aggiudicazione della gara, per permettere l'attivazione delle tutele per il personale e un ordinato passaggio di consegne fra gestore uscente e gestore subentrante)*. L'allegato A riporta, per ogni Comune e impianto, la data di scadenza della concessione in vigore e, quindi, la data indicativa di inizio del servizio da parte della società aggiudicataria per le concessioni ancora non scadute. Il subentro nella gestione avviene con le modalità previste nel decreto sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi. L'Allegato A riporta anche la data presunta di inizio metanizzazione per i Comuni che non hanno ancora un impianto di distribuzione del gas naturale e la cui metanizzazione è oggetto di gara.

---

[1] *Il vincolo dei ricavi relativi all'impresa (es. vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione) è attribuito ai singoli Comuni in base al numero di clienti effettivi nel Comune rispetto a quelli totali di impresa.*
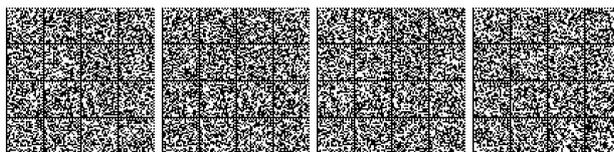
7. **Documentazione riguardante l'affidamento**:
    a. il presente bando di gara, con i relativi allegati;
    b. la lettera di invito *(solo in caso di procedura ristretta)* e il disciplinare di gara;
    c. lo schema di Contratto di servizio;
    d. le informazioni di cui all'articolo 9, comma 6 del regolamento sui criteri di gara, per ciascuno dei Comuni dell'ambito territoriale *(elenco da specificare nel bando di gara).*

8. **Ufficio a cui rivolgersi per la documentazione di gara:** La documentazione di gara è liberamente consultabile presso l'ufficio …. , via ….., n …., …., tel. ….., nei giorni …. dalle ore …. alle ore … E' altresì possibile avere copia della documentazione su supporto informatico previo versamento della somma di € … , o su supporto cartaceo previo versamento della somma di €…., da effettuarsi con le seguenti modalità ….

9. **Dati significativi degli impianti:** i dati significativi dell'impianto di distribuzione del gas naturale di ogni singolo Comune sono riportati nell'allegato B, inclusa la identificazione della porzione di impianto di cui l'aggiudicataria acquisisce la proprietà.

10. **Obbligo di assunzione del personale:** l'Allegato C riporta per ogni singolo Comune l'elenco del personale del gestore uscente, che il gestore subentrante ha l'obbligo di assumere, salvo espressa rinuncia degli interessati, in conformità con il decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale.

11. **Partecipazione alla gara:** Alla gara sono ammessi i soggetti che soddisfano:
    a. i requisiti generali di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento sui criteri di gara;
    b. i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 10, comma 5, del regolamento sui criteri di gara, per un fatturato medio annuo nel triennio precedente di € …. *(50% del valore annuo del servizio di cui al precedente punto 3) o per possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere ad un credito di € …..(somma del 50% del valore annuo del servizio di cui al precedente punto 3 e del valore di rimborso ai gestori uscenti, inclusi quelli degli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; in caso di disaccordo fra l'Ente locale e il gestore uscente il valore di rimborso da considerare per i requisiti di capacità economica e finanziaria è il valore di riferimento esplicitato nel bando di gara ai sensi dell'articolo 5, comma 16 del regolamento sui criteri);*
    c. i requisiti di capacità tecnica di cui all'articolo 10, comma 6, del regolamento sui criteri di gara, tenendo conto che il numero di clienti effettivi nell'ambito di gara è pari a …. *(somma del numero dei clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara di tutti i Comuni dell'ambito, inclusi i clienti degli impianti in cui le concessioni in vigore hanno scadenza ope legis successiva alla data di affidamento del primo impianto).*

Per i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti si applicano le previsioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del regolamento sui criteri di gara.

12. Domanda di partecipazione: Il concorrente deve presentare la domanda di partecipazione alla gara entro e non oltre le ore … del giorno ……, pena la tassativa esclusione dalla gara, all'indirizzo …..*(in caso di procedura aperta la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione è la stessa della presentazione delle offerte e l'invio del relativo plico è trasmesso contemporaneamente all'offerta, ma con plico separato).*

Le imprese che intendono partecipare alla gara devono far pervenire in un unico plico, adeguatamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi esterni, sul quale devono essere indicati i dati del mittente (inclusi fax, e-mail e numero telefonico) e la seguente dicitura: "**Gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dell'ambito di ….. – Domanda di partecipazione**", contenente la domanda di partecipazione, redatta su carta intestata del concorrente e sottoscritta dal legale rappresentante, con sottoscrizione *in conformità con l'articolo 38, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,* pena l'esclusione dalla gara.

La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti gli allegati richiesti. Le imprese straniere devono presentare tutta la documentazione in lingua italiana e i documenti dovranno essere tradotti con asseverazione.

Il plico contenente la domanda deve essere trasmesso con lettera raccomandata A.R. del servizio postale, o mediante ditte specializzate, o mediante presentazione all'Ufficio Protocollo di …. entro i termini sopra indicati. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, non sono, pertanto, prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, ancorché spedite in data anteriore, neppure se con contenuto aggiuntivo rispetto a domande precedentemente recapitate. La domanda deve essere formulata come in allegato D, facente parte integrante del presente bando di gara.

Alla domanda devono essere allegati:

a) fotocopia di un documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità;
b) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o documento equivalente se l'impresa non è di nazionalità italiana, come specificato nell'articolo 10, lettera a) del comma 6 del regolamento sui criteri di gara;
c) allegati come necessari a provare la capacità tecnica nel caso in cui l'impresa non sia titolare di concessioni di distribuzione di gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% dei clienti finali dell'ambito, come precisato nell'allegato D.

Al fine di soddisfare il requisito di cui al'articolo 10 del comma 3 del regolamento sui criteri di gara, i concorrenti allegano, alternativamente:

1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri partecipanti alla medesima procedura di gara;

2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. *E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.*
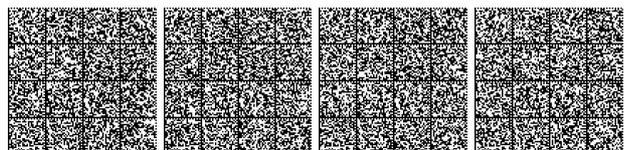
In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa e di consorzi ordinari si deve presentare in unico plico:

1. una lettera di partecipazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della riunione, che identifica tutti i partecipanti e contiene la dichiarazione del possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 5 e all'articolo 10, comma 6, lettera b) del regolamento sui criteri di gara (punti 8 e 9 dell'allegato D), oltre l'impegno ad assumere il personale addetto alla gestione dell'impianto ai sensi del decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (punto 12 dell'allegato D);
2. una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti alla riunione, sottoscritta dal relativo legale rappresentante, da cui emerga:
   i) il contributo di ciascuna impresa al rispetto dei requisiti cumulativi di cui all'articolo 10, comma 5 e all'articolo 10, comma 6, lettera b del regolamento sui criteri di gara (punti 8 e 9 dell'allegato D);
   ii) il rispetto individuale degli altri requisiti di cui all'articolo 10 del regolamento sui criteri di gara (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato D). In particolare, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 10 del comma 3 del regolamento sui criteri di gara, ciascun partecipante allega la propria dichiarazione;
3. la fotocopia del documento di identità e il certificato dell'iscrizione alla C.C.I.A.A, come sopra richiesto, per ciascuna impresa partecipante alla riunione.

L'Ente appaltante ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti, anche richiedendo i documenti originali.

13. Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione:.

La data di apertura dei plichi relativi alle domande di partecipazione da parte della stazione appaltante è fissata per il giorno …… alle ore … presso …… *oppure* è comunicata ai partecipanti a mezzo *fax o posta elettronica certificata* all'indirizzo desumibile dai dati del mittente contenuti nel plico presentato in sede di domanda di partecipazione. L'apertura della busta avviene in forma pubblica. I legali rappresentanti, o altri soggetti muniti di delega, possono assistere alle operazioni di apertura e valutazione dei documenti da parte della stazione appaltante. L'ammissione o l'eventuale esclusione alla fase successiva è comunicata ai partecipanti *(in caso di procedura ristretta)*.

14. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: Il termine per la spedizione degli inviti a presentare offerta è previsto in giorni …. decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione *(solo per la procedura ristretta)*.

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine indicato nella lettera d'invito (*in caso di procedura ristretta, mentre in caso di procedura aperta:* "*entro e non oltre le ore ... del giorno ..., pena la tassativa esclusione della gara, all'indirizzo…"*) con le modalità descritte nel Disciplinare di gara. E' obbligatoria per i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati il sopralluogo agli impianti. Le modalità per la visita sono fissate nella lettera di invito *(o nel bando di gara in caso di procedura aperta)* , successivamente alla visita è rilasciato un certificato di presa visione da allegarsi ai documenti di offerta. *Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.*

15. Apertura delle offerte e aggiudicazione: L'apertura dei plichi d'offerta avviene a porte aperte. La gara viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di aggiudicazione contenuti nel Disciplinare di gara.

Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate.

L'esito della gara è comunicato al soggetto aggiudicatario e agli altri soggetti presenti nella graduatoria definitiva.
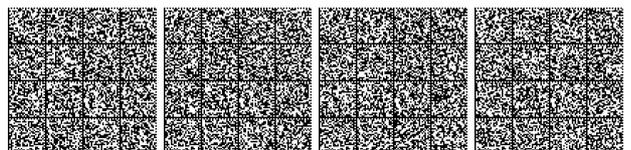
16. **Lingua prescritta**: Italiano. Le imprese straniere devono presentare tutta la documentazione in lingua italiana, *mentre i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, presentati per soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua straniera devono essere tradotti con asseverazione.*

17. Garanzia contrattuale: I concorrenti devono presentare in sede di offerta un deposito cauzionale di € ….. *(2% del valore annuo del servizio di cui al punto 3)*, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, presentata a garanzia dell'obbligo di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

La cauzione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e deve soddisfare quanto previsto *all'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

Alle imprese che non risultino aggiudicatarie la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. Per l'impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria è svincolata dopo la sottoscrizione del contratto di servizio e previo rilascio e consegna della cauzione definitiva di € ……. , da mantenersi costante in tutto il periodo di affidamento *(30% del valore annuo del servizio di cui al punto 3)* e da prestarsi mediante garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di primario istituto di credito. Vale quanto previsto all'articolo 113, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

18. Oneri generali di gara: L'impresa aggiudicataria*, entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti € …. , oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall'Autorità con deliberazione …., e all'IVA* per la copertura degli oneri di gara.

19. Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria: L'impresa aggiudicataria è tenuta:

a. a corrispondere alle società concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € ….. per il primo anno (di cui € …. è la stima della variazione del valore di rimborso fra la data del …. e il ……, data presunta di subentro; tale valore sarà calcolato a consuntivo alla data effettiva di subentro secondo le modalità riportate nell'allegato …) e la somma stimata di € …. negli anni successivi, allo scadere delle concessioni in essere, a titolo di rimborso, come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara. A fronte di tale rimborso l'impresa aggiudicataria acquisisce, per la durata dell'affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione o di una loro porzione, come specificato nell'allegato B relativo al singolo Comune. *(In caso di contenzioso sul valore di rimborso, inserire il valore di riferimento e l'indicazione della stima massima del gestore uscente e la stima minima dell'Ente locale, con l'impegno per il concorrente a regolare con il gestore uscente, a risoluzione del contenzioso, la differenza fra il valore definitivamente accertato per il valore di rimborso e il valore di riferimento esplicitato nel bando di gara)*; *a tale somma deve essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera e);*

b. a corrispondere annualmente alla stazione appaltante *(o da specificare se soggetto differente, in conformità con l'articolo 2 comma 5 del decreto sui criteri)* un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, relative agli impianti di distribuzione gestiti nell'anno dall'impresa aggiudicataria, a titolo di rimborso forfettario degli oneri da loro sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio e per il rapporto gestionale con l'impresa aggiudicataria. Il valore del corrispettivo nel primo anno del servizio è di € …. Il valore del corrispettivo varia negli anni sia per la variazione del valore dei costi di capitale di località sia per l'acquisizione della gestione di altri impianti di distribuzione del gas naturale allo scadere delle concessioni in essere;
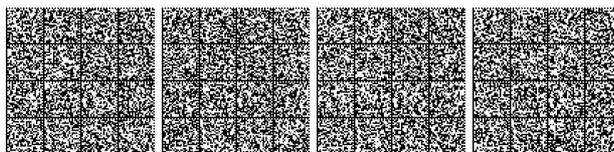
c. a corrispondere annualmente ai proprietari degli impianti o di una loro porzione, gestiti dall'impresa aggiudicataria, la quota parte del vincolo ai ricavi corrispondente alla remunerazione del relativo capitale investito netto. La remunerazione è calcolata applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella regolazione tariffaria per l'anno in esame. Nel primo anno di gestione l'importo è di € ….. . La suddivisione per Comune e per proprietario è riportata nell'allegato B;
d. a corrispondere annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località *e della relativa quota di ammortamento annuale* relativo ai servizi di distribuzione e misura relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, come risultato dell'esito della gara.
e. a subentrare nelle obbligazioni finanziarie dei gestori uscenti relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento o a indennizzare il gestore uscente per la estinzione delle obbligazioni finanziarie, a scelta del gestore entrante, e a subentrare nei contratti pubblici e privati dei medesimi gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti (quali servitù e concessioni di attraversamento). Nel caso in cui un'obbligazione finanziaria escluda la sua cessione a terzi o richieda il consenso della controparte per tale cessione e la controparte neghi il consenso*, l'obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante. . (da specificare in allegato B. Inoltre, l'Allegato B fornisce per ciascuna obbligazione : 1) l'oggetto e la durata dell'obbligazione, 2) il suo valore, 3) le principali obbligazioni, 4) la facoltà di recesso e le eventuali penali previste per l'esercizio del recesso, 5)l'eventuale vincolo di consenso della controparte per la cessione dell'obbligazione a terzi);*
f. ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del regolamento sui criteri di gara, come risultato dell'esito di gara, corrispondendo il valore dei relativi titoli di efficienza energetica agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca.
g. ad assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di servizio;
h. a stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per danni agli impianti, all'esercizio degli stessi ed a terzi per un massimale minimo di € … .

L'impresa è obbligata alla realizzazione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.

20. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: L'offerta si intende valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte senza che il soggetto possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo. In caso di non aggiudicazione della gara nulla è dovuto alle imprese concorrenti.
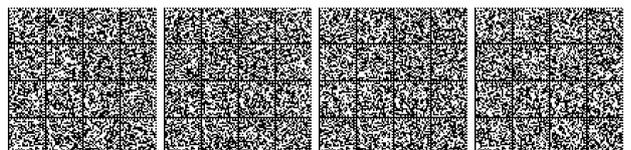
21. Trattamento dati personali: Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196:

a. i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito di …. ;
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c. l'eventuale rifiuto, da parte dell'interessato, al consenso alla loro utilizzazione comporta l'impossibilità di partecipare alla gara;
d. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno alla struttura del Titolare, sia all'esterno, a soggetti individuati dalla normativa vigente;
e. il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere conferma o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f. Titolare del trattamento dei dati è ….. .

22. Data invio e ricezione del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: Bando spedito alla G.U.C.E. in data …… e ricevuto dalla G.U.C.E. in data ….

…….,li…….

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Allegato A al Bando di gara

Elenco Comuni dell'ambito di …..

Codice ISTAT	Comune/Impianto	Provincia	Data di scadenza della concessione in essere	Data prevista di inizio metanizzazione[2]

[2] Per i Comuni in cui la metanizzazione è oggetto di gara

Allegato B al bando di gara

Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di ….

1. N. …. cabine di ……
2. m ….. di rete esercita in alta pressione
3. m ….. di rete esercita in media pressione
4. m ….. di rete esercita in bassa pressione
5. m. ….. di condotte in acciaio non protette con protezione catodica efficace.
6. n. …. gruppi di riduzione finale della pressione con potenza $\geq$1200 kW e almeno 200 m di rete in bassa pressione a valle
7. n…… gruppi di riduzione finale della pressione, con caratteristiche differenti
8. n. …. punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre … *(per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara)* suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorità 17/07 per dati di competenza fino al 31.12.2012 *(Nota: I dati di competenza successiva al 1 gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas dell'Autorità e successive modifiche e integrazioni)*:

n. …... uso cottura cibi

n.……. produzione di acqua calda sanitaria

n. …… uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

n. …… uso tecnologico (artigianale-industriale)

n. …… uso condizionamento

n. …… riscaldamento individuale/centralizzato

n. …… riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

n. …… riscaldamento individuale + uso cottura cibi

n. …… riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria

n. …… riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

n. …… riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria

n. …… uso tecnologico + riscaldamento

n. …… uso condizionamento + riscaldamento

9. *Smc …..volumi di gas distribuiti nell'anno …. (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorità 17/07 per dati di competenza fino al 31.12.2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1 gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell'Autorità.):*

Smc …… uso cottura cibi

Smc ……. produzione di acqua calda sanitaria

Smc …… uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

Smc …… uso tecnologico (artigianale-industriale)

Smc …… uso condizionamento

Smc …… riscaldamento individuale/centralizzato

Smc …… riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

Smc …… riscaldamento individuale + uso cottura cibi

Smc …… riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria

Smc …… riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

Smc …… riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria

Smc …… uso tecnologico + riscaldamento

Smc …… uso condizionamento + riscaldamento

10. tasso di crescita annua del numero di punti di riconsegna attivi previsto sulla rete esistente da utilizzare nel piano industriale: % *(o specificare i valori da assumere nei 12 anni di affidamento)*
11. m … lunghezza media interrata per presa
12. m … lunghezza media aerea per presa
13. n … numero medio di punti di riconsegna per presa
14. mc … media volumi di gas distribuito nell'anno ….
15. Proprietà degli impianti all'inizio dell'affidamento: …………………………………… *(vedi anche stato di consistenza con cartografie divise per proprietario)*
16. Rimborso da riconoscere al gestore uscente da parte dell'impresa aggiudicataria relativo alla porzione di impianto di cui acquisisce la proprietà *(se applicabile)*: € …*(In caso di contenzioso sul valore di rimborso, inserire il valore di riferimento e l'indicazione della stima massima e minima, in conformità con l'articolo 5, comma 16 del regolamento sui criteri di gara)*
17. Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto acquisita dal'impresa aggiudicataria da considerarsi nel calcolo dei vincoli ai ricavi in base alla regolazione tariffaria, riferite all'anno di riferimento delle tariffe in corso *(specificando se approvate dall'Autorità o ancora in fase di definizione, e fornendo a parte anche i valori per gli investimenti successivi alla data di riferimento delle tariffe)*:

o Immobilizzazioni lorde: € … alla data del ….
di cui :

- Immobili e fabbricati: € …
- Terreni: € …
- Condotte stradali: € …
- Impianti principali e secondari: € …
- Impianti di derivazione (allacciamenti): €….
- Gruppi di misura convenzionali: € …
- Gruppi di misura elettronici € ….
- Altre immobilizzazioni materiali e immateriali €…

o Immobilizzazioni nette: € … alla data del ….
di cui:
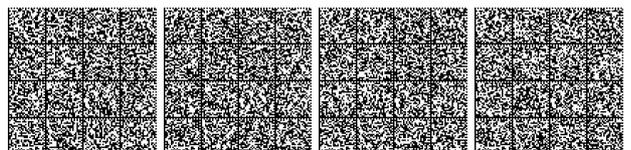
- Immobili e fabbricati: € …

- Terreni: € …
- Condotte stradali: € …
- Impianti principali e secondari: € …
- Impianti di derivazione (allacciamenti): €…
- Gruppi di misura convenzionali: € …
- Gruppi di misura elettronici € …
- Altre immobilizzazioni materiali e immateriali €…

o Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località: € … alla data del ….

di cui:

- Immobili e fabbricati: € …
- Terreni: € …
- Condotte stradali: € …
- Impianti principali e secondari: € …
- Impianti di derivazione (allacciamenti): €…
- Gruppi di misura convenzionali: € …
- Gruppi di misura elettronici € …
- Altre immobilizzazioni materiali e immateriali €…

o Vite utili ai fini regolatori (anni):

- Immobili e fabbricati: …
- Terreni: …
- Condotte stradali: …
- Impianti principali e secondari: …
- Impianti di derivazione (allacciamenti): …
- Gruppi di misura convenzionali: …
- Gruppi di misura elettronici …
- Altre immobilizzazioni materiali e immateriali …

18. Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto di proprietà degli Enti locali o di società patrimoniale della rete *(dettagliate come sopra indicato)*

19. Vincolo ai ricavi approvato relativo all'impianto di distribuzione gas nel Comune nell'anno … € …. .

20. Costi di capitale di località di distribuzione e misura nell'anno …. € ….

21. Quota del vincolo ai ricavi relativo alla porzione di impianto di proprietà di:

o Ente concedente: remunerazione del capitale € … per l'anno …., a fronte di un capitale investito netto iniziale di € …;

o …. *(eventuale società di patrimonio delle reti)*: remunerazione del capitale € … per l'anno …., a fronte di un capitale investito netto iniziale di € ….

22. Valore annuo da riconoscere al soggetto delegato per il rapporto con il gestore a titolo di rimborso forfettario per attività di controllo, vigilanza e gestione del contratto: € … per l'anno ….

23. Obbligazioni finanziarie del gestore uscente relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento (*specificando per ciascuna obbligazione : 1) l'oggetto e la durata dell'obbligazione, 2) il suo valore, 3) le principali obbligazioni, 4) la facoltà di recesso e le eventuali penali previste per l'esercizio del recesso, 5)l'eventuale vincolo di consenso della controparte per la cessione dell'obbligazione a terzi)*:
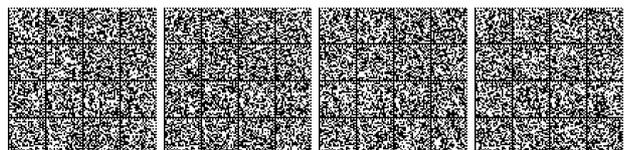
Nei casi in cui la stazione appaltante esercita il potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento sui criteri di gara, si dà evidenza delle eventuali informazioni non fornite direttamente dal Comune.

Nota

Per i Comuni in cui la scadenza ope legis della concessione in essere è successiva alla data di affidamento del servizio nell'ambito, nell'Allegato B devono essere indicate sia le informazioni al momento della pubblicazione del bando di gara sia le informazioni prevedibili al momento del trasferimento di gestione, con indicazione delle regole per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e degli oneri annuali nel caso in cui lo stato della rete e degli impianti sia differente da quello ipotizzato, in conformità con l'articolo 9, comma 6, lettera g) del regolamento sui criteri di gara.
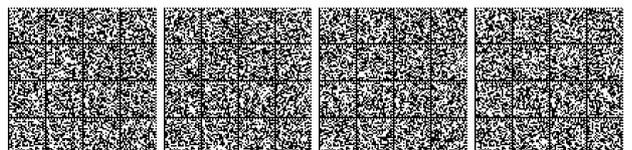
Allegato C al bando di gara

Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di …

Numero di addetti alla gestione dell'impianto alla data ….. . *(12 mesi precedenti alla pubblicazione del bando di gara)*: n. …

Numeri di clienti nel Comune al 31.12. ….*(anno precedente la pubblicazione del bando di gara)*: n. …

Personale con obbligo di assunzione immediata

N°	Anzianità complessiva di servizio	Anzianità di servizio nell'impianto specifico	Livello CCNL	Qualifica	Retribuzione annua lorda (1)	Eventuale TFR (1)
1						
2						
3						
4						
5						

…

Personale in esubero *(se esistente)*

N°	Anzianità complessiva di servizio	Anzianità di servizio nell'impianto specifico	Livello CCNL	Qualifica

1. Le informazioni economiche possono essere fornite in forma aggregata per tutto il personale dell'impianto con obbligo di assunzione

Analoghe informazioni devono essere fornite per il personale che svolge funzioni centrali su cui vi è l'obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante,.
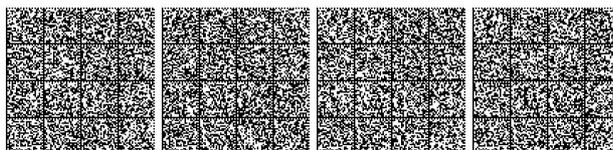
Allegato D al bando di gara

Domanda di partecipazione alla gara

A…..……….

Via…………

……………..

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di ….

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………

Nato/a a ……………….. il ……………

Residente ……………………………………………………

nella sua qualità di rappresentante dell'impresa …… ……………………………………………

con sede in ……………………………………………………………………………………..

Chiede di partecipare alla gara in oggetto.

Al fine dell'ammissione alla gara, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste (revoca dell'aggiudicazione), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che:

1. l'impresa è costituita in *(indicare la ragione sociale)*:

………………………………………………………………………………………………..

è iscritta alla Camera di Commercio……………………………………………………… con il n.° …………………. per le attività corrispondenti al servizio della distribuzione del gas naturale, come risulta dal certificato allegato *(di data non anteriore a sei mesi alla scadenza della presentazione della presente domanda)*;

il codice fiscale ………………………………………………………………………………

partita IVA ……………………………………………………………………………. .

le generalità del/dei legale/i rappresentante/i *(nominativo, data di nascita, poteri)*:

………………………………………………………………………………………………

2. l'impresa di cui sopra o le società, che si trovano con l'impresa in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, non gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica *oppure (solo per la prima gara e qualora li gestissero*), si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *o* nelle condizioni di cui all'articolo 46 bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 22, concernente la conversione in legge del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 *(specificare quale condizione si applica)*;

3. l'impresa non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

4. l'impresa non è a conoscenza di rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con altre imprese partecipanti alla gara, inclusi i partecipanti a raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, e si impegna a manifestare tali rapporti ove dovesse verificarne l'esistenza in sede di gara; *oppure* l'impresa è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con l'impresa …. *(indicare il concorrente o il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari)* e ha formulato autonomamente l'offerta, si allegano in separata busta chiusa i documenti ………utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

5. l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

6. l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 *oppure(qualora si sia avvalsa)* l'impresa si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, che si sono conclusi;

7. l'impresa ha adottato un codice etico a partire dalla data …. (documento da allegare in formato elettronico).

8. l'impresa (*o in alternativa:* l'impresa controllante …..) ha avuto un fatturato annuo di € … nell'anno …. , € …. nell'anno …. e di € …. nell'anno … *(ultimi tre anni)* come risulta dai suoi dati di bilancio (*o in alternativa, se i dati sono relativi alla controllante:* dai dati di bilancio consolidato); e *(qualora non sia sufficiente a soddisfare il requisito)* possiede garanzie finanziarie da ….. e da … *(citare due primari istituti di credito)* attestanti che negli ultimi tre anni l'impresa ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un valore almeno pari a € …. *(somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti; in caso di contenzioso sul valore di rimborso fra Ente locale e gestore uscente inserire il valore di riferimento)*;

9. l'impresa è titolare (*oppure* è stata titolare alla data di …) di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale per un numero complessivo di clienti pari a ……. *(qualora il numero di utenze di gas naturale non sia superiore al 50% dei clienti dell'ambito di gara, aggiungere:)* e ha la capacità di gestire, a partire dalla data di … *(data indicativa di affidamento del primo impianto riportata nel bando di gara)*, gli impianti di distribuzione gas oggetto di gara, avendo disponibile:

   a. strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas), come da relazione allegata….*(in particolare descrivere la organizzazione che si intende adottare per il presidio del servizio di pronto intervento e delle situazioni di emergenza e la relativa disponibilità di dotazioni e di personale manageriale, in caso di aggiudicazione della gara)*;
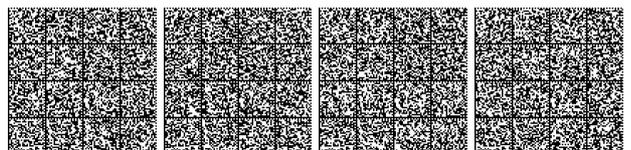
b. personale a livello manageriale in numero di … e un organico di personale tecnico-amministrativo di funzioni centrali di n. … addetti, e strutture ….., mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas e in grado di gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas per un numero di clienti pari a …, come risulta dalla relazione allegata.*(allegare organigramma,con numero di addetti per ciascuna funzione centrale e nome dei responsabili, e documenti che identificano e provano la disponibilità dell'impresa di strutture, mezzi tecnici e sistemi informativi per soddisfare i requisiti dell'articolo 10, comma 6, lettera b, punto b.2.2 del regolamento sui criteri di gara; in particolare: 1) indicazione delle potenzialità attualmente disponibile e l'eventuale espansione per gestire nuovi impianti relativamente ai mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati al controllo/telecontrollo delle reti, 2) mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati alla verifica delle reti e alla progettazione di nuove reti, con indicazioni della potenzialità dei sistemi a gestire i principali elementi fisici (reti, cabine Remi, gruppi di decompressione) e attuale utilizzazione nella gestione in altri ambiti. 3)struttura organizzativa, dotazioni e architettura, principali funzionalità e potenzialità dei sistemi informativi preposti per la gestione delle operazioni previste dal codice di rete tipo, nonché dei sistemi centrali di elaborazione, dei sistemi di archiviazione e fatturazione, e delle modalità di comunicazione con le società di vendita).*

c. i responsabili delle funzioni ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e della gestione operativa dell'impresa hanno oltre cinque anni di esperienza nel settore gas e nella funzione specifica come risulta dai curriculum vitae allegati.

(Nel caso in cui l'impresa non sia titolare di concessioni di distribuzione gas cambiare appropriatamente la prima parte, specificando l'esperienza nella gestione di infrastrutture a rete come precisato all'articolo 10, comma 6, lettera b, punto b.2.1 del regolamento sui criteri di gara).

10. l'impresa è in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di … e, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a mantenerla fino alla fine del contratto;
11. l'impresa ha predisposto le procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, *come previste all'articolo 12, comma 12.8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni* (procedure da allegare in formato elettronico);
12. L'impresa si impegna al rispetto degli obblighi sulla tutela all'occupazione del personale di cui al decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione, ed in particolare ad assumere il personale con obbligo di assunzione di cui agli allegati C, all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas, al coinvolgimento dei sindacati di categoria nel processo di riorganizzazione e di riqualificazione del personale.

Il numero di fax o indirizzo telematico a cui far pervenire l'eventuale richiesta di comprovare i requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria è il seguente: ……………………………………………………………………………………………………..

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazione false o incomplete.

Addì,…………..

IL LEGALE RAPPRESENTANTE"
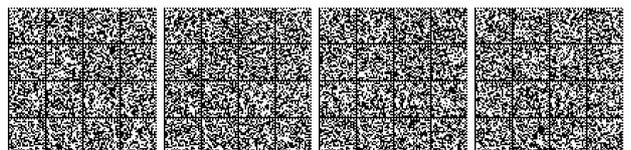
Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'Allegato n. 3 al citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento:

"Allegato 3- Disciplinare di gara tipo

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE …………

Il Comune/La provincia/……. di …… Via ……, N. … - CAP ……….. (tel. ….. , fax ….., e-mail ……..), in qualità di stazione appaltante delegata, indice una gara, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dei rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi della distribuzione del gas naturale, ((in seguito definito: "decreto sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi"), del decreto …. del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e coesione territoriale, sull'elenco dei Comuni per ambito territoriale della distribuzione del gas naturale (in seguito definito: "decreto sulla determinazione dei Comuni per ambito") e del *(presente)* regolamento …. del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dei rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sui criteri di gara e sulla valutazione dell'offerta (in seguito definito "regolamento sui criteri di gara"), per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in tutti i territori dei Comuni dell'ambito territoriale minimo di …… , riportati in allegato A.

La descrizione del servizio, delle condizioni contrattuali e delle modalità di svolgimento del servizio sono specificate nello schema di Contratto di servizio.

I documenti a cui fare riferimento per lo svolgimento della gara sono i seguenti:

a) il bando di gara con gli allegati;

b) la lettera di invito e il presente disciplinare di gara;

c) lo schema di "Contratto di servizio";

d) le informazioni di cui all'articolo 9, comma 6 del regolamento sui criteri di gara per ciascuno dei Comuni dell'ambito territoriale *(elenco da specificare nel disciplinare di gara)*.

1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del soggetto affidatario del servizio avverrà con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai sotto elencati elementi di valutazione, da valutarsi con punteggio nei limiti massimi previsti per ognuno:

A. Offerta economica … punti (*28)*

A1 Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità, punteggio massimo di 13 punti

Si prendono in considerazioni le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso come percentuale di un valore massimo dello sconto, che il gestore è tenuto a praticare ai clienti finali del proprio ambito rispetto alle tariffe approvate dall'Autorità. Al massimo valore di sconto percentuale, pari al 100%, corrisponde un valore massimo dello sconto, V_{Lim}, pari in ciascun anno alla somma di:

i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara;
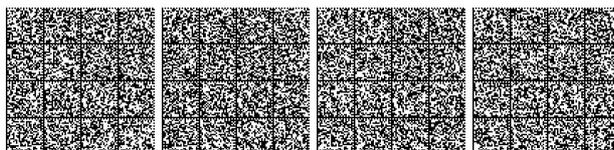
ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2 comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2 del regolamento sui criteri di gara, nella misura riconosciuta in tariffa.

All'offerta con sconto percentuale S è attribuito il punteggio P pari a:

$P = P_{max} x S/S_{Lim}$

dove P_{max} è il punteggio massimo di 13 punti

S_{Lim}= 100%, al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale.

In ciascun anno lo sconto tariffario in valore assoluto è pari a $S*V_{Lim.}$ In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in V_{Lim} il valore di rimborso definitivamente accertato al termine del contenzioso, anche se il bando di gara riporta un valore di riferimento.

A2 Sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all'utenza, punteggio massimo di … **punti**

*(La ripartizione dei punteggi fra le condizioni A2, A3 e, se presenti, A4 dipende dalle condizioni di metanizzazione dell'ambito e dal valore economico stimato, in corrispondenza del massimo punteggio, per le singole condizioni, il punteggio massimo per l'insieme delle tre condizioni è 5 punti)***).**

Si prendono in considerazioni le migliori condizioni economiche in termini di ribasso percentuale (unico per tutte le voci) che il gestore è tenuto a praticare al cliente finale rispetto ai valori di riferimento dei corrispettivi di prestazione di servizi presenti nello schema di Contratto di servizio *(corrispettivi di riferimento fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e gas, o in assenza, rispetto a altri riferimenti presenti nello schema di Contratto di servizio allegato al bando di gara)* per le seguenti voci*:*

Contributo di allacciamento (entro la lunghezza limite)

Quota per supero della lunghezza limite

Attivazione della fornitura

Cambio contatore

Spostamento contatore

Cessazione di utenza

All'offerta con il maggiore sconto (S_{max}) è attribuito il punteggio massimo P_{max} di …. punti. Alle altre offerte (con sconto S) il punteggio è assegnato in maniera proporzionale, troncato alla seconda cifra decimale:

$P = P_{max} x S/S_{max}$

Qualora vi siano le condizioni indicate all'art.13, comma 4 del regolamento sui criteri di gara la stazione appaltante stabilisce un limite allo sconto (S_{Lim}) al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale, in tal caso il punteggio P=Pmax per $S>S_{Lim.}$

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento.

A3 Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di ….. punti *(per ambiti con elevata metanizzazione il punteggio massimo attribuito dalla stazione appaltante è piccolo)*

In caso di estensioni della rete di distribuzione lo schema di Contratto di servizio prevede l'impegno dell'impresa concessionaria ad estendere la rete nei Comuni già metanizzati, anche se non previsto inizialmente nel piano di sviluppo degli impianti, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un cliente finale, che richieda l'allacciamento e l'attivazione della fornitura, per ogni ….. (M_r) metri di nuove condotte. All'offerta che prevede il valore più alto di metri di nuove condotte per cliente, M_{max} viene attribuito il massimo punteggio P_{max}. Alle altre offerte con un'offerta di M metri di rete viene attribuito un punteggio, troncato alla seconda cifra decimale, pari a:

$$P = P_{max} \times (M-M_r)/(M_{max}-M_r)$$

Qualora vi siano le condizioni indicate all'art.13, comma 4 del regolamento sui criteri di gara la stazione appaltante stabilisce un limite alla lunghezza massima di estensione al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale, in tal caso il punteggio $P= P_{max}$ per $M> M_{Lim.}$

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento.

A4 *(Opzionale)* **Metri di rete per cliente si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo in Comuni con particolari condizioni di disagio, per un punteggio massimo di ….. punti**

Per i Comuni di…….., già metanizzati e caratterizzati da ….. *(es. Comuni montani di altitudine superiore a ..)* l'impegno ad estendere la rete con un'offerta di metri superiore al valore di riferimento… (M_r) per l'ambito è premiato con un punteggio P con modalità di valutazione identiche a quelle del criterio A3.

A5 Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti

All'offerta in cui l'impresa si impegna a corrispondere annualmente a tutti gli Enti locali la percentuale A della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura *e della relativa quota di ammortamento annuale,* indipendentemente se l'impianto è di proprietà del gestore o dell'Ente locale concedente, è attribuito un punteggio pari a:

$P = P_{max} \times A/A_{Lim}$

dove P_{max} è il punteggio massimo di 5 punti

e A_{Lim} è la soglia del 5% al di sopra della quale non viene attribuito nessun punteggio addizionale ($P=Pmax$ per $A> A_{Lim}$)

A6 Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti

Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. Il distributore può anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purché derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni.

Il parametro da considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell'anno t, rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, nell'anno t-2 (due anni antecedenti all'anno considerato), prescindendo però dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, è espresso dalla seguente formula:

$$qambj = (Vcomambj/\Sigma Vobi)*T*Obnaz$$

dove

Vcomambj è il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorità nell'anno t-1;

ΣVobi è il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorità nell'anno t-1;

Obnaz sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;

T è la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara.

Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito è calcolato con la formula precedente, dove Obnaz mantiene il valore dell'ultimo anno in cui è stato fissato l'obiettivo nazionale e ΣVobi è pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2.

Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali è pari a:

$P= P_{max} \times T/T_{max}$

dove $P=P_{max}$ *è il punteggio massimo attribuibile a tale criterio*

Tmax = 20% è il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara.

Nel caso in cui è effettuata un'unica gara per due o più ambiti confinanti, come previsto nell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, l'impegno preso in sede di gara è unico per l'unione degli ambiti, e l'obiettivo annuale è proporzionale alla somma delle quantità di gas distribuito in tutti i Comuni degli ambiti uniti gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito. Gli interventi validi sono quelli sull'intero territorio degli ambiti che si sono uniti. Non vi è alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito.

L'obiettivo annuale è comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorità. Entro maggio dell'anno t+1 il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali.

Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti comunque un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8 comma 6 del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore è soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio.

Il primo anno di obbligo è il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2.

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverrà nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.

B. Criteri di sicurezza e qualità, … (*27)* punti

B1 Livelli di sicurezza offerti dall'impresa, per un punteggio massimo di 22 punti

1. Si prendono in considerazione i livelli incrementali, rispetto ai livelli obbligatori o il livello generale, per il tempo di pronto intervento, fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza:

   i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità *574/2013/R/gas* e s.m.i.;

   ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità *574/2013/R/gas* e s.m.i.;
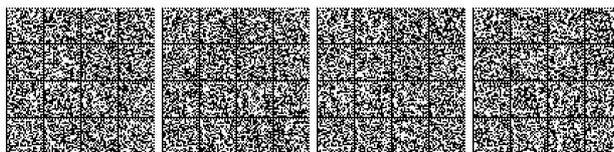
iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'articolo 10 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità *574/2013/R/gas* e s.m.i.;

iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità *574/2013/R/gas* e s.m.i. .

I livelli incrementali offerti da ciascun concorrente sono rappresentati dagli indicatori I_{IRMA}, I_{IRB}, I_{PI} e I_{OD} rispettivamente per i parametri di cui ai precedenti punti i), ii), iii) e iv), definiti come indicato ai commi 2, 3, 4 e 5. Nel caso in cui dalla formule indicate nei commi successivi si ottenga per uno degli indicatori un valore inferiore a zero il valore dell'indicatore è posto convenzionalmente pari a zero, mentre, nel caso in cui si ottenga un valore superiore a 100 l'indicatore è convenzionalmente posto pari a 100.

2. L'indicatore I_{IRMA}, relativo al parametro percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$I_{IRMA} = (L_{E,IRMA} - L_{O,IRMA})/(L_{U,IRMA}-L_{O,IRMA}) \times 100$$

dove:

$L_{O,IRMA}$ è il livello obbligatorio per il parametro considerato, definito dall'Autorità per l'energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell'emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell'anno in cui è effettuata la verifica, se il valore e' stato deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, altrimenti pari al valore dell'ultimo anno, deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara) *(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in tre anni mobili, è considerato nella formula pari a 33,3% per il periodo 2014-2019)*;

$L_{E,IRMA}$ (in sede di gara) è il livello che l'impresa concorrente si impegna a rispettare in ciascun anno del periodo di affidamento per il parametro in esame in tutti gli impianti dell'ambito oggetto di gara (in sede di verifica, è il valore effettivo nell'anno nell'ambito);

$L_{U,IRMA}$ è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione (*70% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019*).

3. L'indicatore I_{IRB}, relativo al parametro percentuale annuo di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$I_{IRB} = (L_{E,IRB} - L_{O,IRB}) /(L_{U,IRB}-L_{O,IRB})) \times 100$$

dove

$L_{O,IRB}$ è il livello obbligatorio per il parametro considerato, definito dall'Autorità per l'energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell'emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell'anno in cui è effettuata la verifica, se il valore e' stato deliberato dall'Autorità prima

della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, altrimenti pari al valore dell'ultimo anno, deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara)

(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, è considerato nella formula pari a 25% per il periodo 2014-2019);

$L_{U,IRB}$ è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione (*50% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019*);

$L_{E,IRB}$ è definito come $L_{E,IRMA}$ per il parametro considerato.

4. L'indicatore I_{PI}, relativo al parametro percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$I_{PI} = (L_{E,PI} - L_{O,PI})/(L_{U,PI} - L_{O,PI}) \times 100$$

dove

$L_{O,PI}$ = *è il livello obbligatorio* per la percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti definito dall'Autorità per l'energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell'emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell'anno in cui è effettuata la verifica, se il valore e' stato deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, altrimenti pari al valore dell'ultimo anno, deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara) *(90% per il periodo 2014-2019)*,

$L_{U,PI}$ è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti (*99% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019*);

$L_{E,PI}$ è definito come $L_{E,IRMA}$ per il parametro considerato.

5. L'indicatore $I_{OD,}$ relativo al parametro numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali, è valutato con la seguente formula:

$$I_{OD} = (L_{E,OD} - L_{O,OD})/ (L_{U,OD} - L_{O,OD}) \times 100$$

dove

$$L_{O,OD} = (\sum NOD_{min,\,i} \times NU_{i,}) / \sum NU_{i})$$

dove

$NOD_{min,\ i}$ *(valore NODmin come valutato nell'articolo 8, comma 8.5 del Testo unico della regolazione di qualità del servizio per il periodo 2014-2019)* è il numero minimo di misure del grado di odorizzazione prescritto dall'Autorità per l'energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nell'anno dell'emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell'anno in cui è effettuata la verifica, se il valore e' stato deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, altrimenti pari al valore dell'ultimo anno, deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara), per lo specifico impianto i di distribuzione appartenente all'ambito oggetto di gara;

NUi è il numero dei clienti dell'impianto di distribuzione i al 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione del bando di gara (o, in sede di verifica, all'anno in cui è effettuata la verifica).

La sommatoria è estesa a tutti gli impianti oggetto di gara.

$L_{U,OD}$ = è il livello utile per il massimo punteggio per il numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali *(pari a 3 x $L_{O,OD}$ per le gare effettuate nel periodo 2014-2019).*

$L_{E,OD}$ è definito come $L_{E,IRMA}$ per il parametro considerato. Sono considerate valide solo le misure eseguite mediante analisi gascromatografica, in campo o tramite un invio di un campione di gas prelevato dall'impianto ad un laboratorio accreditato SINAL.

6. Ad ogni impresa concorrente viene attribuito un punteggio complessivo Psic relativo agli impegni sui sicurezza con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$P_{sic} = I_{sic} \text{ x } P_{max,sic} = (0{,}0015 \text{ x } I_{IRMA} + 0{,}0015 \text{ x } I_{IRB} + 0{,}005 \text{ x } I_{PI} + 0{,}002 \text{ x } I_{OD}) \text{ x } P_{max,sic}$$

dove:

$P_{max,sic}$ = …. è il punteggio massimo attribuito a tale criterio

I_{sic} è il livello complessivo incrementale sugli impegni della sicurezza, rispetto agli obblighi fissati dall'Autorità.

7. L'offerta deve essere accompagnata da una nota sull'organizzazione territoriale del pronto intervento che giustifichi il livello incrementale offerto I_{PI}.

8. Ogni anno del periodo di affidamento il soggetto, di cui all'articolo 2, comma 5 del regolamento sui criteri di gara, verifica il rispetto degli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria sugli indicatori I_{IRMA}, I_{IRB}, I_{PI} e I_{OD} nell'anno precedente. Ai fini della verifica valgono le formule contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 con adeguamento dei valori dei livelli $L_{O,IRMA}$, $L_{O,IRB}$, $L_{O,PI}$ e $L_{O,OD}$ ai valori per l'anno oggetto di verifica deliberati dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara. Per gli anni in cui i valori per l'anno oggetto di verifica non sono stati deliberati prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, si utilizzano i valori dell'ultimo anno deliberati dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara. Nel periodo di affidamento i valori $L_{U,IRMA}$, $L_{U,IRB}$ e $L_{U,PI}$ rimangono invece costanti e pari ai valori fissati in sede di gara. Il valore di $L_{U,OD,}$ pur rimanendo costante nella sua formulazione $L_{U,OD}$= 3 x $L_{O,OD}$ viene adeguato al variare di $L_{O,OD}$.
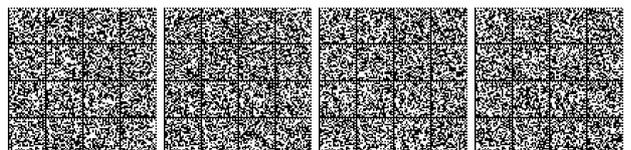
B2 Livelli di qualità offerti dall'impresa, per un punteggio massimo di 5 punti

1. Si prende in considerazione il livello incrementale offerto dall'impresa concorrente in tutti gli impianti di distribuzione dell'ambito per l'intero periodo di regolazione per il seguente parametro di qualità ………., di cui all'articolo …. della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità n.….:… .

L'indicatore relativo al parametro è valutato con la formula seguente, ponendo l'indicatore convenzionalmente pari a zero nel caso in cui dalla formula si ottenga un valore negativo e pari a 100 nel caso in cui si ottenga un valore superiore a 100:

(Caso in cui la stazione appaltante scelga un parametro relativo al tempo di effettuazione di una prestazione per cui la regolazione della qualità prevede un livello specifico di qualità commerciale per il servizio di distribuzione)

$I_Q = (L_{O,Q} – L_{E,Q})/(L_{O,Q}-L_{U,Q})$

dove

$L_{E,Q}$ è il livello che l'impresa concorrente si impegna a rispettare in ciascun anno del periodo di affidamento per il parametro in esame in tutti gli impianti dell'ambito oggetto di gara (in sede di verifica, è il valore effettivo nell'anno ottenuto come media di tutte le prestazioni nell'ambito);

$L_{O,Q}$ è il livello specifico di qualità commerciale previsto dalla regolazione di qualità per il parametro considerato;

$L_{U,Q}$= …. è il livello utile per il massimo punteggio (*stabilito dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore al 50% del livello specifico di qualità commerciale previsto dalla regolazione della qualità vigente al momento dell'emissione del bando di gara)*.

(Caso in cui la stazione appaltante scelga un parametro relativo alla percentuale di prestazioni conformi allo standard per cui la regolazione della qualità prevede un livello generale di qualità commerciale per il servizio di distribuzione)

$I_Q = (L_{E,Q} – L_{G,Q})/(L_{U,Q}-L_{G,Q})$

dove

$L_{E,Q}$ è il livello che l'impresa concorrente si impegna a rispettare in ciascun anno del periodo di affidamento per il parametro in esame in tutti gli impianti dell'ambito oggetto di gara (in sede di verifica, è il valore effettivo nell'anno ottenuto come media di tutte le prestazioni nell'ambito);

$L_{G,Q}$ è il livello generale di qualità commerciale previsto dalla regolazione di qualità per il parametro considerato;

$L_{U,Q}$= …. è il livello utile per il massimo punteggio (*stabilito dalla stazione appaltante, che non può essere superiore al 109% del livello generale di qualità commerciale previsto dalla regolazione della qualità vigente al momento dell'emissione del bando di gara)*.

2. Ad ogni impresa concorrente viene attribuito un punteggio pari a:

$P_Q = I_Q \times P_{max,Q}$

dove

$P_{max,Q}$ è il punteggio massimo attribuibile al criterio sulla qualità.

3. L'offerta deve essere accompagnata da una nota che descrive l'organizzazione dell'impresa, al fine di giustificare il livello incrementale offerto I_Q.

4. Ogni anno del periodo di affidamento il soggetto, di cui all'articolo 2, comma 5 del regolamento sui criteri di gara, verifica il rispetto degli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria sull'indicatore I_Q nell'anno precedente. Ai fini della verifica vale la formula di cui sopra con adeguamento del valore $L_{O,Q}$ al valore vigente nel Testo Unico della regolazione della qualità per l'anno oggetto di verifica, se deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, altrimenti il valore dell'ultimo anno deliberato dall'Autorità prima della data della lettera di invito. Nel periodo di affidamento il valore $L_{U,Q}$ rimane invece costante e pari al valore fissato in sede di gara.

C. Piano di sviluppo degli impianti, 45 punti

Ogni concorrente redige un progetto di dettaglio partendo dai documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di distribuzione nei singoli Comuni dell'ambito territoriale e dai relativi stati di consistenza divisi per proprietario.

Sono oggetto di progetto gli interventi di sviluppo e di ottimizzazione delle reti e degli impianti per l'adeguamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti di distribuzione attuali, ai fini dell'affidabilità e della continuità del servizio, oltre che una loro estensione e potenziamento per far fronte alle nuove utenze acquisibili in funzione dei piani urbanistici dei Comuni, in accordo con quanto identificato nei documenti guida. Gli interventi proposti sono da realizzare nell'arco della durata dell'affidamento.

Il concorrente può, motivando adeguatamente le proprie scelte, ottimizzare quanto previsto dal documento guida e prevedere anche interventi integrativi, evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.

Il progetto deve essere costituito da:

- una relazione tecnica che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi;
- elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi.

Il finanziamento di tutte le opere previste nel piano di sviluppo è a completo carico della società aggiudicataria *(oppure specificare diversamente in caso di finanziamenti pubblici)*

Il piano degli interventi di sviluppo e di mantenimento degli impianti è valutato in base ai seguenti criteri:

a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;

b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento;

c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti;

d. Innovazione tecnologica, adottata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione.

1. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione, per un punteggio massimo di 5 punti

Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 1 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale :

$$P = Pmax \times \sum_{i=1}^{11} I_i / 22$$
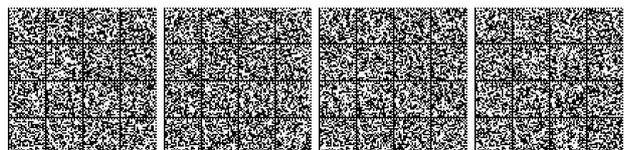
Tab. 1 - Adeguatezza analisi assetto di rete e impianti e relativa documentazione[1]				
N°	Sub – criterio	Indicatore (I_i)		
1	Possesso di procedure aziendali (da allegare) che definiscono le modalità operative del processo di verifica dell'assetto di rete	Si	No	
		2	0	
2	Estensione della verifica di rete: a) sulla media e bassa pressione, b) solo sulla media pressione	a)	b)	
		2	0	
3	Sono state verificate le possibili estensioni di rete previste nei documenti guida?	Tutte	Alcune	Nessuna
		2	1	0
4	Estensione della simulazione nel tempo della verifica di rete: a) la verifica è stata effettuata solo con i consumi attuali; b) anche con i consumi previsti a fine concessione	b)	a)	
		2	0	
5	Estensione della simulazione della verifica di rete a situazioni particolari: a) la verifica è stata effettuata solo in condizioni di normale funzionamento della rete; b) anche in condizioni di emergenza (parzializzazione e/o rotture sui punti di alimentazione della rete o sulla rete di media pressione)	b)	a)	
		2	0	
6	E' stato verificato il corretto dimensionamento delle cabine RE.MI? a) anche con i consumi previsti a fine concessione; b) solo con i consumi attuali c) non è stato verificato	a)	b)	c)
		2	1	0
7	Estensione della verifica del dimensionamento delle cabine RE.MI: a) la verifica è stata effettuata solo in condizioni di normale funzionamento della rete; b) anche in condizioni di emergenza (parzializzazione e/o fuori servizio)	b)	a)	
		2	0	
8	E' stato verificato il corretto dimensionamento dei Gruppi di Riduzione Finali	Si	No	
		2	0	
9	Adeguatezza della relazione illustrativa a descrivere adeguatamente il modello di calcolo e la metodologia utilizzata	Ottima	Sufficiente	Insufficiente
		2	1	0
10	Adeguatezza della relazione e dei documenti progettuali a descrivere i risultati della verifica	Ottima	Sufficiente	Insufficiente
		2	1	0
11	Adeguatezza della presentazione del piano temporale degli interventi in base alle verifiche: a) identifica e giustifica gli elementi significativi e stabilisce un ordine di priorità; b) fa solo un sommario esame	a)	b)	
		2	0	

[1] Riferita a tutti gli impianti oggetto dell'affidamento

C1. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, per un punteggio massimo di….. (*5 - 20*) punti

Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 2 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale:

$$P = Pmax \times \sum_{i=1}^{7} I_i / 25$$

Tab. 2 - Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete e degli impianti					
N°	Sub – criterio	Indicatore (I_i)			
1	Grado di dettaglio del progetto: a) elevato grado di dettaglio equivalente ad un progetto esecutivo b) buon grado di dettaglio equivalente ad un progetto definitivo; c) sufficiente grado di dettaglio equiparabile ad un progetto preliminare; d) insufficiente	A	B	c	d
		5	3	1	0
2	La scelta degli investimenti proposti segue una logica di ottimizzazione tecnico/economica	Accurata	Generica	No	
		4	2	0	
3	Estensione di rete proposte: a) recepisce e ottimizza tutti gli interventi dello studio guida; b) recepisce tutti gli interventi senza ottimizzazione; c) ne recepisce più del 60% (in termini di sviluppo in metri) ; d) ne recepisce meno del 60%	A	B	c	d
		3	2	1	0
4	Le sostituzioni per potenziamento delle rete e dei GRF[2] proposte sono a) attendibili e trovano giustificazioni nei documenti di offerta in particolare nell'analisi di assetto di rete b) solo parzialmente c) no	A	B	c	
		3	1	0	
5	I potenziamenti proposti permettono di migliorare la continuità del servizio in caso di disfunzioni sulla rete (magliature)	Si	No		
		2	0		
6	Le proposte di potenziamento delle cabine RE.MI: a) recepiscono le finalità del progetto dello studio guida, ottimizzandolo e/o integrandolo con proposte condivisibili e adeguatamente giustificate; b) recepiscono quanto previsto nello studio guida; c) sono solo parzialmente giustificate; d) non sono giustificate	A	B	c	d
		4	2	1	0
7	Quantità di rete complessivamente posata per estensione e potenziamento, solo se ritenuta attendibile e giustificata da un'accurata logica di ottimizzazione tecnico/economica nei sub-criteri 2, 3 e 4 (dove: M_{off} sono i metri offerti dal concorrente, qualora gli interventi sono ritenuti giustificati e M_{max} sono i metri offerti dal soggetto che offre la quantità massima con interventi giustificati	$I_7 = 4 \times (M_{off})/M_{max}$			

[2] Per GRF, in questa tabella, si intende un gruppo di riduzione finale della pressione con potenza ≥ 1200 kW con almeno 200 metri di rete di bassa pressione a valle.

C2. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti, per un punteggio massimo di …. *(5 - 20)* **punti**

Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 3 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale:

$$P = Pmax \times \sum_{i=1}^{5} I_i / 12$$

Tab. 3 - Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti				
N°	Sub – criterio	Indicatore (I_i)		
1	Gli interventi di sostituzione proposti per rinnovo della rete hanno: a) adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b) giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente	A	b	C
		4	2	0
2	Gli interventi proposti di rinnovo allacciamenti utenti hanno: a) adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida e in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b) giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente	A	b	C
		2	1	0
3	Gli interventi proposti di rinnovo RE.MI e GRF hanno: a) adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida e in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b) giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente	A	b	C
		2	1	0
4	Gli interventi proposti di rinnovo dei sistemi di protezione catodica hanno: a) adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida e nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti; b) giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente	A	b	C
		2	1	0
5	Quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo rete ed allacciamenti, qualora nei subcriteri 1 e 2 gli interventi sono considerati adeguatamente giustificati, (dove: M_{off} sono i metri offerti dal concorrente, se gli interventi sono ritenuti adeguatamente giustificati, e M_{max} sono i metri massimi offerti ritenuti adeguatamente giustificati)	$I_5=2 \times (M_{off})/M_{max}$		

C3. Innovazione tecnologica, per un punteggio massimo di… *(5 – 10)* **punti**

Il punteggio sarà attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 4 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale:

$$P = Pmax \times \sum_{i=1}^{5} I_i / 12$$

Tab. 4 - Valutazione degli interventi di innovazione tecnologica			
N°	Sub – criterio	Indicatore (I_i)	
1	Numero di impianti telecontrollati[3] offerti (dove: N_{off} è il numero offerto dal concorrente, N_{max} è il numero offerto dal soggetto che offre la quantità massima)	I_1= 3 x ((N_{off}/N_{max})	
2	Numero di sistemi di dosaggio dell'odorizzante ad iniezione o equivalenti in cabine RE.MI offerti (dove: Noff è il numero offerto dal concorrente, Nmax è il numero massimo offerto)	I_2= 3 x ((N_{off}/N_{max})	
3	Programma di messa in protezione catodica delle tubazioni in acciaio in bassa pressione accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione della qualità dall'Autorità per l'energia elettrica e gas: raggiungimento del 95% al 31 dicembre 2013 (anziché 2015)	Si	No
		1	0
4	Numero di sistemi di misurazione in continuo della protezione catodica offerti (dove: N_{off} è il numero offerto dal concorrente, N_{max} è il numero massimo offerto)	I_4= 3 x((N_{off})/N_{max})	
5	Programma di installazione dei misuratori elettronici accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica e gas: raggiungimento del …% al 31 dicembre … (anziché …)	Si	No
		2	0

La Stazione appaltante ha la facoltà di sostituire il valore N_{max}, pari al numero massimo di componenti offerti dalle imprese partecipanti, con un valore soglia prefissato prima della gara, N_{Lim}; per un numero di componenti installati in eccesso di tale valore non si attribuiscono punteggi aggiuntivi.

[3] Ai fini del disciplinare di gara per impianto telecontrollato si intende un impianto con tutte le cabine RE.MI telecontrollate e con un rapporto I_P , definito come rapporto tra il numero di GRF (con potenza $\geq$ 1200 kW e con almeno 200 metri di rete di bassa pressione a valle).con telecontrollo almeno della pressione di ingresso e di uscita e numero totale dei GRF (sempre con potenza $\geq$1200kW e almeno 200 metri di rete di bassa pressione a valle), pari o maggiore di 0,06.
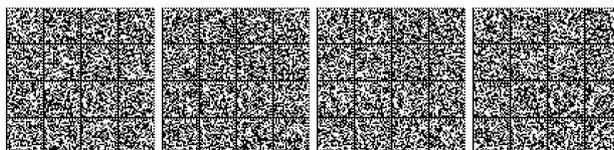
2. Piano industriale e verifica di offerte anomale

L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, dal Piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema del flusso di cassa operativo contenuto nell'allegato B.

Il piano deve essere corredato anche da:

a. Piano degli investimenti

b. Piano degli ammortamenti

c. Una nota illustrativa per dimostrare l'attendibilità delle ipotesi tecnico – economiche e finanziarie in cui risulti quantomeno:

i. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;

ii. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l'attrezzatura materiale e l'equipaggiamento di cui disporrà per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti;

iii. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;

iv. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'art. 9, comma 9, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;

v. la composizione e giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e il valore di rimborso ai gestori uscenti.

vi. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento;

vii. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.

L'allegato B riporta sia lo schema secondo cui andrà redatto il Flusso di cassa operativo sia le istruzioni per la sua redazione, sia informazioni più dettagliate che deve contenere la nota illustrativa.

Le offerte che conducono ad un Tasso di Ritorno Interno (T.I.R), calcolato al netto delle imposte, inferiore al *4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia*.

La Commissione verifica la congruità delle ipotesi a base del Piano industriale e può richiedere giustificazioni.

In particolare la Commissione valuta le eventuali anomalie dei costi di gestione del concorrente, in particolare, qualora i costi di gestione del concorrente siano inferiori inferiori ai valori limite contenuti nell'Allegato B la Commissione procede alla verifica della congruità dell'offerta.

Inoltre la Commissione verifica che la struttura ed i valori del piano industriale siano in accordo con le istruzioni contenute nell'Allegato B, che i ricavi siano congruenti con la regolazione in vigore e che la valutazione degli investimenti unitari non si discosti da quella degli altri concorrenti

Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale e per il procedimento di verifica si applicano le previsioni dell'art. 16 del regolamento sui criteri di gara.

3. Contenuto e presentazione dell'offerta

Presentazione dell'offerta

Le imprese invitate che intendono partecipare alla gara devono far pervenire al seguente indirizzo ……….. entro il termine indicato nella lettera d'invito un unico plico debitamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi esterni, sul quale devono essere indicati i dati del mittente e la seguente dicitura. "**Offerta per l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dell'ambito di …..**".

Il plico deve essere spedito mediante raccomandata A.R. del servizio postale o tramite ditte private specializzate o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo ……

Fa fede la data apposta dall'Ufficio protocollo. Tutti i rischi per il mancato recapito del plico o per la ricezione oltre il termine sono esclusivamente a carico del mittente. Non sono, pertanto, prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato nella lettera d'invito, ancorché spedite in data anteriore, neppure se aggiuntive rispetto ad offerte precedentemente recapitate.

Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate.

Nel plico devono essere inserite tre buste a loro volta debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta deve essere indicato, oltre all'oggetto della gara, il contenuto identificato con le seguenti diciture:

Busta 1 "Documentazione amministrativa"

Busta 2 "Offerta tecnica"

Busta 3 "Offerta economica"

Le tre buste devono contenere la documentazione sotto elencata:

Contenuto della busta 1 "Documentazione amministrativa"

In questa busta devono essere inseriti:

1. **Dichiarazione** in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, successivamente verificabile, e, nel caso di concorrente costituito da riunione di imprese o consorzio, sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiscono la predetta riunione o consorzio, redatta conformemente al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e allegando copia di un documento valido d'identità) attestante:

i. di aver preso visione della lettera d'invito e delle condizioni riportate nel contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale e di accettarle tutte indistintamente, senza alcuna riserva;

ii. di aver preso visione degli elaborati relativi alla consistenza degli impianti e di essersi recata sui luoghi dove deve essere effettuato il servizio, di aver constatato la consistenza degli impianti e del loro stato di efficienza e conservazione (come da certificazione di presa visione rilasciata dall'Ente concedente e allegata alla presente dichiarazione), di aver preso conoscenza delle condizioni locali e contrattuali, nonché di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver giudicato l'affidamento del servizio remunerativo nel suo complesso e tale da consentire l'offerta formulata;

iii. di aver compreso nella determinazione dell'offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori;

iv. di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas e le altre obbligazioni contenute nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale;
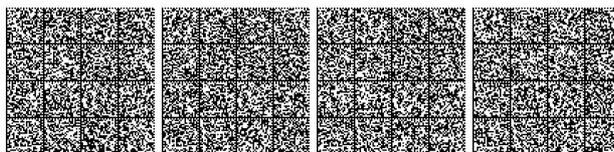
v. di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati indicati nella presente dichiarazione e di quelli contenuti nell'offerta;

vi. che non sono intervenute modificazioni rispetto alle condizioni dichiarate nell'istanza di partecipazione alla gara *(in caso positivo indicare quali)*.

vii. di confermare, essendo noti i soggetti partecipanti alla gara, che non vi sono rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altri soggetti partecipanti alla gara oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; corredando tale dichiarazione dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

2. **Cauzione provvisoria** tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata a garanzia dell'obbligo di stipulare il contratto dell'importo di € …..

3. **Dichiarazione** in lingua italiana, in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con la quale la concessionaria si impegna, salvo espressa rinuncia degli interessati, all'assunzione del personale dipendente delle concessionarie uscenti addetto alla gestione degli impianti e di funzioni centrali, di cui all'elenco allegato al bando di gara, per un numero complessivo di … addetti nel primo anno, e di un numero complessivo di … addetti stimato negli anni successivi, secondo le modalità previste nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale.

4. **Dichiarazione** in lingua italiana, in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle società concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € ….. per il primo anno e la somma stimata di € …. negli anni successivi, allo scadere delle concessioni in essere, a titolo di rimborso, come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara, oltre a subentrare nelle obbligazioni finanziarie del gestore uscente, relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento, o a indennizzare il gestore uscente per la loro estinzione, nonché a subentrare nei contratti pubblici o privati dei gestori uscenti relativi allo svolgimento del servizio e connessi alla proprietà degli impianti. *(In caso di disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il gestore entrante, inserire il valore di riferimento e una dichiarazione in cui il concorrente prende atto dell'esistenza di un contenzioso sulla determinazione del valore di rimborso e della stima massima e minima esplicitata nel bando di gara e si impegna a regolare con il gestore uscente, a risoluzione definitiva del contenzioso, la differenza fra il valore definitivamente accertato per il valore di rimborso e il valore di riferimento esplicitato nel bando di gara)*.

5. **Copia del Contratto di servizio sottoscritta per accettazione** in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

6. Limitatamente **ai raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, la dichiarazione,** sottoscritta nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di tutti i rappresentanti legali del raggruppamento:

i. a costituire un soggetto giuridico unitario, avente la forma di società di capitali, che sottoscriverà il Contratto di servizio;

ii. ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal soggetto di cui al punto *i)*.

Tale dichiarazione deve contenere anche l'impegno della capogruppo di obbligarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e da parte delle mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Per la mandante inoltre la dichiarazione deve contenere anche l'impegno di procedere ad una eventuale cessione della propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario solo dopo che l'aspirante acquirente della partecipazione ha sottoposto al soggetto che gestisce il contratto di servizio la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica non inferiori a quelli che la mandante ha utilizzato, ai fini dei requisiti di partecipazione alla gara.

Contenuto della busta 2 "Offerta tecnica"

In questa busta devono essere inseriti:

1. **I livelli di sicurezza e di qualità offerti,** di cui all'art. 1, lettera B.

2. **Il piano di sviluppo degli impianti,** di cui all'art. 1, lettera C.

Contenuto della busta 3 "offerta economica

In questa busta devono essere inseriti:

1. la **dichiarazione** redatta in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente contenente i valori di cui ai punti A1,A2, A3, A5, A6 e *(eventualmente)* A4;

2. il **Piano industriale** sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.

Ogni pagina dei progetti, degli allegati e delle relazioni deve essere numerata e la prima deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con l'indicazione del numero di pagine di cui si compone il documento.

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari qualora il mandato collettivo non sia stato conferito precedentemente alla presentazione dell'offerta, deve essere presentata una offerta congiunta e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Allegato A al Disciplinare di gara

Elenco Comuni dell'ambito di …..

Codice ISTAT	Comune	Provincia	Data di scadenza della concessione in essere	Data prevista di inizio metanizzazione[6]

[6] Per i Comuni in cui la metanizzazione è oggetto di gara

Allegato B – Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione

Il piano industriale deve contenere il flusso di cassa operativo secondo lo schema B1. La Commissione verifica la congruità del piano proposto anche calcolando il TIR dell'operazione in termini reali. Lo schema e la nota illustrativa devono essere compilati in base alle seguenti istruzioni. In caso di disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il gestore uscente, il valore da considerare nel piano industriale è il valore di riferimento riportato nel bando di gara.

Istruzioni per la compilazione

Numero di punti di riconsegna attivi

Si deve riportare il numero di punti di riconsegna attivi per ogni anno di gestione. Nella nota illustrativa devono essere riportate le considerazioni a base del calcolo; in particolare, devono essere indicati in maniera dettagliata:

a) i nuovi punti di riconsegna attivi dovuti al subentro nella gestione di impianti di distribuzione con scadenza della concessione in vigore successiva alla data del primo affidamento e al tasso di crescita annuo sulla rete esistente;

b) i nuovi punti di riconsegna nelle zone di nuova urbanizzazione o comunque interessate dall'estensione della rete collegati ad interventi di espansione della rete analiticamente indicati nel Piano di sviluppo degli impianti;

c) punti di riconsegna addizionali nel caso in cui l'impresa offra ai punti A3 e A4 dell'offerta economica una estensione di rete maggiore di quanto previsto nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara e quindi non prevedibile analiticamente nel Piano di sviluppo degli impianti.

Il tasso di crescita sulla rete esistente è fissato dalla Stazione appaltante, sulla base dei dati storici degli impianti di distribuzione che costituiscono l'ambito e del grado di penetrazione del servizio (v. Allegato B al bando di gara).

Il tasso di crescita nelle zone di nuova urbanizzazione o interessate dall'estensione della rete di cui alla lettera *b)* è indicato dal concorrente ed è adeguatamente giustificato sulla base dei dati dei residenti già esistenti nelle zone di espansione e dei programmi di sviluppo urbanistico contenuti nel documento guida, in coerenza con il progetto reti presentato in offerta.

L'incremento del numero di punti di riconsegna per estensione di rete successive, non previste nel piano di sviluppo, di cui alla lettera *c)*, deve essere indicato dal concorrente ed essere giustificato in funzione:

1) di quanto già previsto nel Piano di Sviluppo degli Impianti;

2) delle condizioni offerte di cui ai punti A3 e A4 dell'offerta economica;

3) delle indicazioni di sviluppo urbanistico del territorio fornite dalla Stazione Appaltante.

Vincoli ai ricavi (a1)

Si devono riportare tutti i ricavi tariffari (vincoli ai ricavi) provenienti dall'erogazione del servizio di distribuzione e misura relativi agli impianti di distribuzione gestiti nell'ambito, tenendo conto dello sconto tariffario offerto in sede di gara. Per i ricavi dovuti ai costi centralizzati si riporta la quota parte dei vincoli ai ricavi a copertura dei costi centralizzati dell'impresa relativa agli impianti d'ambito in base al numero di punti di riconsegna gestiti nell'ambito rispetto al totale dell'impresa.

Nella voce considerata è inclusa anche la quota parte dovuta alla remunerazione del capitale e di ammortamento di porzioni di impianto di proprietà di altri soggetti differenti dal gestore.

Il calcolo del vincolo dei ricavi è il risultato della somma delle seguenti componenti:

a) costi operativi;

b) costi di capitale e ammortamenti relativi al capitale investito tariffario iniziale, relativo agli impianti acquisiti in gestione; in questa voce è riportato anche l'ammortamento della differenza fra valore di rimborso nel primo periodo e la somma delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

c) costi di capitale e ammortamenti relativi al capitale investito tariffario relativi ad investimenti realizzati nel corso della gestione.

La Stazione appaltante, come indicato nel regolamento sui criteri di gara e nell'Allegato B al bando di gara, fornisce i dati dei costi di capitale e ammortamenti di cui alla lettera b) *precedente con riferimento all'ultimo anno tariffario disponibile, segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario. La stazione appaltante mette a disposizione dei concorrenti su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località o schede similari).*

La Stazione Appaltante fornisce anche il dato sugli investimenti realizzati successivamente alla data di riferimento del capitale investito iniziale, con il medesimo dettaglio per tipologia e località.

La Stazione Appaltante, inoltre, indica nell'Allegato B al "bando di gara" se il capitale investito iniziale è condiviso con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e da questa approvato oppure se viceversa sia potenzialmente suscettibile di subire delle variazioni, specificandone, se disponibili, i motivi e la possibile entità. Tuttavia, le valutazioni sono effettuate in conformità con i dati forniti nell'Allegato B del bando di gara.

Nella nota illustrativa deve essere esplicitato il calcolo dei ricavi tariffari sulla base della metodologia del Testo Unico della regolazione tariffaria emanato dalconto offerto in sede di gara per il criterio A1. Tale metodologia è utilizzata per il calcol'Autorità per l'energia elettrica e il gas e vigente alla data di presentazione dell'offerta e dello slo dei ricavi in tutto il periodo di affidamento, tenendo conto dell'andamento nel tempo del numero di clienti, degli investimenti e dei relativi ammortamenti, unica eccezione è fatta per il recupero di efficienza. Con riguardo alla proiezione dei costi operativi, ai fini del business plan, la valorizzazione deve avvenire ipotizzando che, a partire dall'inizio del periodo regolatorio successivo alla presentazione dell'offerta, il coefficiente di recupero di efficienza (X factor, price *cap)* sia pari a zero, a meno che i valori di tale coefficiente nel periodo regolatorio successivo non siano già definiti dall'Autorità al momento dell'emissione della lettera di invito alla gara.

Il piano deve contenere la valorizzazione, oltre che dell'evoluzione del vincolo ai ricavi, anche del capitale investito tariffario complessivo dell'ambito, distinguendo tra capitale di località e capitale centralizzato.

Ricavi da nuovi allacciamenti (a2)

Si devono riportare i ricavi da nuovi allacciamenti tenendo conto dell'eventuale sconto offerto in sede di gara.

Ai fini del piano industriale, il numero dei nuovi allacciamenti si considera coincidente con l'incremento annuo dei punti di riconsegna attivi contenuti nella voce "Numero dei punti di riconsegna attivi", al netto dei punti di riconsegna addizionali dovuti al subentro nella gestione di impianti di distribuzione con scadenza *ope legis* successiva alla gara.

La valutazione dei contributi per allacciamenti e degli investimenti in nuovi allacciamenti sono quindi determinati facendo riferimento a dei contributi medi unitari e a dei costi di investimento unitari riferiti al singolo punto di riconsegna

Quota annua di contributi pubblici (a3)

Si devono riportare le quote annue rilasciate a conto economico dei contributi pubblici incassati e capitalizzati.

Altri ricavi (a4)

Si devono riportare eventuali altri ricavi che il concorrente prevede di ottenere dall'affidamento, in particolare dalle altre prestazioni ai clienti e dalla loro gestione (quali addebiti diritti fissi, gestione clienti morosi, accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas, verifiche gruppi di misura), esplicitando il valore del ricavo medio unitario per cliente. In tutti i casi devono essere considerati eventuali sconti sui corrispettivi offerti in sede di offerta.

Per semplicità e per maggiore uniformità dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a … *(stabilito dalla Stazione appaltante sulla base dei dati resi noti dai gestori uscenti)* e su cui ciascun concorrente dovrà applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a …, *(qualora)* non previste nel criterio A2 dell'offerta economica e a cui non si applica quindi lo sconto offerto.

Il piano deve dare rappresentazione dei ricavi generati dalle attività tipiche della distribuzione, ossia le attività che sono remunerate dalla tariffa di distribuzione e misura, denominate "Servizio Principale", e quelle denominate "Accessorie e Opzionali" come previste dal distributore nel proprio Codice di Rete redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera AEEG n. 108/06 e sue modificazioni o di quelle oggetto di offerta di gara.

Il piano non deve contemplare invece quelle voci di ricavo (e dunque anche i costi correlati) che si riferiscono ad attività che, pure se poste in capo al distributore da disposizioni degli enti di regolazione, sono riferite ad obblighi imposti da meccanismi di incentivazione e penale, aventi per lo più riferimento all'intera attività aziendale, e quindi senza specifici riferimenti all'attività svolta nel singolo ambito oggetto della gara.

A titolo esemplificativo, non possono essere comprese le seguenti voci di ricavo:

– ricavi connessi ai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza (premi/penalità) del servizio di distribuzione del gas naturale, stabiliti dall'Autorità ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 120/08 (vedi considerazioni per la voce "costi esterni di gestione/altri costi");

– ricavi connessi agli obblighi di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico stabiliti dal decreto ministeriale. 20.07.2004 e sue modificazioni e dai corrispondenti provvedimenti dell'Autorità.

Come norma, qualora una voce di ricavo è esposta nel piano è vincolante che sia esposta anche la corrispondente voce di costo.

Costi lavoro personale (b1)

Si devono riportare i costi che si prevede di sostenere per il personale, sia per gli addetti alla gestione degli impianti sia per il personale di funzione centrale attribuibili agli impianti in gestione. La nota illustrativa deve giustificare dettagliatamente tale valore, riportando il numero di addetti, divisi fra gestione degli impianti e funzioni centrali, per questi ultimi deve essere evidenziata la ripartizione fra le varie funzioni ed eventuali sinergie con la gestione di impianti di altri ambiti. Inoltre la nota deve evidenziare il costo medio annuo degli addetti della gestione degli impianti e il costo medio del personale delle funzioni centrali e riportare l'eventuale ipotesi di incremento annuo di tale costo medio. Occorre anche evidenziare per quali funzioni si intende ricorrere a personale esterno. Inoltre la nota deve evidenziare i costi del personale e la modalità di calcolo, correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti.

Costi materiali (b2)

Il concorrente deve riportare i costi che prevede di sostenere per l'acquisto dei materiali, giustificandoli nella nota illustrativa, riportando anche l'attrezzatura e l'equipaggiamento che disporrà per l'esecuzione del servizio.

Costi remunerazione capitale proprietari (b3)

Si devono riportare i costi per la remunerazione del capitale investito netto ai proprietari di porzioni di rete, differenti dal gestore medesimo. La nota illustrativa deve riportare i dettagli del calcolo suddivisi per proprietario ed impianto, in base anche al progressivo subentro nella gestione degli impianti con scadenza successiva al primo affidamento. Il tasso di remunerazione è supposto costante in tutto il periodo dell'affidamento e pari al valore stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella regolazione vigente all'atto della presentazione dell'offerta.

Costi esterni di gestione/Altri costi (b4)

Si devono riportare i costi esterni di gestione e tutti gli altri costi, differenti dai costi lavoro personale (b1), costi materiali (b2) e costi remunerazione capitale proprietari (b3), che sono residuali a conto economico, con le eccezioni successivamente citate, e che si prevede di sostenere in funzione di quanto presentato in offerta, inclusi i costi per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributori, offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica e i costi a favore degli Enti locali concedenti relativi alla percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, offerti in sede di gara al punto A5 dell'offerta economica.

Gli altri costi comprendono anche gli accantonamenti a fondi costituiti a vario titolo afferenti alla gestione dell'attività di distribuzione.

Sono esclusi i costi per interventi di efficienza energetica in ottemperanza degli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e s.m.i. e altri costi di attività per cui non è stata considerata la corrispondente voce di ricavo in conformità con le motivazioni contenute nelle considerazioni della voce "altri ricavi".

Relativamente ai costi (e agli investimenti) connessi ai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza (premi/penalità) del servizio di distribuzione del gas naturale, stabiliti dall'Autorità ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 120/08, si considerano solo i costi (e gli investimenti) relativi al periodo per cui l'Autorità ha fissato i livelli obiettivo e di riferimento e di entità tale da essere in una condizione neutra (ricavo 0) per il distributore ai fini del meccanismo di premi e penali.

Nella nota illustrativa occorre giustificare i costi esterni di gestione/altri costi, evidenziando, tra l'altro, quelli a favore della stazione appaltante e degli Enti locali concedenti ed i costi dei servizi di funzioni centrali e di gestione locale appaltati. Per questi ultimi occorre evidenziare anche il costo medio del personale, oltre a dare indicazione del numero di personale equivalente, diviso fra quello con compito di funzione centrale e quello di gestione operativa.

Considerazioni per il complesso dei costi lavoro personale (b1), costi materiali (b2) e costi esterni di gestione/altri costi (b4)

I valori di costo di cui alle voci b1, b2 e b4, indicati nel Piano devono nel complesso coprire:

1) tutti i costi direttamente attribuibili alla gestione del servizio di distribuzione oggetto di gara;

2) la quota parte dei costi aziendali condivisi con le altre attività di gestione del servizio di distribuzione attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di distribuzione nell'ambito oggetto di gara;

3) la quota parte dei costi generali aziendali attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di distribuzione oggetto di gara.

I costi di cui ai numeri 1) e 2) dovranno comprendere, tra l'altro:

1. costi per il servizio principale di cui all'art. 3.1 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., in particolare costi per le seguenti attività:

a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici;

b) gestione tecnica degli impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo;

c) ricerca ed eliminazione dispersioni;
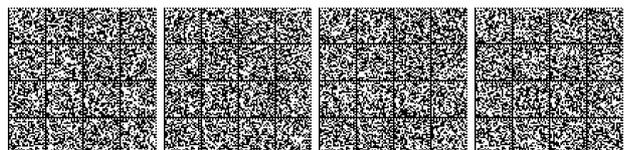
d) protezione catodica delle condotte in acciaio;

e) odorizzazione del gas e suo controllo;

f) condizionamento del gas;

g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas;

h) misura del gas ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna;

i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art. 17 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati;

j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione;

k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switching);

l) ogni altra attività prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04 e s.m.i., n. 168/04 e s.m.i., n. 10/07 e s.m.i., n. 157/07 e s.m.i., ARG/gas n. 120/08 e s.m.i. (RQDG), ARG/gas n. 159/08 e s.m.i. (RTDG), ARG/gas n. 88/09, ARG/gas n. 119/09.

2. Costi per prestazioni accessorie indicate all'art. 3.2 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i.:

a) esecuzione di lavori semplici (al netto delle relative quote capitalizzate);

b) esecuzione di lavori complessi (al netto delle relative quote capitalizzate);

c) attivazione della fornitura;

d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;

e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;

g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;

h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale;

i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale;

j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto;

k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e s.m.i.;

l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni.

3. Costi per prestazioni opzionali indicate all'art. 3.1 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., relativi ad ogni altra prestazione, richiesta da soggetti terzi, connessa all'esercizio del servizio di distribuzione. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

a. manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale;

b. attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.

4. Costi per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributori, offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica

5. Costi a favore degli Enti locali relativi alla percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, offerti in sede di gara al punto A5 dell'offerta economica

Con riguardo ai costi, di cui ai numeri 1) e 2), deve essere fornita una esauriente descrizione delle loro modalità di stima, in relazione anche alle caratteristiche dell'offerta ed agli obblighi di trasferimento del personale da parte del gestore uscente.

I costi di cui al punto 3), data l'oggettiva maggiore discrezionalità di stima e al fine di rendere omogenei e confrontabili i piani presentati dai vari concorrenti, si assumono convenzionalmente pari al 30% della componente tariffaria di distribuzione e misura a copertura dei costi operativi per lo specifico operatore. Tuttavia, qualora l'operatore prima della gara serva un numero di clienti inferiore a quello dell'ambito di gara, la componente tariffaria dei costi operativi è assunta pari a quella di un operatore con lo stesso numero di clienti dell'ambito oggetto di gara e densità di clienti del medesimo ambito.

In alternativa al valore convenzionale, qualora vi siano valide giustificazioni, per i costi di cui al punto 3) si può utilizzare un valore inferiore purché la somma di tutti costi (punto1, punto 2 e punto 3 e voci b1, b2 e b4) dia luogo ad un costo medio per cliente che non sia inferiore al valore medio del costo complessivo per cliente per le voci b1, b2 e b4), che risulta dai documenti dell'unbundling contabile inviati all'Autorità, relativi ai due anni precedenti la presentazione dell'offerta, con un miglioramento di efficienza annuale non superiore al valore di price cap fissato dall'Autorità per lo specifico anno.

La Commissione procede alla verifica di anomalia qualora:

1. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 risulti inferiore al valore medio del costo complessivo per cliente per le voci b1, b2 e b4), che risulta dai documenti dell'unbundling contabile inviati all'Autorità, relativi ai due anni precedenti la presentazione dell'offerta con un miglioramento di efficienza annuale non superiore al valore di price cap fissato dall'Autorità per lo specifico anno.

2. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 risulti in un costo complessivo per cliente inferiore al …. % (90% o altro valore fissato dalla Stazione appaltante) rispetto alla somma del valore della componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, misura e loro commercializzazione, per un operatore di dimensione del proponente e per una densità di clientela dell'ambito oggetto di gara, e la componente unitaria (per cliente) degli "altri ricavi".

In ambiti particolari, quali quelli in cui la stragrande maggioranza dei clienti (es. 70-80%) è in località montane (es. 70-80%) o lagunari, la Stazione appaltante può aggiungere come criterio di verifica dell'anomalia il caso in cui il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 da un concorrente è inferiore ad un valore prefissato di scostamento massimo rispetto alla media dei costi di tutti i concorrenti alla gara.

Ammortamenti (D)

Si devono riportare le quote di ammortamento annuo degli investimenti effettuati, distinguendo fra ammortamenti di investimenti immateriali e ammortamenti di investimenti materiali. In allegato si deve riportare il piano di ammortamento degli investimenti.

Le quote indicate devono essere coerenti con i valori di investimento offerti o previsti nell'ambito della procedura di gara e con i coefficienti di ammortamento previsti dalle normative civilistica e fiscale vigenti.

Imposte (F)

Si deve riportare il valore delle imposte IRAP e IRES.

Il piano deve dettagliare il calcolo della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Investimenti materiali (H1)
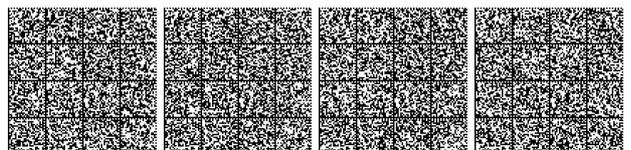
Deve essere riportato il valore degli investimenti eseguiti a carico del gestore e iscritti nel capitale investito del gestore. Deve essere allegato un prospetto degli investimenti a carico del gestore, evidenziando gli investimenti per manutenzione straordinaria, sostituzione e potenziamento di porzioni di impianto. Il prospetto deve contenere l'indicazione dei tempi di realizzazione degli investimenti e gli importi.

Inoltre il piano industriale deve prevedere gli investimenti nel periodo di gestione, non individuabili puntualmente al momento della gara, ma "fisiologicamente" prevedibili, quali gli investimenti per nuovi allacci e per estensioni successive delle reti di distribuzione di cui ai punti A3 e A4 dell'offerta economica, e investimenti a seguito di guasti.

Per ragioni di uniformità, ai fini del piano industriale, questi investimenti devono essere così individuati:

1. Gli investimenti per nuovi allacciamenti sono convenzionalmente stimati considerando:

a. il numero degli allacciamenti pari al numero utilizzato nella voce a2;

b. il costo unitario del singolo allaccio, comprensivo del misuratore e dei relativi accessori, è determinato in base alle caratteristiche fisiche medie degli allacciamenti rilevabili nei comuni costituenti l'ambito (lunghezza media interrata, incidenza della presa per singolo PDR, lunghezza media aerea, indicate nell'Allegato B al bando di gara)

2. Gli investimenti per estensioni successivi della rete di distribuzione, in base ai punti A3 e A4 dell'offerta economica, non previste nel piano di sviluppo, sono convenzionalmente stimati considerando:

a. una lunghezza di rete posata annualmente pari al prodotto del numero dei punti di riconsegna aggiuntivi determinato annualmente per tale estensione (lettera c della voce numero di punti di riconsegna attivi) per i metri di rete offerti dal concorrente ai punti A3 e A4 dell'offerta economica;

b. un costo unitario per metro di rete pari al costo medio per le opere di estensione di rete decritte nel Piano di sviluppo degli impianti presentato.

3. Gli investimenti "fisiologicamente" prevedibili nel periodo di gestione correlati ai guasti sono convenzionalmente stimati considerando la numerosità dei guasti in base alla precedente esperienza, opportunamente corretta in base agli investimenti di sostituzione previsti nel piano, e un costo medio unitario per tipologia di impianto interessato.

Investimenti immateriali (H2)

Deve essere riportato il valore degli investimenti immateriali ivi compresi gli investimenti funzionali all'acquisizione della concessione, che sono costituite dalle seguenti voci:

– la differenza fra i valori di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni valutate in base alla regolazione tariffaria. I valori di rimborso sono valutati nel primo periodo in base all'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'art. 5 del regolamento sui criteri di gara e sulla valutazione dell'offerta e, a regime, in base all'art. 6 del suddetto decreto. La nota illustrativa deve giustificare il valore per tale voce ripartendolo fra i vari impianti.

– le spese di gara quali:

• Spese previste nel disciplinare di gara a copertura degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e degli Enti locali concedenti, ivi inclusi i costi della Commissione di gara e per lo studio guida;

• Spese per la stipula del contratto di servizio;

• Spese per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva.

Nella voce investimenti immateriali devono essere compresi gli eventuali investimenti per interventi di efficienza energetica, addizionali agli obblighi del distributore, offerti in sede di gara, di cui al punto A6 dell'offerta economica. Non vengono invece riportati eventuali investimenti per interventi di efficienza energetica per soddisfare gli obblighi del distributore di cui al decreto interministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni. Deve essere allegata una nota giustificativa che evidenzi i titoli di efficienza energetica addizionali annualmente previsti in base al punto A6 dell'offerta economica, evidenziando la quantità di gas distribuita, gli obblighi di cui al decreto interministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, i titoli di efficienza addizionali offerti, .gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi addizionali. Per gli anni in cui non sono stati fissati obiettivi nazionali, si assume per uniformità un obiettivo costante pari a quello dell'ultimo anno disponibile.

La nota illustrativa deve riportare la giustificazione del valore complessivo per le spese di gara come per gli altri investimenti immateriali.

Valore residuo impianti (H3)

Si deve riportare, nell'ultimo anno di affidamento, il valore residuo degli impianti oggetto di rimborso calcolato in base all'art. 6 del regolamento sui criteri di gara. Nella nota illustrativa deve essere riportato il dettaglio del calcolo.

Capitale circolante (I1, I2)

La nota illustrativa deve contenere le ipotesi a base della stima delle voci I1 e I2 del prospetto.

In particolare nella nota illustrativa dovranno essere evidenziati a supporto dei valori indicati alle voci I1 e I2 del prospetto Schema B1 – Flusso di cassa:

- tempi medi di incasso per la fatturazione del vettoriamento gas;

- tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE;

- tempi medi di incasso delle altre tipologie di ricavi distinguendo le singole fattispecie già elencate alla voce "Altri ricavi";

- tempi medi di pagamento dei fornitori;

- tempi medi di pagamento di altri soggetti/Enti pubblici (quali Amministrazioni concedenti, Erario e altri Enti pubblici, ecc.);

- risconti/ratei;

- gestione magazzino

I tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE devono essere coerenti con quanto previsto dalla regolazione tariffaria vigente al momento della gara.

Gli altri tempi medi devono essere coerenti con gli standard aziendali comprovati da documenti contrattuali o di bilancio degli ultimi due anni (da rendere disponibili alla Commissione su eventuale richiesta di verifica della medesima Commissione).

La Commissione richiede la verifica qualora il valore del capitale circolante è superiore al valore previsto a base della regolazione tariffaria vigente al momento della gara *(per il periodo fino al 2012 per valori superiori a 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde).*

La stazione appaltante può specificare i tempi di pagamento degli oneri previsti alle Amministrazioni concedenti.

In ogni caso la somma dei flussi di cassa annui generati dalle variazioni del capitale circolante, nell'arco del periodo di piano devono annullarsi.

Finanziamenti

La nota illustrativa deve riportare gli strumenti finanziari che l'impresa intende utilizzare per realizzare gli investimenti ed in caso di accensione dei mutui il relativo piano di restituzione.
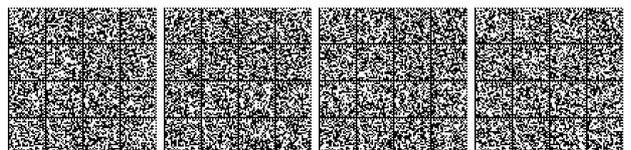
Schema B1 - Flusso di cassa

Annualità	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Numero di punti di riconsegna attivi												
a 1 - Vincoli ai ricavi												
a 2 - Ricavi da nuovi allacciamenti												
a3 – Quota annua contributi pubblici												
a 4 - Altri ricavi												
A -Totale ricavi												
b 1 - Costi lavoro personale												
b 2 - Costi materiali												
b 3 - Costi remunerazione capitale proprietari												
b 4 - Costi esterni di gestione/altri costi												
B - Costi di gestione												
C - Margine operativo lordo (A-B)												
d1 – Ammortamenti di beni materiali												
d2 – Ammortamenti immateriali												
D- Ammortamenti												
E - Margine operativo netto (C- D)												
F – Imposte												
G - Risultato operativo al netto delle imposte (E-F)												
H1- Totale investimenti materiali												
H2- Totale investimenti immateriali												
H3 - valore residuo impianti												
H Voci attinenti il Patrimonio (H3 - H1-H2)												
I1 - capitale circolante												
I2- Variazione capitale circolante												
L - Flusso di cassa operativo (G +D +H -I2)												
M - VAN (4%)												
N – TIR												

15G00120

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 16 luglio 2015, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale (venticinquesimo e quarto scrutinio);

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale (secondo scrutinio).

La Presidente della Camera dei deputati
LAURA BOLDRINI

15A05515

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2015.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Domenico Fichera, dal viceprefetto aggiunto dott. Salvatore Tartaro e dal dirigente di II fascia dott.ssa Rosalia Eleonora Presti;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015
Interno, foglio n. 1439

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014 per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dello scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Palermo nella relazione del 21 maggio 2015, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, l'avviata azione di riorganizzazione e di risanamento dell'istituzione locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, nella riunione del 21 maggio 2015 nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte al necessario ripristino della legalità ed a garantire il regolare andamento dei servizi, sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, per dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'organo di gestione straordinaria, fin dal suo insediamento, avvalendosi anche del supporto di alcune unità di personale assegnate in posizione di comando ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha avviato una generale attività di programmazione e riassetto organizzativo che ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente l'ingerenza della criminalità, intervenendo sulle molteplici situazioni di criticità emerse in sede di accesso ispettivo.

In tal senso sono state poste in essere significative iniziative volte ad una generale riorganizzazione dell'apparato amministrativo attraverso la revisione e la razionalizzazione del modello organizzativo, implementando processi finalizzati ad assicurare una più efficiente gestione delle risorse umane ed una connessa attività di indirizzo e controllo, con l'obiettivo di evitare futuri condizionamenti esterni da parte della locale criminalità.

Particolarmente significativi sono stati gli interventi, alcuni dei quali tuttora in itinere, disposti per assicurare il rispetto del principio di legalità nelle procedure di appalto dei lavori e di gestione dei servizi pubblici, segnatamente per quanto attiene al rispetto della normativa antimafia e dei protocolli di legalità.

La richiesta di proroga del mandato straordinario è altresì fondata sulla necessità di portare a termine gli interventi intrapresi nel settore urbanistico-edilizio che risente notevolmente della carenza di una pregressa programmazione e di una mancata azione di vigilanza e controllo.

L'attività dell'organo di gestione straordinaria - finalizzata al contrasto del fenomeno, particolarmente diffuso, dell'abusivismo edilizio, attraverso la verifica e l'accertamento degli abusi - è tuttora rivolta a definire le procedure di demolizione.

È stata inoltre avviata una capillare attività di controllo per verificare che i beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati dall'amministrazione comunale vengano effettivamente utilizzati per le finalità sociali stabilite al momento della loro destinazione.

La fruizione di tali beni da parte della collettività costituisce, infatti, un importante segnale della presenza dello Stato e del valore di un'azione amministrativa improntata al rispetto dei principi di legalità.

Nel settore dei servizi sociali devono essere completati, da parte della commissione straordinaria, alcuni progetti di intervento in favore di nuclei familiari con grave rischio di marginalità sociale e di sostegno ai disabili e agli anziani.

Deve inoltre essere portato a compimento il programma «cantieri di servizio», finanziato con fondi regionali, che prevede lo svolgimento di attività lavorative da parte di soggetti in condizioni di disagio socio-economico.

Un ulteriore settore di fondamentale importanza sul quale si è concentrata l'opera della commissione straordinaria, è quello dei tributi e delle entrate comunali. In tale ambito, sono state poste in essere una serie di procedure di recupero dei crediti tributari ed extratributari dovuti dai contribuenti morosi.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2015.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Ricadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace, dal viceprefetto aggiunto dott. Antonio Gullì e dal funzionario economico finanziario dott. Gino Rotella;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Roma, 16 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015
Interno, foglio n. 1438

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha proficuamente avviato il risanamento amministrativo, nell'ottica di porre rimedio alla grave situazione in atto nell'ente, permeabile ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Vibo Valentia con relazione del 22 maggio 2015, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, l'avviata azione di riorganizzazione e di risanamento dell'istituzione locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi in corso sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia del 13 maggio 2015, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, durante la quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione — che si è avvalsa del supporto di un funzionario assegnato in posizione di comando, ai sensi dell'art. 145 del citato decreto legislativo n. 267/2000 — ha riguardato, innanzitutto, le criticità evidenziate nella relazione ministeriale, parte integrante del decreto presidenziale di scioglimento del civico consesso, con particolare riferimento a quelle che si erano manifestate nel settore dei lavori pubblici.

Sono tuttora in corso di svolgimento i lavori del polo museale «MU.RI», quelli di ristrutturazione del palazzo dei congressi, nonché quelli per la realizzazione del centro di aggregazione giovanile.

In materia di edilizia scolastica sono state reperite importanti risorse per finanziare l'ampliamento degli edifici scolastici siti nel centro cittadino e nella frazione Santa Domenica.

Il completamento delle attività avviate in tale settore risulta essenziale per assicurare una corretta utilizzazione delle risorse pubbliche ed evitare l'insorgere di possibili manovre speculative della criminalità organizzata, i cui segnali di attività sono ancora presenti sul territorio.

Risulta, altresì, necessario consentire alla commissione di perfezionare le procedure avviate per l'attivazione dei contributi regionali destinati alla realizzazione di importanti opere, quali ad esempio la manutenzione dell'intero sistema di depurazione del territorio comunale, che contribuiranno allo sviluppo di quel territorio.

Per quanto attiene al settore della protezione civile, la commissione ha ripreso l'*iter* istruttorio per la redazione del piano, che era stata sospesa, allo scopo di dotare l'ente di uno strumento in grado di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi naturali o connessi all'attività dell'uomo.

La richiesta di proroga del mandato straordinario è altresì fondata sulla necessità di portare a termine gli interventi intrapresi nel settore urbanistico-edilizio, che risente notevolmente della carenza di una pregressa programmazione.

In tale ambito, le direttrici su cui si è mossa l'azione dell'organo di gestione straordinaria sono prevalentemente due: la definizione del piano urbanistico comunale ed il contrasto al fenomeno, particolarmente diffuso, dell'abusivismo edilizio.

Per quanto attiene al primo aspetto, è stato avviato il riesame delle procedure amministrative volte all'adozione del piano strutturale associato, in relazione al quale il comune di Ricadi è ente capofila.

L'*iter* procedimentale per l'adozione del piano deve necessariamente proseguire a cura degli stessi soggetti che hanno avviato l'opera di risanamento, per garantire un'efficace gestione del territorio e del paesaggio — principale risorsa del comune e patrimonio della collettività locale — attraverso una pianificazione in grado di valorizzare l'ambiente, garantendo la sicurezza dei luoghi e prevenendo, nel contempo, il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Quanto alla vigilanza sugli abusi, l'organo di gestione straordinaria ha disposto una puntuale verifica in ambito comunale, allo scopo di adottare provvedimenti di revoca dei permessi a costruire non conformi alla disciplina urbanistica.

La commissione ha avviato, inoltre, in materia finanziaria, alcune iniziative finalizzate a creare un ordinato sistema di contabilità, ispirato a principi di trasparenza e corretta gestione ed al rafforzamento delle connesse attività di riduzione dell'evasione tributaria, attraverso il recupero dei crediti, disposto al termine di una complessa attività di accertamento, cui è seguita l'emissione di provvedimenti di ingiunzione e l'avvio di conseguenti atti di pignoramento nei confronti degli utenti morosi.

Gli interventi della commissione sono anche finalizzati ad evitare ulteriori tentativi di condizionamento e compromissione della cosa pubblica ed il loro completamento produrrà considerevoli benefici per l'attività amministrativa, garantendo maggiori introiti da destinare ai servizi per la collettività.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 giugno 2015.

Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale – PerFormat» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Albenga - fraz. Bastia - (Savona) un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-

lizzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con il quale la «Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale – PerFormat» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Navacchio di Cascina, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Catania;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale – PerFormat» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Albenga - fraz. di Bastia - (Savona) – Via Magg. Enrico, 19 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 3 dicembre 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 28 aprile 2015 trasmessa con nota prot. 965 del 6 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale – PerFormat» è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Albenga - fraz. di Bastia - (Savona) – Via Magg. Enrico, 19 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A05336

DECRETO 15 giugno 2015.

Autorizzazione alla «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individua-

to gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 con il quale l'Istituto «O.M. - Associazione per la medicina e la psicologia umanistica – Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 26 aprile 2006 di autorizzazione a cambiare la denominazione in «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale»;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede ulteriore autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da Via Manzotti, 10 a Via Montalbino, 7;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 28 aprile 2015 trasmessa con nota prot. 965 del 6 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale» abilitata con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Manzotti, 10 a Via Montalbino, 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A05337

DECRETO 24 giugno 2015.

Ripartizione, per l'anno 2015, dei finanziamenti a favore delle regioni a statuto speciale per l'erogazione di borse di studio per gli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore. (Decreto n. 594).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Visto il d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il d.l.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il d.P.C.M. 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il d.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato d.P.C.M. che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di £. 250 miliardi, s'intendono modificate, con apposito provvedimento del Direttore generale del competente ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Visto il d.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca";

Visto il d.l. n. 78 del 2010 convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122 e in particolare l'art. 14, comma 2 che ha previsto un taglio delle risorse spettanti alle Regioni a Statuto ordinario;

Vista la nota prot. 4771 del 20/03/2015 con la quale l'Istituto nazionale di statistica, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale in data 13/03/2015 prot. n. 1771, invia la tabella aggiornata ai dati di reddito 2012 (Indagine Eu-Silc 2013);

Vista la nota prot. A00GRT/65766/S.050 del 16 marzo 2015 dell' Assessore Scuola, Formazione, Ricerca e Università, Giunta regionale regione Toscana con la quale, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale in data 13/03/2015 n. 1770, viene condivisa l'esigenza di utilizzare le medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti annualità;

Vista la nota prot. 1102 del 26/03/2015 del Servizio Statistico-Direzione generale per i contratti, gli acquisti e

per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero con la quale, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale prot. n. 1769 del 13/03/2015, vengono trasmessi i dati aggiornati degli studenti per l'anno scolastico 2013/2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 concernente le "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2014 n. 101094, recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017", che ha appostato per l'anno finanziario 2015, nel capitolo 3044 del citato Ministero, la somma di € 14.385.104;

Considerato che con nota in data 13 febbraio 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle pubbliche Amministrazioni, ha comunicato che sul predetto capitolo lo stanziamento di competenza per l'anno 2015 è pari ad € 14.385.104;

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni a statuto speciale, per l'anno 2015 della somma complessiva di € 14.385.104 per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, è definita secondo l'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2015

Il direttore generale: BODA

TABELLA A

Piano di riparto - per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano - dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.				
REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	d=c/ctot*dtot
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9,6	15.060	1.446	77.385
Friuli-Venezia Giulia	11,0	130.769	14.385	769.946
Sicilia	33,9	671.118	227.509	12.177.591
Sardegna	13,7	185.487	25.412	1.360.181
		1.002.434	268.751	14.385.104

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2013

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2013/14

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

15A05316
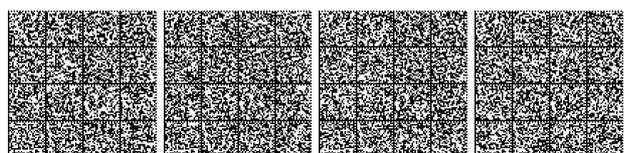
DECRETO 8 luglio 2015.

Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - Triennio 2015-2017. (Decreto n. 1523).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita «legge 113/91»);

Considerato che l'art. 1 comma 1 della medesima legge 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: «contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge», «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati»;

Visto in particolare l'art. 1 comma 3 della predetta legge che disciplina le modalità di accesso ad un contributo triennale di funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, previo inserimento in una tabella da emanarsi con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'art. 2-*quater* della legge e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il DM 4 giugno 2013, n. 430, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo della tabella triennale per il periodo 2012-2014;

Ritenuto pertanto di dover provvedere al rinnovo della tabella triennale per il triennio 2015-2017 con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge 113/1991;

Visto il DPCM dell'11 febbraio 2014 n. 98 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

VISTI i DD.MM. n. 138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21.5.2015, con i quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2-*quater* della predetta legge 113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;

Visto il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della richiamata legge n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2014 pari € 10.172.798,00, prevedendo la quota di € 6.500.000 per il finanziamento dell'annualità 2014 degli enti inseriti nella tabella triennale di cui al DM 4 giugno 2013 n. 430;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Vista la nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con la quale è stata richiesta la conservazione in bilancio della somma di € 252.918,30 che residua dallo stanziamento complessivo di € 6.500.000,00 riservato con il predetto decreto n. 579/2014 alla terza ed ultima annualità della tabella triennale 2012-2014;

Vista la nota dell'Ufficio centrale del bilancio presso il MIUR, Ufficio IV, prot. 1103 del 29 gennaio 2015 dalla quale risulta la registrazione della conservazione dei fondi 2014 pari ad € 252.918,30, a valere sul Cap.7230/5, richiesta con la citata nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014;

Considerata l'opportunità di utilizzare i predetti fondi ancora disponibili per la tabella triennale, provenienti dall'esercizio finanziario 2014, congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2015;

Visto il decreto ministeriale prot. 277 del 13 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 2015, Reg. 1-3017, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 2-*bis* della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2015 (pari € 9.028.092) tra i predetti strumenti di intervento:

€ 6.013.092 per il finanziamento della prima annualità della tabella triennale 2015-2017 di cui all'art. 1, comma 3 della legge 113/1991;

€ 1.000.000 per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991;

€ 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'art. 2-*ter* della legge n. 113/1991;

€ 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico;

Considerato che le risorse disponibili per il finanziamento triennale di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991 ammontano a complessivi € 6.266.010,30;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991, è adottato il presente bando pubblico recante regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi per il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita tabella triennale 2015-2017, nonché i criteri di selezione.

2. Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 113/1991.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti ammissibili

1. Possono accedere ad un finanziamento triennale di funzionamento, previo inserimento in apposita tabella triennale, enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 113/1991, abbiano i seguenti requisiti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale ed immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.

Art. 3.

Documentazione richiesta

1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere corredate della seguente documentazione:

a) Statuto;

b) relazione analitica sull'attività svolta nel triennio 2012-2014;

c) programma di attività e impegni programmati per il periodo di validità della tabella triennale, che riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art. 6;

d) bilancio preventivo 2015 e consuntivi dell'ultimo triennio;

e) indirizzo del sito web del soggetto proponente in cui sono riportate le attività svolte;

f) illustrazione della struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio, e relative qualifiche, eventuali collaboratori esterni, consistenza del patrimonio didattico, scientifico e dotazione strumentale scientifico-multimediale;

g) indicazione dei costi di funzionamento da sostenere per l'esercizio finanziario 2015 e nel biennio successivo, evidenziando tra l'altro in modo specifico i costi connessi alle attività di divulgazione scientifica coerenti con le finalità della legge;

h) dichiarazione sull'esistenza o meno di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato di cui risulti beneficiario l'ente proponente al momento della presentazione della domanda.

Art. 4.

Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo

1. Per il finanziamento delle domande di cui al precedente art. 1, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 6.266.010,30.

2. I finanziamenti verranno assegnati nel rispetto degli esiti delle graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento connessi ad attività coerenti con le finalità della legge n. 113/1991 così come desunti dalla documentazione di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale, in unica soluzione, previa presentazione, entro il mese di maggio successivo a quello di riferimento del consuntivo, di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'annualità di riferimento del contributo e sulla programmazione dell'anno successivo, corredate dal bilancio consuntivo della medesima annualità, dalla documentazione contabile delle spese sostenute, e sentito il Comitato di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991.

2. È possibile richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo riconosciuto entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo.

3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, il saldo del contributo dovuto sarà erogato, secondo le modalità indicate al comma 1.

4. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca dei contributi assegnati e recupero delle somme erogate, oltre ogni eventuale somma a titolo risarcitorio, e all'esclusione del soggetto dalla tabella triennale cui si riferisce il presente decreto e per la successiva triennalità.

5. Nel caso in cui l'importo rendicontato o accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo di funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del MIUR sarà ricalcolato nella misura dell'80% di quanto effettivamente rendicontato o accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.

Art. 6.

Criteri di valutazione

1. La selezione sulle domande è curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991, costituito con DM 138 del 20 febbraio 2014.

2. Il Comitato valuta le domande di partecipazione nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione.

3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti) in termini di:

i) tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica, capacità gestionale, operativa e di fund-rising;

ii) collaborazioni con altri Enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali;
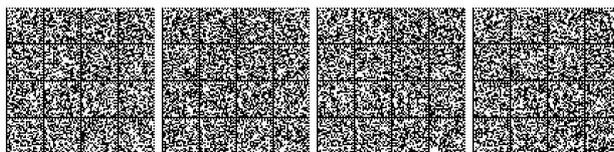
iii) efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito web;

b) qualità delle attività istituzionali (max 20 punti) in termini di:

i) rilevanza dell'offerta didattica e scientifica, continuità e capacità di programmazione triennale, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile;

ii) fruibilità e risultati delle iniziative e ampiezza dell'utenza raggiunta;

c) qualità della struttura (max 20 punti) in termini di:

i) disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo;

ii) consistenza della dotazione organica del personale a tempo indeterminato anche in rapporto alle attività istituzionali;

iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui al precedente punto *ii)*, destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.

4. Sono approvate, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 40 punti, rappresentante la sommatoria delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, sui 60 totali conseguibili.

5. La graduatoria è adottata con decreto ministeriale sentito il Comitato e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione del contributo triennale di funzionamento di cui al presente decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio.

2. Al medesimo indirizzo il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi.

3. Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle ore 12.00 del 14 luglio 2015 alle ore 15.00 del 6 agosto 2015; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e quelle pervenute con modalità diversa da quella indicata con il presente articolo non saranno prese in considerazione ed escluse.

4. Dopo aver trasmesso la domanda e i relativi allegati secondo le modalità indicate nel precedente comma, è necessario perfezionarla, attraverso l'apposita funzione prevista dal sistema telematico SIRIO, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del bando.

5. In caso di indisponibilità della firma digitale, la domanda, trasmessa con i relativi allegati attraverso il servizio telematico SIRIO ai sensi dei precedenti commi, dovrà essere stampata dal servizio telematico SIRIO e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato, ed inviata, senza gli allegati e con una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore e, nel caso, dall'atto di delega, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it, entro il decimo giorno successivo al termine di cui al comma 3. Nell'oggetto della mail certificata devono essere indicati il numero e la data del presente decreto e la dizione «Domanda contributo art. 1 comma 3 della legge 113/1991».

6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto è la dott.ssa Maria Uccellatore, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it pagina della Ricerca, sezione «Diffusione della cultura scientifica» e sul servizio telematico SIRIO.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: bandott-2015-2017@miur.it.

Roma, 8 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

15A05436
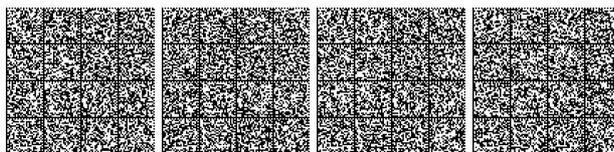
DECRETO 8 luglio 2015.

Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28 marzo 1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese. (Decreto n. 1524).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113, recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita «legge n. 113/1991»);

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 113/1991 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerato che la legge n. 113/1991 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: «contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge», «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati»;

Visto in particolare l'art. 2-*ter* della citata legge che prevede, la pubblicazione annuale di apposito bando per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi annuali individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

Visto altresì l'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991 che prevede la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, delle legge;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visti i DD.MM. n. 138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21 maggio 2015 con i quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2-*quater* della predetta legge n. 113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;

Visto il decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il D.M. n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2014, foglio n. 4383, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della richiamata legge n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2014 pari ad € 10.172.798,00, prevedendo, tra l'altro, la quota di € 1.650.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991 e la quota di € 2.000.000,00 di cui 1.300.000,00 dedicati alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell'art. 2-*ter* della legge n. 113/1991;

Vista la nota n. 30277 del 19 dicembre 2014 con la quale è stata inoltrata all'Ufficio centrale del bilancio competente per il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, la richiesta di conservazione in bilancio, per l'esercizio finanziario 2015, dei fondi provenienti dall'anno 2014, relativamente alle risorse destinate alla concessione dei Contributi annuali e alla stipula di Accordi di programma, rispettivamente per l'importo di € 2.000.000,00 e € 1.650.000;

Vista la nota n. 902 del 26 gennaio 2015 con la quale l'Ufficio centrale del bilancio ha comunicato di aver provveduto alla registrazione della conservazione dei fondi richiesta con la predetta nota n. 30277/2014;

Visto il decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2015, Reg. 1-3017, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 2-*bis* della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2015 (pari Euro 9.028.092,00) tra i predetti strumenti di intervento:

€ 6.013.092 per il finanziamento della prima annualità della Tabella Triennale 2015-2017 di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991;

€ 1.000.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991;

€ 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'art. 2-*ter* della legge n. 113/1991;

€ 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico;

Considerato che con il citato decreto n. 277 del 13 maggio 2015 è stata ritenuta l'opportunità di gestire la quota destinata ai Contributi annuali riservando alle istituzioni scolastiche un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro, mediante il riconoscimento di premi ai progetti di maggiore portata innovativa;

Considerata l'opportunità di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma, provenienti dell'esercizio finanziario 2014 congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2015;

Ritenuta l'opportunità di procedere con un unico provvedimento alla definizione delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge n. 113/1991 all'art. 2-*ter*, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge;
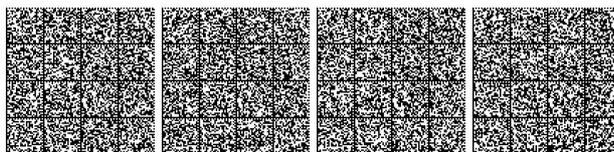
Decreta:

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113/1991, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:

a) contributi annuali ai sensi dell'art. 2-*ter*;

b) accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. In coerenza con quanto previsto all'art. 1 della legge n. 113/1991, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.

3. In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente decreto debbono riguardare una o più delle seguenti finalità:

a) riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove Istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;

b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;

c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;

d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;

f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonché i soggetti privati in possesso del riconoscimento della personalità giuridica, con sede legale in Italia e aventi, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

2. Per la partecipazione dei soggetti privati è richiesta l'attestazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.

TITOLO 2

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/1991 E DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 3.

Soggetti proponenti

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incluse le scuole paritarie, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti così come definiti all'art. 2, il progetto dovrà essere presentato da un'unica istituzione scolastica qualificata come «capofila», che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.

3. Ogni istituzione scolastica può presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o «capofila». Oltre

tale limite il MIUR provvederà d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 15, comma 1.

4. Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute dall'istituzione scolastica «capofila».

Art. 4.

Progetti ammissibili

1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00 e massimo di € 50.000,00.

2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.

3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.

4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:

a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;

b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti;

c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;

d) innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;

e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.

Art. 5.

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 2, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.600.000,00.

2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del costo giudicato ammissibile.

4. Il trasferimento del contributo è disposto, in favore dell'istituzione scolastica proponente o «capofila», secondo le seguenti modalità:

a) una prima erogazione, in misura del 70% del contributo approvato, successivamente all'adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;

b) il saldo sarà erogato successivamente all'approvazione, da parte del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge, previa presentazione dei rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il «capofila», dovrà presentare, insieme con la documentazione attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.

5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

Art. 6.

Criteri di valutazione

1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991.

2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.

3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) Qualità scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);

b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione (max 20 punti);

c) Qualità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti (max 10 punti);

d) Capacità di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee (max 5 punti);

e) Potenzialità di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti (max 5 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.

5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio di cui al successivo art. 15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.

TITOLO 3

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/1991 E DESTINATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 7.

Soggetti proponenti

1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti all'art. 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di più soggetti, pubblici e/o privati, il progetto dovrà essere presentato da un soggetto qualificato come «capofila», che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.

3. Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o «capofila». Oltre tale limite il MIUR provvederà d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 15, comma 1.

4. Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di più soggetti, almeno il 60% delle attività e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute dal soggetto «capofila».

Art. 8.

Progetti ammissibili

1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00 e massimo di € 100.000,00.

2. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.

3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.

4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:

a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;

b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;

c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi richiesti;

d) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;

e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;

f) innovatività delle attività progettuali previste;

g) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.

Art. 9.

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 3, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 1.400.000,00.

2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.

3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto in favore del soggetto proponente o «capofila» secondo le seguenti modalità:

a) una prima erogazione, in misura dell'80% del contributo approvato, successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;

b) il saldo sarà erogato successivamente all'approvazione del rendiconto finale scientifico-contabile che dovrà essere presentato dal proponente o dal capofila insieme con la documentazione attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l'erogazione dell'anticipo di cui alla precedente comma 3, lettera *a)*, avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo.

5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

Art. 10.

Criteri di valutazione

1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991.
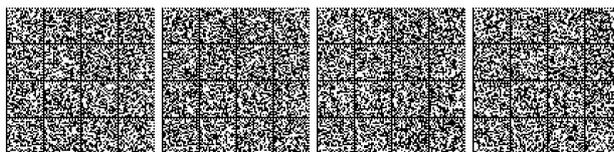
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.

3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);

b) qualità dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);

c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.

5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art. 15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.

TITOLO 4

PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI E INTESE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 11.

Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 15, proposte per la stipula di accordi e intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/1991.

2. Ogni soggetto può presentare 1 sola proposta. Oltre tale limite il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda così come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 15, comma 1.

Art. 12.

Accordi e intese ammissibili

1. Gli accordi e le intese possono presentare costi per un valore minimo di € 100.000,00 e massimo di € 300.000,00.

2. Gli accordi e le intese dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.

3. La data di inizio dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.

4. Le proposte debbono evidenziare i seguenti elementi:

a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;

b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;

c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell'utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;

d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;

e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;

f) innovatività delle attività progettuali previste.

Art. 13.

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 4, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.650.000,00.

2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.

3. Nell'ambito dell'accordo e dell'intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell'80% e la modalità di trasferimento delle risorse è definita in sede di accordo e intesa.

4. L'accordo e l'intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonché l'indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle attività che dovrà anche curare la predisposizione unitaria delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi sostenuti.
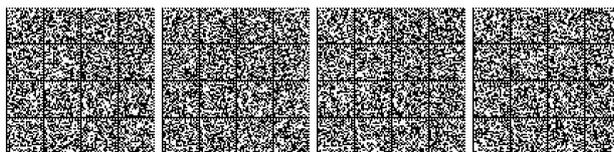
Art. 14.

Criteri di valutazione

1. La selezione delle proposte, è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2-*quater* della legge n. 113/1991.

2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.

3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti);

b) qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);

c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.

5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art. 15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di cui al presente decreto dovranno essere compilate a partire dalle ore 12.00 del 14 luglio 2015 e trasmesse entro e non oltre le ore 15.00 del 6 agosto 2015 utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio . Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione ed escluse.

2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce «Supporto->Lista iniziative», sono disponibili le guide per l'utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.

3. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla, attraverso l'apposita funzione prevista dal sistema telematico SIRIO, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del Bando.

4. Le domande relative al Titolo 3 e 4 devono essere firmate da tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative al titolo 2 esclusivamente dal soggetto capofila.

5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale è necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, senza gli allegati e con una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, e, nel caso, dall'atto di delega, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it, entro i successivi 10 giorni dal termine di chiusura di cui al precedente comma 1. Nell'oggetto della mail certificata devono essere indicati gli estremi identificativi del presente decreto e deve essere indicato l'art. 2-*ter* della legge n. 113/1991 nel caso di domanda per contributi annuali o l'art. 1, comma 4, della medesima legge nel caso di domanda per la stipula di accordi e intese.

6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 16.

Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto è la dott.ssa Maria Uccellatore, Direzione generale per il coordinamento la promozione e valorizzazione della ricerca - Ufficio VI del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it alla pagina della Ricerca, sezione «Diffusione della cultura scientifica».

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2015@miur.it.

Roma, 8 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

15A05437

DECRETO 24 giugno 2015.

Ripartizione tra le regioni dei finanziamenti, per l'anno 2015, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. (Decreto n. 595).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/98;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la nota prot. 4771 del 20 marzo 2015 con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale in data 13 marzo 2015 prot. n. 1771, invia la tabella aggiornata ai dati di reddito 2012 (Indagine Eu-Silc 2013) ;

Vista la nota prot. A00GRT/65766/S.050 del 16 marzo 2015 dell'Assessore scuola, formazione, ricerca e università, giunta regionale regione Toscana con la quale, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale in data 13 marzo 2015 n. 1770, viene condivisa l'esigenza di utilizzare le medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti annualità;

Vista la nota prot. 1102 del 26 marzo 2015 del Servizio statistico - Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero con la quale, a seguito di richiesta da parte di questa Direzione generale prot. n. 1769 del 13 marzo 2015, vengono trasmessi i dati aggiornati degli studenti per l'anno scolastico 2013/2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 concernente le «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 23 comma 5 che , al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata legge n. 448/1998, autorizza la spesa di € 103.000.000 a decorrere dall'anno 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2014 n. 101094, recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017»;

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome di Trento e Bolzano:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni, per l'anno scolastico 2015/2016, della somma complessiva di € 103.000.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2015, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2015

Il direttore generale: BODA

TABELLA A

Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione -

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	11,0	185.239	20.376	3.550.034
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9,6	5.857	562	97.961
Lombardia	8,8	420.134	36.972	6.441.365
Trento*				
Bolzano-Bozen*				
Veneto	9,6	222.452	21.355	3.720.617
Friuli-Venezia Giulia	11,0	50.859	5.594	974.693
Liguria	16,5	62.943	10.386	1.809.418
Emilia-Romagna	7,3	192.819	14.076	2.452.337
Toscana	9,4	164.483	15.461	2.693.744
Umbria	13,3	39.322	5.230	911.160
Marche	13,8	72.278	9.974	1.737.771
Lazio	10,6	255.997	27.136	4.727.681
Abruzzo	21,0	60.043	12.609	2.196.793
Molise	24,7	14.721	3.636	633.493
Campania	26,3	340.538	89.561	15.603.742
Puglia	16,4	221.212	36.279	6.320.624
Basilicata	24,9	29.963	7.461	1.299.846
Calabria	24,1	102.116	24.610	4.287.640
Sicilia	33,9	270.118	91.570	15.953.672
Sardegna	13,7	76.980	10.546	1.837.409
ITALIA		**2.788.074**	**443.395**	**77.250.000**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2013

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2013/14

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.

TABELLA A/1

Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	11,0	89.008	9.791	1.134.760
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9,6	2.487	239	27.671
Lombardia	8,8	188.723	16.608	1.924.818
Trento*				0
Bolzano-Bozen*				0
Veneto	9,6	108.205	10.388	1.203.929
Friuli-Venezia Giulia	11,0	25.790	2.837	328.796
Liguria	16,5	31.255	5.157	597.703
Emilia-Romagna	7,3	93.586	6.832	791.801
Toscana	9,4	81.725	7.682	890.359
Umbria	13,3	20.606	2.741	317.634
Marche	13,8	38.575	5.323	616.975
Lazio	10,6	131.311	13.919	1.613.204
Abruzzo	21,0	32.069	6.734	780.525
Molise	24,7	8.623	2.130	246.853
Campania	26,3	168.228	44.244	5.127.861
Puglia	16,4	118.941	19.506	2.260.777
Basilicata	24,9	16.947	4.220	489.074
Calabria	24,1	56.566	13.632	1.579.992
Sicilia	33,9	132.127	44.791	5.191.269
Sardegna	13,7	39.425	5.401	626.000
ITALIA		1.384.197	222.175	25.750.000

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2013

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2013/14

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.

15A05317

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 2015.

Elevazione della classe antincendio dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, l'art. 26 che disciplina il soccorso in ambito aeroportuale;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, recante «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco» e la relativa tabella A, riportante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;

Visto il comma 6-*quater*, dell'art. 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, in base al quale la tabella A allegata alla legge del 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;

Visto il comma 6 del richiamato art. 26, del decreto legislativo n. 139/2006, secondo il quale fino all'emanazione dei regolamenti di individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n 930, nella quale l'aeroporto di Marco Polo di Venezia è inserito nella terza classe antincendio aeroportuale (7ª categoria ICAO);

Visto il decreto del Ministro dell'interno, datato 22 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1996, n. 167, con il quale la classificazione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia veniva elevato dalla terza classe antincendio aeroportuale (7ª categoria ICAO) alla seconda classe antincendio aeroportuale (8ª categoria ICAO);

Vista la nota 50444/ENAC/CIA del giorno 11 maggio 2015 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione centrale infrastrutture aeroporti e spazio aereo-, con la quale è stata richiesta l'elevazione della categoria antincendio dell'aeroporto Marco Polo di Venezia alla 9ª categoria ICAO);

Preso atto che le dotazioni antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dislocate sull'aeroporto Marco Polo di Venezia, risultano adeguate alla 9ª categoria ICAO);

Decreta:

Art. 1.

Innalzamento della categoria antincendio dell'aeroporto Marco Polo di Venezia

1. Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto Marco Polo di Venezia è elevato dall'attuale 8ª categoria ICAO alla 9ª categoria ICAO, conseguentemente alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella I classe sono inserite le parole «Marco Polo di Venezia» e nella II classe le parole «Venezia Tessera» sono eliminate.

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

15A05321

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SUPPORT 100 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2014 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SUPPORT 100 EC, contenete la sostanza attiva penconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Topas 10 EC registrato al n 6945 con d.d. in data 28 gennaio 1987, modifica-

to successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 maggio 2014, dell'Impresa Syngenta Italia SpA, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139;
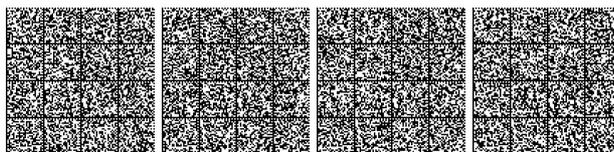
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Topas 10 EC registrato al n 6945;

esiste legittimo accordo tra l'Impresa Cheminova Agro Italia Srl e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva penconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/34/CE che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva penconazolo ai sensi del regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 3 dicembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Support 100 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL: 25 – 40 - 50 – 100 – 250 – 500; L 1 – 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia Srl – Str. Com.le per Campagna, 5 – 20078 S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16297.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 4 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SUPPORT 100 EC

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali, ribes

Meccanismo d'azione G-FRAC 3

SUPPORT 100 EC Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

Composizione: 100 g di prodotto contengono: Partita n.
Penconazolo puro g. 10,15 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a g.100
Contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio e metilpropanolo

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl
Str. Com.le per Campagna, 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (MI)

Taglie: ml 25 – 40 – 50 - 100 - 250 – 500; Lt 1 - 5 – 10

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti e indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO - sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.

Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SUPPORT 100 EC é un fungicida sistemico a base di Penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
VITE (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe necator*)	25-30	250-300	Tattamenti preventivi: in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni
		15-20	150-200	Trattamenti preventivi: in pre-postfioritura effettuando i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni
		50	500	Effettuare 2 trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni con attacchi di oidio in atto (primi sintomi)
MELO (pieno campo)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)	30-40	450-600	Trattamenti preventivi: alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente intervenire ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia.
		40-45	600-675	Trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dall'inizio della pioggia infettante.
		40-45	600-675	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): effettuare 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
	Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	30-40	450-600	Trattamenti preventivi: effettuare trattamenti primaverili ad intervalli di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
		30-35	450-525	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): effettuare i trattamenti a cadenza settimanale in numero di 3-4 che permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
MELO (pieno campo)	Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium spp.*)	40-45	600-675	Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta
PERO (pieno campo)	Ticchiolatura (*Venturia pyrina*)	25-35	375-525	Trattamenti preventivi: effettuare i trattamenti alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
		30-40	450-600	Trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
		30-40	450-600	Trattamenti bloccanti (in presenza dei sintomi): effettuare 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 4 MAR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
PESCO (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca spp.*)	40-50	600-750	Trattamenti preventivi: in zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
	Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium spp.*)	50	750	Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta
POMODORO, PEPERONE (pieno campo e serra)	Oidio (*Leveillula spp.*)	25-50	250-500	2 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
MELONE, COCOMERO, ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO (pieno campo e serra)	Oidio (*Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.*)	25-50	250-500	2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
CARCIOFO, PISELLO (pieno campo)	Oidio (*Leveillula spp., Erysiphe spp.*)	25-50	250-500	2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
FRAGOLA (pieno campo e serra)	Oidio (*Sphaerotheca spp.*)	25-50	250-500	Effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
RIBES A GRAPPOLI (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca spp.*)	50	500	Effettuare al massimo 3 applicazioni a partire dall'ingrossamento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni.
TABACCO (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe spp.*)	35-50	350-500	Effettuare 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE	Oidio (*Sphaerotheca spp., Podosphaera spp., Erysiphe spp., Microsphaera spp., Phyllactinia spp., Leveillula spp.*) Ruggini (*Phragmidium spp., Gymnosporangium spp., Uromyces spp., Tranzschelia spp.*)	25-50	250-500	Utilizzare ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Per vite, orticole ed ornamentali: volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per frutta: volumi di riferimento di 1500 l/ha. Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.
Sulla vite SUPPORT 100 EC esplica un'attività collaterale nel controllo di *Guignardia spp.* e in minor misura su *Pseudopeziza spp.*.
Inoltre i normali trattamenti antiticchiolatura con SUPPORT 100 EC su melo sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
Contro monilia, bolla, corineo del pesco, SUPPORT100 EC esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Nel melo e nel pero si raccomanda l'impiego del SUPPORT 100 EC in miscela con un prodotto di copertura.

N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
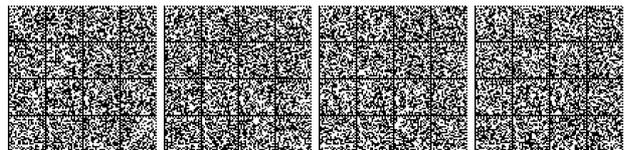
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SUPPORT 100 EC

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali, ribes

Meccanismo d'azione G - FRAC 3

SUPPORT 100 EC Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

Composizione: 100 g di prodotto contengono: Partita n. ...

Penconazolo puro g. 10,15 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a g.100

Taglie:
ml 25 – 40 – 50 - 100

Contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio e metilpropanolo

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA Srl
Str. Com.le per Campagna, 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambi. Indossare guanti e indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

4 MAR. 2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

15A05339
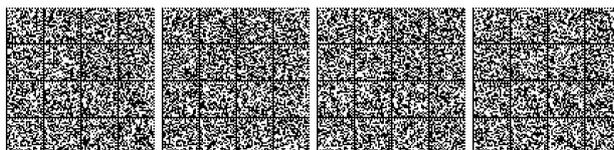
DECRETO 27 marzo 2015.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Iotril (7587) e Briotril (9377) contenenti la sostanza attiva ioxinil.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie», e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2. comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva ioxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la sostanza attiva ioxynil non è stata supportata dalle Imprese interessate per il rinnovo della sua approvazione e di questa decisione ne è stata informata la Commissione europea come da procedura prevista dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato in particolare che l'approvazione della sostanza attiva in questione è scaduta il 28 febbraio 2015 e pertanto i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva devono essere revocati a decorrere dalla suddetta data;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ioxynil elencati nella tabella sotto riportata, registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

	Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa titolare	Sostanze attive
1.	BRIOTRIL	009377	29/09/1997	Adama Agan LTD	Bromoxinil ottanoato Mecoprop Ioxinil ottanoato
2.	IOTRIL	007587	25/10/1988	Adama Italia S.r.l.	Ioxinil

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ma che i prodotti non possono essere adeguati alle nuove condizioni di impiego e composizione a seguito del non supporto al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ioxynil;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni non concedendo alcun periodo per lo smaltimento delle scorte;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nella seguente tabella registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata

	Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa titolare	Sostanze attive
1.	BRIOTRIL	009377	29/09/1997	Adama Agan LTD	Bromoxinil ottanoato Mecoprop Ioxinil ottanoato
2.	IOTRIL	007587	25/10/1988	Adama Italia S.r.l.	Ioxinil

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 27 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCCO

15A05319

DECRETO 30 marzo 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CIMOTER RAME WG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2014 dall'impresa Isagro Italia Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CIMOTER RAME WG, contenente le sostanze attive cimoxanil e rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Ramedit Combi WG NC registrato al n. 13896 con d.d. in data 27 agosto 2007;

Vista la nota con la quale l'Impresa medesima ha comunicato di voler sostituire, come prodotto di riferimento del prodotto copia in oggetto, al prodotto Ramedit Combi WG NC, reg 13896, il prodotto Ramezin Combi WG, registrato al n. 9010, con decreto del 2 dicembre 1996, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ramezin Combi WG, registrato al n. 9010;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione del cimoxanil nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Isagro Italia Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cimoter Rame WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2 – 0,25 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Isagro Spa – Adria Cavanella Po (RO);

Isagro Spa – Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16226.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Relativamente alla classificazione l'etichetta allegata al presente decreto, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

CIMOTER RAME® WG

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA CON EFFETTO COLLATERALE CONTRO MUFFA GRIGIA, ALTERNARIA E SEPTORIA

Codice FRAC: Rame metallico M1/2, Cymoxanil 27

CIMOTER® RAME WG
®Marchio registrato
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro .... g. 4,2
Rame metallico.. g. 39,75
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti .... q.b. a g. 100
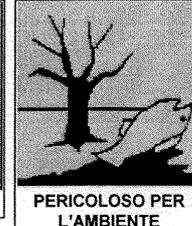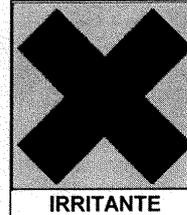
IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°......
Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%, RAME METALLICO 39,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il **CIMOTER RAME WG** è un fungicida efficace contro la Peronospora della **VITE**, della **PATATA**, del **POMODORO**, della **LATTUGA**, dello **SPINACIO**, degli **ZUCCHINI**, del **PISELLO**, della **CIPOLLA**, dell'**AGLIO**, del **PORRO**, della **SOIA**, del **TABACCO**, del **GIRASOLE**, del **CARCIOFO**, della **ROSA** e del **MELONE**, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture. CIMOTER RAME WG è una miscela di due fungicidi di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione ed il Cimoxanil effetto curativo, in quanto penetra nelle foglie. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce spolveramento durante le operazioni di preparazione della sospensione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

⇒ **VITE**: Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.

⇒ **TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO**: Contro Peronospora (azione anche contro alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **MELONE**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **SOIA e GIRASOLE**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua..

⇒ **ROSA**: Contro Peronospora (*Peronospora sparsa*), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine: Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole da effettuare entro 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle .
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

COMPATIBILITÀ
Il **CIMOTER RAME WG** può essere mescolato a tutti gli antiparassitari ad azione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura.
Sulle colture ornamentali ed orticole, data la molteplicità di varietà di recente introduzione, è sempre consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, TABACCO, POMODORO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINI, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, MELONE; 14 GIORNI PER PATATA; 21 GIORNI PER CARCIOFO; 28 GIORNI PER SOIA, GIRASOLE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DI-SPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Distribuzione commerciale: Agriphar Italia S.r.l, via Nino Bixio 6, 44042 Cento (Fe) tel 051-6836207

Etichetta autorizzata con dd del 30 MAR. 2015

CIMOTER® RAME WG

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA CON EFFETTO COLLATERALE CONTRO MUFFA GRIGIA, ALTERNARIA E SEPTORIA
Codice FRAC: RAME metallico M1/2, Cymoxanil 27

CIMOTER® RAME WG
®Marchio registrato
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 – 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g. 4,2
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro di rame)	g. 39,75
Coformulanti	q.b. a g. 100

ATTENZIONE

Partita n°......
Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Indicazioni di pericolo (H): H302 Nocivo se ingerito. **H361fd** Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. **Consigli di prudenza (P):** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P405 Conservare sotto chiave.. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%, RAME METALLICO 39,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il **CIMOTER RAME WG** è un fungicida efficace contro la Peronospora della **VITE**, della **PATATA**, del **POMODORO**, della **LATTUGA**, dello **SPINACIO**, degli **ZUCCHINI**, del **PISELLO**, della **CIPOLLA**, dell'**AGLIO**, del **PORRO**, della **SOIA**, del **TABACCO**, del **GIRASOLE**, del **CARCIOFO**, della **ROSA** e del **MELONE**, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture. Il **CIMOTER RAME WG** è una miscela di due fungicidi di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione ed il Cimoxanil effetto curativo, in quanto penetra nelle foglie. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce spolveramento durante le operazioni di preparazione della sospensione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

⇒ **VITE**: Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.

⇒ **TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO**: Contro Peronospora (azione anche contro alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **MELONE**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **SOIA e GIRASOLE**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua..

⇒ **ROSA**: Contro Peronospora (*Peronospora sparsa*), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine: Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole da effettuare entro 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle .
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

COMPATIBILITÀ
Il **CIMOTER RAME WG** può essere mescolato a tutti gli antiparassitari ad azione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura.
Sulle colture ornamentali ed orticole, data la molteplicità di varietà di recente introduzione, è sempre consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, TABACCO, POMODORO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINI, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, MELONE; 14 GIORNI PER PATATA; 21 GIORNI PER CARCIOFO; 28 GIORNI PER SOIA, GIRASOLE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Distribuzione commerciale: Agriphar Italia S.r.l, via Nino Bixio 6, 44042 Cento (Fe) tel 051-6836207

Etichetta autorizzata con D D del

30 MAR. 2015

15A05340
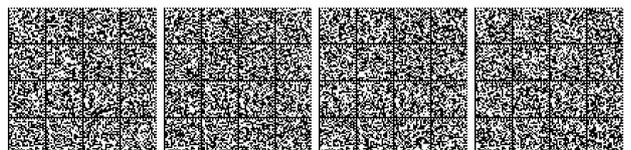
DECRETO 24 aprile 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario HELOSATE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 3 febbraio 2015 dall'impresa Helm AG, con sede legale in Nordkanalstrasse, 28-D-20097 Hamburg, Germania, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato HELOSATE, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Vival registrato al
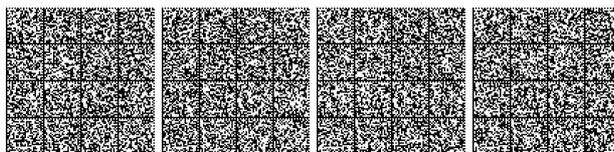
n. 14647 con d.d. in data 14 gennaio 2013, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 ottobre 2014, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Vival registrato al n. 14647;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Helm AG, con sede legale in Nordkanalstrassse, 28-D-20097 Hamburg, Germania, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Helosate con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 – 200 - 250 - 500; L 1 –2 - 5 – 10 – 20 – 50.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Zhejiang Xinan (Wynca) Chemical Industrial Group Co., Ltd., Xinanjiang, Jiande City - Zhejiang Province P.R. China;

Zhejiang Jinfanda Biochemical Company Ltd., Hengcun Town, Tonglu County – Zhejiang Province P.R. China;

Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd., Laogang - Qidong City, Jiangsu, 226221 China;

Jingma Chemicals Co., Ltd., No. 50 BaoTa Road, Longyou County, Zhejiang, China;

JSC Agrokémia Sellye Zrt., Sosvertikei utca 1, 7960 Sellye, Hungary.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16327.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 24 aprile 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

HELOSATE

Concentrato solubile

Diserbante di post emergenza ad azione sistemica

HELOSATE
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Glifosate acido
(da sale isopropilamminico) g 30,8 (= 360 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

Titolare della registrazione
HELM AG
Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) tel. 0049.40.23750

Distribuito da:
HELM Italia S.r.l. - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano Tel 02 674441

trazione Ministero della Salute n. _____ del __________
duzione:
(Wynca) Chemical Industrial Group Co., Ltd., Xinanjiang, Jiande City - Zhejiang Province P.R. China; **Zhejiang Jinfanda Biochemical Company Ltd.**, Hengcun Town, Tonglu County - Zhejiang Province P.R. China; **Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd.**, Laogang - Qidong City, Jiangsu, 226221 China; **Jingma Chemicals Co., Ltd.**, No. 50 BaoTa Road, Longyou County, Zhejiang, China; **JSC Agrokémia Sellye Zrt.**, Sosvertikei utca 1, 7960 Sellye, Hungary
Contenuto netto:
ml 100-200-250-500; litri 1-2-5-10-20-50 Partita n.________

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dalla zona non coltivata in caso di applicazioni con dosi di 10-12 l/ha e di 5 metri dalla zona non coltivata in caso di applicazioni con dosi inferiori a 10 l/ha.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
HELOSATE è un diserbante di post emergenza ad azione sistemica efficace nel controllo di infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali, biennali e perenni. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle piante. Il prodotto non ha attività residuale in quanto viene rapidamente degradato nel terreno. Per evitare nascite di infestanti annuali è necessario intervenire successivamente con diserbanti ad azione residuale.

CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega, su tutta la superficie o sulle fasce lungo la fila o su aree sottochioma, per il diserbo selettivo di: **pomacee** (melo, pero), **drupacee** (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino), **agrumi** (arancio, cedro, clementine, limone, mandarino), **olivo, vite, actinidia.**
Colture erbacee: Ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, fagiolino, carciofo, pisello), **patata, barbabietola da zucchero, mais** (solo interfila), **soia, prati** (leguminose e graminacee), **erba medica.**
Asparago: nel diserbo di pieno campo prima dell'emergenza dei turioni.
Colture floreali, vivai e semenzai di floreali, ornamentali e forestali, terreni agrari in assenza della coltura: intervenire prima o dopo la coltivazione di: **barbabietola da zucchero, mais, soia, riso, frumento, segale, orzo, fragola, ortaggi, prati e vivai.**
Effettuare l'intervento prima della semina o del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo delle colture. Trattare in presenza delle infestanti emerse; effettuare la semina o il trapianto dopo aver fatto trascorrere almeno 48 ore dal trattamento.
Diserbo totale di: aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi d'impiego variano sia in funzione della sensibilità delle infestanti che del tipo di attrezzatura utilizzata.
1,5-4 l/ha: la maggioranza delle erbe annuali - tutte le Graminacee e le Dicotiledoni se non diversamente specificate;
4-5 l/ha: *Agropyron repens* (Falsa gramigna), *Carex spp* (Carici), *Cirsium spp.* (Stoppioni), *Euphorbia spp.* (Euforbie), *Hipericum spp* (Iperici), *Learsia oryzoides* (Lersia), *Phalaris spp* (Falaridi), *Rumex spp* (Romici), *Sonchus arvensis* (Crespino); *Sorghum halepense* (Sorghetta).
5-7 l/ha: *Alisma spp.* (Erba cucchiaio), *Asfodelus spp.* (Asfodeli), *Butomus umbellatus* (Giunco fiorito), *Cyperus spp.* (Ciperi), *Ferula spp* (Ferule), *Juncus spp* (Giunchi), *Scirpus spp* (Cipollino e Quadrello), *Sparganium erectum* (Biodo), *Tussilago farfara* (Farfara).
8-10 l/ha: *Agrostis spp* (Agrotidi), *Allium spp* (Agli selvatici), *Artemisia vulgaris* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canne), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Oxalis spp.* (Acetoselle), *Paspalum distichum* (Gramignone d'acqua), *Phragmites spp* (Cannucce), *Pteridium aquilinum* (Felce aquilina), *Ranunculus spp* (Ranuncoli), *Rubus spp* (Rovi), *Tipha spp* (Lische), *Urtica spp.* (Ortica).
10-12 l/ha: *Aristolochia clematis* (Aristolochia clematide), *Clematis vitalba* (Clematide), *Convolvulus spp* (Vilucchio)
Arbusti
4-6 l/ha: *Acer spp* (Aceri), *Fraxinus spp* (Frassino), *Genista spp* (Ginestre), *Salix spp* (Salici), *Sambucus spp* (Sambuchi).
10-12 l/ha: *Cistus spp* (Cisti), *Erica spp* (Eriche), *Lonicera spp.* (Lonicere).
Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) la dose massima di impiego è di 6 litri ha (corrispondenti a 2,16 Kg/ha di principio attivo).

Consigli d'impiego: il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti in attiva crescita distribuendo volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro. Su infestanti sviluppate aumentare il volume della soluzione fino ad un massimo di 1000 l/ha. Per interventi su infestanti a macchia irrorare con concentrazione del prodotto in acqua dell'1-2% contro le annuali e del 2-5% contro le infestanti perenni.
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante, il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).
Avvertenze: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, oppure quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'efficacia del prodotto può venire ridotta se intervengono piogge entro 6 ore dal trattamento o se le malerbe vengono falciate prima che il prodotto abbia avuto modo di essere traslocato negli organi sotterranei delle infestanti. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati o di ferro se non protetti da vernici plastiche. Il prodotto teme il gelo.
Avvertenze agronomiche: è indispensabile evitare che eventuali spruzzi della soluzione colpiscano le foglie delle colture. Asportare, se necessario, prima del trattamento i ricacci alla base delle piante. Impiegare pompe a bassa pressione (3atm massimo) utilizzando ugelli antideriva.
Compatibilità: il prodotto deve essere utilizzato da solo.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico sulle colture che non sono indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, i rami non lignificati, i succhioni del tronco e dei portainnesti di tutte le colture agricole.
Pulizia della pompa: Lavare, immediatamente dopo l'uso, le attrezzature ed i recipienti utilizzati con acqua e un detergente prima di utilizzare le attrezzature per altri trattamenti antiparassitari.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta delle olive da olio.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 24 APR. 2015

15A05338

DECRETO 20 maggio 2015.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare l'art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le Regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

Visti altresì gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n. 219 del 2005, che nell'individuare le competenze del Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell'autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l'art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute prenda tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/ CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visti i decreti del Ministro della sanità 1° settembre 1995, recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1995, n. 240, e 5 novembre 1996, recante «Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1996, n. 292;

Visti i decreti del Ministro della salute:

3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2008, n. 13;

Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per gli anni 2008-2014, rispettivamente approvati con decreti ministeriali 11 aprile 2008, 17 novembre 2009, 20 gennaio 2011, 7 ottobre 2011, 4 settembre 2012, 29 ottobre 2013 e 24 settembre 2014;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sanci-

to dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010 (rep. Atti n. 242/CSR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2011, n. 113;
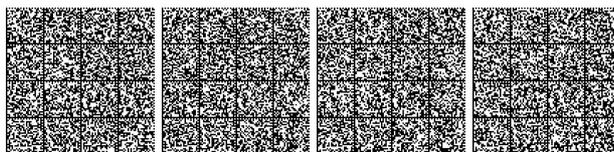
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee Guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 149/CRS);

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;

Considerato altresì che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province autonome, le quali a tal fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Vista la nota del 20 aprile 2015 con la quale il Centro nazionale sangue ha trasmesso le indicazioni, formulate assieme alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, per la definizione del programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2015;

Considerato che tali indicazioni sono state elaborate sulla base della rilevazione dei principali risultati dei predetti Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni dal 2008 al 2014, che costituiscono una base informativa indispensabile per la programmazione relativa all'anno 2015;

Tenuto conto che tali indicazioni, condivise anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per sé un programma organico, articolato ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, da ritenersi pertanto condivisibile e applicabile quale Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2015;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale italiano per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2015, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il programma di cui al comma 1, incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e della sostenibilità del sistema nonché gli indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi strategici posti con il Programma nazionale di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2014.

3. L'attuazione del Programma è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica.

4. La realizzazione del Programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2967

ALLEGATO *A*

Legge 21 ottobre 2005, n. 219
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati
Articolo 14, comma 2

PROGRAMMA di AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI

ANNO 2015

1. La programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel quinquennio 2010-2014

Nel quinquennio 2010-2014, il Sistema trasfusionale italiano ha complessivamente garantito l'autosufficienza nazionale per tutti gli emocomponenti labili a uso clinico [globuli rossi (GR), piastrine, plasma].

I risultati quantitativi essenziali della programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel predetto quinquennio sono riportati nelle Figure 1 e 2, che illustrano i dati inerenti ai prodotti "strategici" del Sistema, rappresentati dai GR e dal plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MP).

Figura 1 - Unità di globuli rossi prodotte, consumate, trasfuse / 1.000 pop nel periodo 2009-2014*
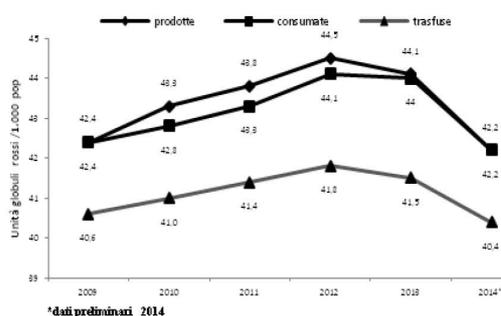
Figura 2 - Plasma inviato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (Kg / 1.000 pop) nel periodo 2009-2014*
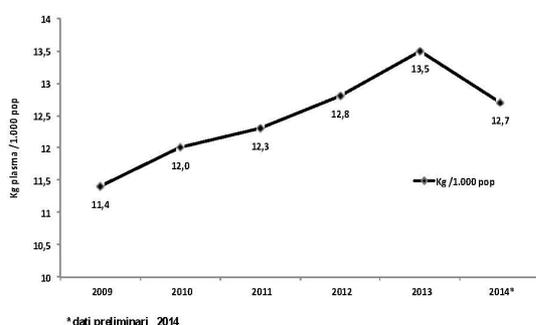
I dati di produzione, trasfusione e consumo[1] di GR e quelli relativi alla produzione di MP sono espressi, rispettivamente, come numero di unità / 1.000 pop / anno (unità ‰) e Kg / 1.000 pop / anno (Kg ‰). Essi rappresentano i risultati consolidati del quinquennio 2009-2013 e i risultati preliminari relativi all'anno 2014, registrati nel Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), previa trasmissione e validazione delle informazioni da parte delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali.

Nel quinquennio 2010-2014, la produzione nazionale di GR, con un incremento progressivo fino al 2012 (da 43,3 a 44,5 unità ‰) e con le flessioni registrate nel 2013 (44,1 unità ‰) e 2014 (42,2 unità ‰) (Figura 1), sostanzialmente allineate al decremento del consumo negli stessi anni, ha comunque garantito la completa copertura del fabbisogni annuali reali.

Le due Regioni caratterizzate, anche nel 2014, da una rilevante carenza strutturata di GR (Lazio e Sardegna) sono state supportate dalle Regioni a media o elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al proprio fabbisogno interno. Queste due Regioni si differenziano, tuttavia, per l'indice di produzione dei GR standardizzato per 1.000 residenti. Questo indicatore, infatti, nel medesimo anno, è stato inferiore alla media nazionale (42,2 unità ‰) in Lazio (31,5 unità ‰) e superiore alla stessa in Sardegna (47,4 unità ‰). Gli indici regionali di produzione e consumo di unità di GR / 1.000 pop nel 2014 confermano ulteriormente la rilevante variabilità interregionale, con *range* nella produzione da 27,4 unità ‰ (Campania) a 52,8 unità ‰ (Friuli Venezia Giulia), e un *range* nel consumo da 27 unità ‰ (Campania) a 66,6 unità ‰ (Sardegna). Al termine del quinquennio persiste, inoltre, la presenza di una Regione con carenza molto inferiore ma ancora dipendente dalla compensazione interregionale (Sicilia) e alcune Regioni con capacità medio-alta di

[1] Si noti che, quando si parla di "consumo" di unità di GR, si intende l'insieme delle unità trasfuse ai pazienti e delle unità eliminate per cause tecniche, controlli di qualità, sanitarie e per scadenza.

produzione aggiuntiva rispetto al fabbisogno interno (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto).

L'equilibrio dell'autosufficienza nazionale di GR è stato costantemente garantito, seppure con punte di transitoria difficoltà in alcuni periodi dell'anno, in particolare in estate, grazie agli scambi fra Regioni con produzione eccedentaria pianificata e Regioni carenti. La gestione degli scambi non programmati e in emergenza, è stata resa possibile dall'interazione in rete tra le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, unitamente al coordinamento esercitato dal Centro nazionale sangue e agli strumenti di comunicazione dallo stesso resi disponibili.

Nel 2014, le cessioni/acquisizioni interregionali di unità di GR a scopo compensativo hanno fatto mediamente registrare la movimentazione fra Regioni di circa 73.000 unità, acquisite, come previsto, prevalentemente dalle Regioni Sardegna e Lazio. Tali Regioni hanno dunque totalizzato un debito in mobilità sanitaria interregionale che risulterà sostanzialmente allineato ai dati consolidati del 2013, che hanno fatto registrare un debito complessivo di Euro 5.714.172 a carico della Sardegna e di Euro 6.022.045 a carico del Lazio. Tale debito compensativo, cumulativamente, rappresenta il 90% del valore totale della mobilità interregionale 2013 di emocomponenti labili, pari a Euro 12.995.866. Il restante debito è ripartito prevalentemente tra Sicilia, Toscana, Abruzzo. I dati preliminari relativi alla mobilità sanitaria interregionale del 2014 indicano che il contributo all'autosufficienza nazionale, mediante la cessione di unità di emocomponenti per necessità compensative (programmate e non programmate) delle Regioni carenti, è stato prevalentemente realizzato da: Piemonte (30%), Veneto (20%), Lombardia (14%), Friuli Venezia Giulia (12%), PA Trento (5%), Emilia Romagna (3%), Valle d'Aosta (2%).

Per quanto riguarda i consumi di GR, i risultati preliminari dell'anno 2014 confermano il trend del 2013[2] che, rispetto agli andamenti riportati nei Programmi annuali di autosufficienza definiti con i decreti del Ministro della salute nel periodo 2008-2012[3,4,5,6,7], per la prima volta si caratterizzava per una netta flessione media della trasfusione di GR. Nel 2014, infatti, si è registrata una ulteriore riduzione nel numero di unità trasfuse (-1%, circa 26.000 unità, rispetto al 2013), che ha raggiunto il -3% rispetto al 2012 (Tabella 1).

Tabella 1 - Unità di globuli rossi trasfuse nel periodo 2012-2014 e relative variazioni percentuali

	Unità di globuli rossi trasfuse			
	2012	**2013**	**2014***	**Δ% 2014 - 2012**
Valle d' Aosta	5.069	4.784	4.635	-8,6
Piemonte	190.369	179.611	174.941	-8,1
Liguria	69.330	69.955	68.448	-1,3
Lombardia	457.189	449.287	442.625	-3,2
PA di Trento	23.166	21.570	20.547	-11,3
PA di Bolzano	22.946	21.262	20.510	-10,6
Friuli Venezia Giulia	60.453	57.103	53.839	-10,9
Veneto	235.664	234.711	233.330	-1,0
Emilia Romagna	230.834	221.548	213.647	-7,4
Toscana	173.622	167.376	162.296	-6,5
Umbria	42.000	41.822	42.996	2,4
Marche	76.264	72.264	71.843	-5,8
Lazio	208.399	207.719	204.114	-2,1
Sardegna	106.942	104.982	104.344	-2,4
Abruzzo	52.541	52.818	53.361	1,6
Campania	138.289	142.615	147.739	6,8
Molise	13.487	13.844	15.493	14,9
Puglia	148.869	145.690	147.331	-1,0
Basilicata	23.092	22.860	24.134	4,5
Calabria	62.655	60.894	61.422	-2,0
Sicilia	190.044	189.149	188.380	-0,9
S.T. Forze Armate	590	609	596	1,0
ITALIA	**2.531.814**	**2.482.473**	**2.456.571**	-3,0

*dati preliminari

In parallelo, è stata registrata una diminuzione della produzione (-1,9 unità ‰) e del consumo di GR (-1,8 unità ‰) (Figura 1). Analogamente al 2013, anche nel 2014, i ritmi di raccolta e

[2] Decreto del Ministro della salute 24 settembre 2014. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, anno 2014, GU n. 155 del 14 novembre 2014.
[3] Decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, della legge 21 ottobre, n. 219. GU n.136 del 12 giugno 2008.
[4] Decreto del Ministro della salute 17 novembre 2009. Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009. GU n. 301 del 29 dicembre 2009.
[5] Decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010. GU n. 82 del 9 aprile 2011.
[6] Decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011. GU n. 271 del 21novembre 2011.
[7] Decreto del Ministro della salute 4 settembre 2012. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012. GU n. 241 del 15 ottobre 2012.

produzione sono stati adattati al decremento medio su base nazionale della trasfusione di GR. Da rilevare che, nel 2014, è stata registrata una considerevole riduzione delle unità di GR eliminate per scadenza [47.400 (1,8% delle unità prodotte) vs. 70.399 (2,6% delle unità prodotte nel 2013)].

La tendenza alla progressiva diminuzione dell'uso clinico dei GR, come in tutti i Paesi europei ed extra-europei comparabili all'Italia per condizioni socio-economiche, è verosimilmente da porre in relazione anche alle nuove strategie e linee di indirizzo (*Patient Blood Management*), definite nei Programmi per l'autosufficienza già a partire dal 2012, che, con l'avvio di un progetto a valenza nazionale, hanno visto le prime applicazioni pilota sul campo in chirurgia ortopedica protesica elettiva nel corso del 2014.

Come riportato in Tabella 1, la riduzione del numero delle unità di GR trasfuse rispetto al 2012 ha fatto registrare i valori più significativi in Regioni del centro-nord come Friuli Venezia Giulia (-10,9%), Piemonte (-8,1%), Emilia Romagna (-7,4%), Toscana (-6,5%), Lombardia (-3,2%), mentre in alcune Regioni del sud sono stati registrati significativi incrementi, che potrebbero essere associati a una diminuzione dei fenomeni di migrazione sanitaria.

Le rilevazioni preliminari riportate in Tabella 1 confermano le previsioni già effettuate nei Programmi di autosufficienza per gli anni 2013[8] e 2014[9]. Il decremento medio reale delle unità trasfuse, tuttavia, è risultato significativamente discostato dalle previsioni formulate dalle Regioni e Province autonome che, mediamente, avevano programmato consumi superiori al rilevato.

La riduzione della quantità di plasma per la produzione di MP (-0,8 Kg ‰; -1,2% rispetto al totale dei Kg inviati nel 2013), verificatasi per la prima volta nel 2014 (Figura 2, Tabella 3), riflette la mancata compensazione della minore produzione di plasma da frazionamento del sangue intero (conseguente al minor consumo/produzione di GR) mediante l'aferesi produttiva, che a sua volta, contrariamente a quanto poteva attendersi, ha fatto registrare un sia pur lieve decremento rispetto all'anno precedente (Figura 3).

Il livello di autosufficienza regionale e nazionale di MP prodotti da plasma nazionale è caratterizzato da un trend quinquennale che conferma la dicotomia fra la maggioranza delle Regioni, rappresentata quasi integralmente da quelle che aderiscono ad accordi interregionali per la plasmaderivazione[10], che hanno conseguito un livello significativo o avanzato di autosufficienza per questi prodotti, e le restanti Regioni[11] per le quali questo obiettivo rappresenta ancora un traguardo piuttosto distante.

Figura 3 – Plasma (Kg) inviato alla lavorazione industriale nel periodo 2009-2014
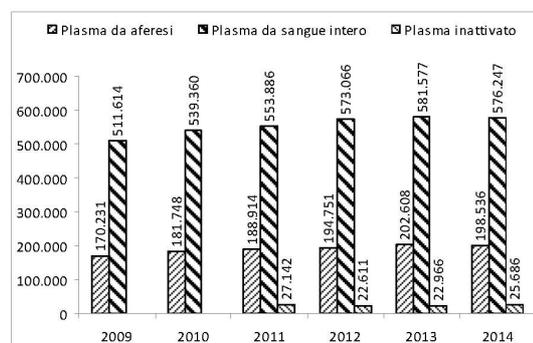
I dati preliminari sul consumo dei MP nel triennio 2011-2013 derivanti dalle analisi effettuate dal Centro nazionale sangue (grazie al rapporto di collaborazione instaurato con l'Ufficio IV della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica del Ministero

[8] Decreto del Ministro della salute 29 ottobre 2013. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2013. GU n. 292 del 13 dicembre 2013.

[9] Decreto del Ministro della salute 24 settembre 2014. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2014. GU n. 265 del 14 novembre 2014.

[10] Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

[11] Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

della salute), evidenziano un trend in lieve diminuzione, sia in valore assoluto (espresso in grammi) sia standardizzato per mille residenti (grammi per mille residenti), della domanda totale di albumina. La domanda totale e la domanda totale standardizzata di immunoglobuline polivalenti è in considerevole ascesa nel medesimo triennio, ed evidenzia ampie differenze tra le Regioni. Il trend appare invece in diminuzione per la domanda di antitrombina. Si registra, inoltre, una maggiore propensione all'utilizzo del fattore VIII anti-emofilico plasmaderivato, con variazioni significative nei diversi contesti regionali, e un andamento pressoché costante della domanda di fattore IX anti-emofilico plasmaderivato. Si osserva, infine, un aumento della domanda totale di concentrato di complesso protrombinico a 3 fattori, comprendente il prodotto plasmaderivato da lavorazione del plasma nazionale, pur sempre con una considerevole variabilità tra Regioni. Nel corso del 2015, a cura del Centro nazionale sangue, saranno completate le attività di analisi dei dati sui consumi concernenti il triennio 2011-2013 e ne sarà data diffusione mediante pubblicazione di report dedicato. Resta comunque necessario promuovere interventi mirati al recupero di appropriatezza nell'utilizzo clinico dei medicinali plasmaderivati, in particolare l'albumina e l'antitrombina.

La collaborazione tra Centro nazionale sangue, Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, Ministero della salute e azienda farmaceutica convenzionata con le Regioni e Province autonome per la lavorazione del plasma nazionale, ha consentito, anche nel 2014, di proseguire le attività volte a sviluppare azioni e progetti finalizzati all'utilizzo etico del fattore VIII anti-emofilico plasmaderivato (e della relativa frazione crioprecipitata) di cui si era nel tempo strutturata una significativa eccedenza presso varie Regioni. Tali attività hanno contribuito a evitare il rischio che i suddetti prodotti arrivassero a scadenza, ma mettono in luce la necessità di migliorare le dinamiche di produzione del plasma destinato alla produzione di MP.

2. Monitoraggio degli obiettivi del Sistema trasfusionale

Il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012 ha individuato obiettivi e indicazioni specifici per il triennio 2012-2014, finalizzati anche ad allineare le esigenze quanti-qualitative dell'autosufficienza con il percorso di qualificazione del Sistema trasfusionale richiesto dalle normative nazionali ed europee di settore fra cui, in particolare, gli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010[12] e del 25 luglio 2012[13].

I risultati di ordine quantitativo del monitoraggio dei predetti obiettivi, effettuato nel 2014 per rilevare gli indicatori specifici, sono riportati nell'ambito del precedente cap. 1.

Per quanto riguarda il monitoraggio della appropriatezza della programmazione rispetto ai dati consuntivi di produzione e consumo, verosimilmente in relazione al confermarsi del trend in diminuzione della trasfusione di GR, si è registrato un significativo diffuso disallineamento fra programmazione regionale e rilevazioni consuntive.

Per quanto concerne la donazione del sangue e degli emocomponenti, sono stati monitorati (con stratificazioni per sesso e per fasce di età) gli indicatori che si riferiscono al numero e tipologia

[12] Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010). G.U. n. 113, 17 maggio 2011, Suppl. Ordinario n. 124.

[13] Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Linee Guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti". Rep. Atti n. 149/CRS del 25 luglio 2012.

dei donatori, agli indici di donazione per donatore/anno, alla variabilità infra-annuale delle donazioni su base trimestrale, nonché alla donazione occasionale, differita e periodica.

Dal confronto con il 2013 emergono i seguenti risultati preliminari di maggior rilievo:

- lieve diminuzione (-1%) del numero complessivo dei donatori (1.718.490 vs. 1.730.669);
- mantenimento delle percentuali di ripartizione fra maschi (M) e femmine (F): 61% M / 39% F nella categoria dei donatori nuovi, 71% M / 29% F nella categoria dei donatori periodici;
- mantenimento degli indici di donazione per donatore / anno: 1,8 per tutte le tipologie di donazioni, 1,6 per le donazioni di sangue intero, 2,1 per le donazioni in aferesi;
- persistenza di una variabilità infra-annuale delle donazioni su base trimestrale (in particolare per quanto concerne il terzo e quarto trimestre dell'anno), seppure con un modesto trend in miglioramento nel quinquennio;
- incremento minimo (0,3%) dei nuovi donatori sottoposti a screening e differimento della prima donazione;
- diminuzione sia dei donatori alla prima donazione non differita (-2,2%), sia dei donatori alla prima donazione differita (-3,1%);
- si conferma un indice di fidelizzazione apparentemente più elevato nei donatori alla prima donazione differita rispetto ai donatori alla prima donazione non differita; tale indice viene rilevato come percentuale di effettuazione della seconda donazione nell'anno di rilevazione: 38,6% nei donatori alla prima donazione differita vs. 15,2% nei donatori alla prima donazione non differita nel 2014; rispettivamente 39,9% vs. 15,3% nel 2013.

In merito alla definizione e implementazione di metodi e strumenti per garantire l'appropriatezza della gestione clinica degli emocomponenti, è stato effettuato il monitoraggio degli indicatori relativi al numero di pazienti trasfusi, suddivisi per tipologia di emocomponente. Il numero complessivo dei pazienti trasfusi con emocomponenti nel 2104 mostra un trend in diminuzione rispetto al 2013: -1,4% per i GR, -2,5% per le piastrine, -6,5% per il plasma fresco congelato.

Nel 2014, il Centro nazionale sangue, ha avviato, presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna) e presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, per le prime applicazioni in chirurgia elettiva maggiore ortopedica, il progetto a valenza nazionale "*Patient Blood Management - Italy*", finalizzato a promuovere l'applicazione di approcci multidisciplinari e multimodali volti alla "*gestione del sangue del paziente*" (*Patient Blood Management*) identificando precocemente i pazienti a rischio di trasfusione e definendo programmi di gestione clinica finalizzati a contenere il fabbisogno trasfusionale allogenico.

Per quanto concerne, infine, il monitoraggio degli adempimenti previsti degli Accordi Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012, il Centro nazionale sangue ha proseguito le sistematiche rilevazioni sul grado di avanzamento nelle Regioni e Province autonome iniziate nel 2013. Il termine del 31 dicembre 2014, fissato dalle norme per la conclusione del percorso di qualificazione del Sistema trasfusionale nazionale, è stato prorogato al 30 giugno 2015 dal decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (articolo 7, comma 1), recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Le rilevazioni effettuate al momento della redazione del presente Programma indicano che, entro il predetto termine del 30 giugno 2015, 8 Regioni devono ancora portare a completamento i percorsi regionali necessari per garantire la piena conformità del Sistema trasfusionale alla normativa vigente.

3. Programmazione per l'anno 2015

3.1 Produzione e consumo dei prodotti strategici per l'autosufficienza per l'anno 2015

I prodotti strategici per l'autosufficienza nazionale (o prodotti *driving*) sono rappresentati da: a) GR, emocomponenti a maggiore utilizzo clinico, utilizzati per la correzione di stati anemici acuti e cronici non altrimenti trattabili; b) plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di MP.

La definizione dei programmi quantitativi per l'anno 2015 ha tenuto conto dell'andamento dei consumi nel 2014 che, come precedentemente evidenziato, ha confermato il trend in decremento della trasfusione di GR, verosimilmente associabile ad una iniziale maggiore consapevolezza ed applicazione delle strategie e tecniche, farmacologiche e non, alternative alla trasfusione di questo emocomponente. Pertanto, le stime di produzione e consumo inizialmente espresse sono state sostanzialmente riviste alla luce delle rilevazioni preliminari a consuntivo del 2014.

Quanto sopra premesso, i responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori rappresentative a livello nazionale e regionale, hanno condiviso con il Centro nazionale sangue le linee di programmazione quantitativa dell'autosufficienza per l'anno 2015 di seguito riportate, relative alla produzione e consumo di GR ed alla produzione di plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di MP.

Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi alla programmazione della produzione e del consumo di unità di GR per l'anno 2015, unitamente ai dati preliminari di produzione e di consumo effettivi relativi all'anno 2014.

La programmazione della produzione di GR per il 2015 prevede una prudenziale stabilizzazione rispetto alla produzione rilevata a consuntivo per il 2014 (-0,1%) e un decremento dei consumi di circa 33.000 unità (-1,3%) (Tabella 2), allineato al tendenziale registrato nel 2013-2014.

Si conferma il fabbisogno compensativo programmato di GR a carico delle Regioni Sardegna, Lazio e Sicilia per un ammontare complessivo di circa 65.000 unità. Esiste, tuttavia, una potenzialità complessiva di produzione aggiuntiva nelle Regioni autosufficienti di 75.000-80.000 unità.

Pertanto, il monitoraggio costante dei fabbisogni e delle dinamiche del Sistema, il coordinamento in rete esercitato dal Centro nazionale sangue, l'impegno costante al miglioramento continuo dell'appropriatezza nell'utilizzo clinico dei GR e la ulteriore implementazione delle attività di *Patient Blood Management*, si confermano strumenti indispensabili a garantire la complessiva autosufficienza nazionale di GR per l'anno 2015.

Occorre comunque ribadire che il presente Programma impegna tutti gli attori del Sistema (Associazioni e Federazioni dei donatori, Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, Servizi Trasfusionali, Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie, Servizio Trasfusionale delle Forze Armate e Centro nazionale sangue) ad un costante mantenimento e monitoraggio dei programmi definiti e alla adozione tempestiva delle misure necessarie per presidiare eventi, situazioni straordinarie o possibili criticità eventualmente emergenti, anche stagionali (ad es. il periodo estivo). Quanto sopra allo scopo di poter garantire i livelli essenziali di assistenza trasfusionali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali sono dunque tenute, per le rispettive competenze, ad attuare interventi definiti ed efficaci, volti a contenere la variabilità infra-annuale della raccolta del sangue e degli emocomponenti, a modulare la chiamata dei donatori in relazione ai fabbisogni previsti e non

prevedibili e ad agevolarne l'accesso ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta territoriali, in particolare nella stagione estiva o in occasione di necessità straordinarie.

Nella Tabella 3 sono riportati i dati della programmazione per l'anno 2015 per l'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di MP, unitamente ai dati relativi al periodo 2010-2014.

La programmazione per l'anno 2015 prevede una prudenziale stabilizzazione rispetto al 2014, seppure con quote regionali programmate che rimangono significativamente diversificate. La maggior parte delle Regioni del centro-sud resta collocata al di sotto della media nazionale, con livelli di produzione di plasma che implicano il permanere di livelli di autosufficienza di MP bassi o molto bassi.

Come più sopra accennato, le informazioni sulla domanda di MP nel periodo 2011-2013 e le dinamiche associate al loro grado di autosufficienza da plasma nazionale saranno contenute in uno specifico rapporto istituzionale del Centro nazionale sangue, di imminente pubblicazione. Per l'anno 2015 è ragionevole prevedere il confermarsi di un *trend* in riduzione della domanda di albumina e antitrombina al quale corrisponderà, per contro, un probabile significativo incremento della domanda di immunoglobuline polivalenti.

Nel corso del 2015 è iniziato il percorso per la definizione del Programma di cui all'art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, i cui princìpi e indirizzi strategici saranno orientati sul valore etico e sociale del sistema della donazione, sull'autosufficienza nazionale di MP e sull'utilizzo prioritario dei MP da plasma italiano, sul relativo sistema tariffario, sulla riorganizzazione ed efficientamento del sistema di produzione del plasma, con particolare riferimento al plasma da aferesi, nonché su una possibile diversificazione delle aggregazioni interregionali per la plasmaderivazione e su metodi e strumenti per la promozione ed il monitoraggio dell'utilizzo clinico appropriato dei MP.

3.2 Monitoraggio dell'autosufficienza

Per l'anno 2015 sono confermati gli strumenti, le metodologie e gli indicatori per il monitoraggio dell'autosufficienza adottati con il Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2014.

4. Conclusioni

L'autosufficienza, oltre ai necessari aspetti di tipo *quantitativo*, deve rispondere a fondamentali e specifici requisiti di carattere *qualitativo*, molti dei quali sono strettamente dipendenti dagli esiti del processo di riqualificazione del Sistema trasfusionale italiano in via di completamento. Questo percorso, che si concluderà definitivamente il 30 giugno 2015, ha comportato un significativo e sinergico impegno da parte di tutte le componenti attive del Sistema trasfusionale (Istituzioni centrali e regionali, Associazioni di donatori volontari di sangue, Professionisti del settore) per rendere il Sistema stesso efficace, efficiente, qualificato e pienamente conforme ai requisiti previsti dalle normative vigenti. Nel ribadire che **gli obiettivi di autosufficienza non possono essere considerati in modo disgiunto dal processo di adeguamento qualitativo del Sistema trasfusionale al dettato normativo comunitario**, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire pari livelli di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti su tutto il territorio dell'Unione Europea, il presente Programma conferma la capacità complessiva della Rete trasfusionale nazionale di garantire sistematicamente un equilibrio quanti-qualitativo adeguato fra produzione e fabbisogni di emocomponenti ad uso trasfusionale e di perseguire, seppure in un quadro di complessiva riqualificazione organizzativa e con dinamiche sensibilmente disomogenee a livello regionale, l'obiettivo dell'autosufficienza di MP. In ogni caso, le strategie adottate a questo scopo non sono

incentrate solo sui "prodotti" ma orientate al soddisfacimento dei prioritari fabbisogni dei pazienti mediante la ricerca di una sempre maggiore integrazione con la realtà assistenziale in cui la Rete trasfusionale è collocata. Strumenti essenziali di questo processo di integrazione sono l'implementazione di percorsi assistenziali, anche innovativi, che perseguano l'appropriato utilizzo della risorsa sangue coniugandolo con una attenta e puntuale analisi dei fabbisogni dei pazienti.

I dati consuntivi preliminari del 2014 e gli interventi correttivi adottati nell'ambito della programmazione per l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2015 dimostrano, infatti, l'importanza di presidiare in continuo le dinamiche dei fabbisogni assistenziali trasfusionali, sia in relazione alle azioni promosse e intraprese dall'interno del Sistema, sia a fronte dei complessi mutamenti evolutivi nei molteplici ambiti assistenziali in cui il Sistema stesso è coinvolto.

Il predetto percorso di accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, implica anche il soddisfacimento delle prescrizioni applicabili al plasma come materia prima per la produzione di MP stabilite dal "Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano" e, nello specifico, le disposizioni inerenti al *Master file del plasma*[14]. Il mancato conseguimento di tale obiettivo comporta l'impossibilità di accedere al sistema di lavorazione industriale del plasma nazionale destinato alla produzione di MP. Questa eventualità, auspicabilmente remota, potrebbe inficiare il percorso verso livelli definiti di autosufficienza di tali prodotti causando, oltre ad una consistente perdita di risorse, un rilevante aggravio di spesa a carico dei soggetti inadempienti.

La riduzione della quantità di plasma destinato alla produzione di MP, verificatasi nel 2014, mette in luce la necessità di presidiare costantemente il governo dell'appropriatezza della gestione e dell'utilizzo clinico della "risorsa plasma" migliorando, contemporaneamente, le dinamiche di produzione del plasma da aferesi destinato alla lavorazione industriale. Ciò diventa a maggior regione necessario se si considera che il positivo trend in diminuzione della trasfusione di GR, associato all'incremento di appropriatezza nella gestione e utilizzo clinico, comporta inevitabilmente la diminuzione della produzione di plasma da frazionamento del sangue intero, che può essere compensata solo con un parallelo incremento della produzione selettiva di plasma da aferesi, da pianificare con un forte livello di attenzione alla sua sostenibilità.

Pertanto, è fortemente auspicabile che le Regioni e Province autonome, attraverso le rispettive Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, con l'impegno sinergico delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e dei Professionisti del settore, definiscano e sviluppino, di concerto con il Centro nazionale sangue, nuove modalità organizzative che, mediante azioni diffuse di razionalizzazione ed efficientamento volte a favorirne la sostenibilità, promuovano sistemi e piani di raccolta del plasma da aferesi adeguati a garantirne un livello di produzione che consenta di conseguire e mantenere livelli più avanzati ed omogenei di autosufficienza per i MP.

Nell'ambito del Programma di cui all'art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 20 dicembre 2007, in corso di definizione al momento della redazione del presente documento, saranno condivisi e forniti indicazioni gestionali e standard operativi per la revisione degli attuali modelli organizzativi e la implementazione di piani per la raccolta di plasma da aferesi finalizzati a coniugare al meglio efficacia e sostenibilità.

---

[14] Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Allegato I, Parte III.

Tabella 2
PROGRAMMA PRODUZIONE E CONSUMO UNITA' DI GLOBULI ROSSI - 2015
(e confronto con produzione e consumo 2014*)

Regioni e Province autonome	Popolazione residente 01.01.2014^	Produzione e consumo 2014*				Programma produzione e consumo 2015					
		Produzione 2014 *	unità ‰ pop	Consumo 2014 *	unità ‰ pop	Produzione 2015	unità ‰ pop	Δ 2014 -2015	Consumo 2015	unità ‰ pop	Δ 2014 -2015
Valle d' Aosta	128.591	6.085	47,3	4.782	37,2	6.070	47,2	-0,2%	4.700	36,5	-1,7%
Piemonte	4.436.798	216.589	48,8	188.917	42,6	219.500	49,5	1,3%	190.000	42,8	0,6%
Liguria	1.591.939	71.277	44,8	71.000	44,6	72.000	45,2	1,0%	71.000	44,6	0,0%
Lombardia	9.973.397	466.900	46,8	457.428	45,9	462.000	46,3	-1,0%	445.000	44,6	-2,7%
PA di Trento	536.237	24.970	46,6	21.314	39,7	23.000	42,9	-7,9%	20.700	38,6	-2,9%
PA di Bolzano	515.714	21.828	42,3	21.511	41,7	22.100	42,9	1,2%	21.500	41,7	-0,1%
Friuli Venezia Giulia	1.229.363	64.879	52,8	56.104	45,6	67.000	54,5	3,3%	56.000	45,6	-0,2%
Veneto	4.926.818	251.257	51,0	239.293	48,6	256.000	52,0	1,9%	240.000	48,7	0,3%
Emilia Romagna	4.446.354	219.073	49,3	217.981	49,0	214.000	48,1	-2,3%	208.000	46,8	-4,6%
Toscana	3.750.511	168.336	44,9	169.630	45,2	164.700	43,9	-2,2%	164.000	43,7	-3,3%
Umbria	896.742	44.000	49,1	44.046	49,1	45.000	50,2	2,3%	44.500	49,6	1,0%
Marche	1.553.138	74.184	47,8	74.163	47,8	71.500	46,0	-3,6%	71.000	45,7	-4,3%
Lazio§	5.870.451	184.913	31,5	213.323	36,3	184.900	31,5	0,0%	218.000	37,1	2,2%
Sardegna	1.663.859	78.924	47,4	110.805	66,6	79.000	47,5	0,1%	109.000	65,5	-1,6%
Abruzzo	1.333.939	54.902	41,2	54.726	41,0	54.400	40,8	-0,9%	53.500	40,1	-2,2%
Campania	5.869.965	160.572	27,4	158.710	27,0	161.000	27,4	0,3%	160.000	27,3	0,8%
Molise	314.725	16.136	51,3	16.329	51,9	15.000	47,7	-7,0%	14.300	45,4	-12,4%
Puglia	4.090.266	150.450	36,8	152.600	37,3	148.000	36,2	-1,6%	146.000	35,7	-4,3%
Basilicata	578.391	25.911	44,8	25.222	43,6	26.500	45,8	2,3%	25.000	43,2	-0,9%
Calabria	1.980.533	65.430	33,0	66.512	33,6	65.000	32,8	-0,7%	63.000	31,8	-5,3%
Sicilia	5.094.937	197.015	38,7	200.177	39,3	205.000	40,2	4,1%	206.000	40,4	2,9%
S.T. Forze Armate	0	1.168	n.d.	979	n.d.	1.600	n.d.	37,0%	890	n.d.	-9,1%
ITALIA	**60.782.668**	**2.564.799**	**42,2**	**2.565.552**	**42,2**	**2.563.270**	**42,2**	**-0,1%**	**2.532.090**	**41,7**	**-1,3%**

*Dati preliminari 2014 ^Dati ISTAT al 1 gennaio 2014 § I dati del Lazio comprendono le attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (SCV)

Tabella 3

PLASMA INVIATO ALLA LAVORAZIONE FARMACEUTICA (2010-2014) E PROGRAMMA INVIO 2015

Regioni e Province Autonome	Kg Plasma 2010	Δ 2009 -2010	Kg Plasma 2011	Δ 2010 -2011	Kg Plasma 2012	Δ 2011 -2012	Kg Plasma 2013	Δ 2012 -2013	Kg Plasma 2014*	Δ 2013 -2014	Programma 2015 (Kg Plasma)	Δ 2014 -2015	*Δ 2010 -2015*
Valle d' Aosta	2.832	4,2%	2.805	-1,0%	2.837	1,2%	2.775	-2,2%	2.703	-2,6%	2.600	-3,8%	*-8,2%*
Piemonte	71.682	2,0%	72.479	1,1%	73.716	1,7%	73.945	0,3%	69.719	-5,7%	72.000	3,3%	*0,4%*
Liguria	21.378	4,9%	21.338	-0,2%	21.796	2,1%	22.623	3,8%	22.557	-0,3%	22.000	-2,5%	*2,9%*
Lombardia	141.756	4,7%	144.486	1,9%	147.715	2,2%	148.410	0,5%	145.539	-1,9%	143.000	-1,7%	*0,9%*
PA di Trento	6.384	9,7%	6.829	7,0%	7.031	3,0%	6.906	-1,8%	7.646	10,7%	6.800	-11,1%	*6,5%*
PA di Bolzano	6.762	-6,0%	7.313	8,1%	7.282	-0,4%	6.963	-4,4%	6.907	-0,8%	7.400	7,1%	*9,4%*
Friuli Venezia Giulia	27.840	8,4%	27.789	-0,2%	28.905	4,0%	26.867	-7,1%	26.276	-2,2%	26.000	-1,1%	*-6,6%*
Veneto	83.583	5,1%	84.758	1,4%	86.137	1,6%	85.660	-0,6%	82.496	-3,7%	85.000	3,0%	*1,7%*
Emilia Romagna	79.530	5,3%	81.156	2,0%	81.609	0,6%	83.599	2,4%	84.329	0,9%	83.000	-1,6%	*4,4%*
Toscana	67.346	5,5%	68.877	2,3%	72.930	5,9%	71.022	-2,6%	70.092	-1,3%	71.000	1,3%	*5,4%*
Umbria	8.526	2,7%	9.033	5,9%	10.292	13,9%	10.406	1,1%	10.432	0,2%	11.000	5,4%	*29,0%*
Marche	28.801	0,2%	27.939	-3,0%	29.820	6,7%	31.321	5,0%	32.075	2,4%	31.500	-1,8%	*9,4%*
Lazio§	26.050	13,5%	30.892	18,6%	33.417	8,2%	36.160	8,2%	37.316	3,2%	35.000	-6,2%	*34,4%*
Sardegna	11.971	13,8%	12.179	1,7%	12.428	2,0%	16.111	29,6%	14.795	-8,2%	15.000	1,4%	*25,3%*
Abruzzo	14.999	8,1%	16.840	12,3%	17.593	4,5%	18.665	6,1%	17.650	-5,4%	18.000	2,0%	*20,0%*
Campania	20.705	10,3%	22.818	10,2%	24.608	7,8%	26.305	6,9%	27.025	2,7%	28.000	3,6%	*35,2%*
Molise	3.125	9,8%	3.256	4,2%	3.688	13,3%	3.817	3,5%	3.611	-5,4%	3.800	5,2%	*21,6%*
Puglia	34.091	1,1%	36.171	6,1%	36.585	1,1%	36.937	1,0%	36.615	-0,9%	38.000	3,8%	*11,5%*
Basilicata	6.542	22,2%	6.524	-0,3%	7.078	8,5%	8.994	27,1%	8.406	-6,5%	8.000	-4,8%	*22,3%*
Calabria	13.076	18,1%	13.951	6,7%	13.655	-2,1%	13.609	-0,3%	15.554	14,3%	15.000	-3,6%	*14,7%*
Sicilia	43.838	9,7%	44.931	2,5%	48.945	8,9%	53.229	8,8%	53.160	-0,1%	53.500	0,6%	*22,0%*
S.T. Forze Armate	291	-28,0%	436	49,8%	368	-15,6%	334	-9,2%	291	-13,0%	300	3,2%	*3,1%*
ITALIA	**721.108**	**5,6%**	**742.800**	**3,0%**	**768.435**	**3,5%**	**784.657**	**2,1%**	**775.192**	**-1,2%**	**775.900**	**0,1%**	*7,6%*

* Dati preliminari 2014 § I dati del Lazio comprendono le attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (SCV)

15A05374

DECRETO 1° luglio 2015.

Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, definisce, con proprio decreto, le linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che le medesime sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule»;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante «Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1° aprile 2009, depositata in cancelleria l'8 maggio 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1ª serie speciale n. 109 del 13 maggio 2009, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, «l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" e l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della medesima legge n. 40 "nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna"»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane»;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 sui «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane», ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Rep. Atti n. 59/CSR);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 9 aprile 2014, depositata in cancelleria il 10 giugno 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 18 giugno 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale «dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili»; dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3»; dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3»; dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004;

Ritenuto necessario aggiornare le Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita di cui al decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, anche al fine di adeguarne i contenuti alle sentenze della Corte costituzionale 1° aprile 2009, n. 151, e 9 aprile 2014, n. 162, e alle disposizioni contenute dei decreti legislativi 6 novembre 2007, n. 191, e 25 gennaio 2010, n. 16;

Sentito l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 7, comma 1, della ricordata legge n. 40 del 2004;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottata una versione aggiornata delle Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, allegate come parte integrante del presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2015

Il Ministro: LORENZIN

LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - ART. 7 - LEGGE N. 40/2004

LINEE GUIDA 2015

PREMESSA.

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", all'articolo 7 prevede la definizione da parte del Ministro della Salute di "linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita", linee guida "vincolanti per tutte le strutture autorizzate".

La stessa legge stabilisce modalità che sono da rapportarsi all'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita la cui definizione sarà parte integrante delle presenti linee guida.

Verranno quindi presi in considerazione anche:

il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (articolo 4);

la gradualità nel ricorso alle tecniche (articolo 4);

il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche stesse (articolo 6);

l'accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita (articolo 12);

le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani (articolo 13);

i limiti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 151/2009 (articolo 14);

le modifiche relative alla fecondazione eterologa introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale 162/2014 (articoli 4, 9 e 12).

Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge.

INTRODUZIONE.

Secondo una prima definizione la sterilità, almeno nella donna, andrebbe distinta dall'infertilità, intesa come incapacità di condurre la gravidanza fino all'epoca di vitalità fetale. Nell'uomo, invece, essendo il concetto di aborto ovviamente estraneo alla patologia della riproduzione, i due termini vengono largamente utilizzati come sinonimi.

Secondo un'altra definizione una coppia è considerata infertile quando non è stata in grado di concepire e di procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione. Secondo questa interpretazione il termine "sterilità" si riferisce, quindi, ad una condizione più grave e comunque assoluta di "infertilità" riguardante la coppia e non il singolo membro di essa.

Ai fini delle presenti linee guida i due termini, infertilità e sterilità, saranno usati come sinonimi.

Viene definita sterilità (infertilità) l'assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti in coppia eterosessuale.

Quando la diagnosi è completata il trattamento della coppia sterile deve basarsi su tre principali opzioni:

1. Trattamento medico per ripristinare la fertilità;

2. Trattamento chirurgico per ripristinare la fertilità;

3. Accesso alle procedure di fecondazione assistita.

Esiste un fattore temporale che si concretizza in tre differenti aspetti e condiziona le strategie diagnostiche:

età della donna;

esposizione alla probabilità di concepire;

riserva ovarica.

Età della donna: è il principale limite naturale posto alla fertilità umana. Con l'età, inoltre, aumenta il rischio di abortire spontaneamente. Tale rischio risulta essere pari al 10% circa per donne di età < 30 anni, al 18% per i soggetti con età compresa fra i 30 e i 39 anni, al 34% per le donne intorno ai 40 anni. Donne di età superiore ai 35 anni hanno una più elevata probabilità di avere difficoltà riproduttive in relazione a ipo o iper ploidie determinate da non-disgiunzioni cromosomiche. La capacità riproduttiva della coppia subisce un declino con l'età. Tale fenomeno si manifesta in maniera più sensibile nella donna; l'aspettativa di avere un figlio per una coppia nella quale è presente una donna di età > 35 anni è ridotta del 50% rispetto alle coppie nelle quali le donne hanno un'età inferiore. Sebbene esistano evidenze scientifiche che la fertilità nella donna diminuisca a partire dai 25 – 28 anni è unanimemente accettato che la riduzione della capacità riproduttiva nella partner femminile inizi intorno ai 35 anni con un progressivo e considerevole calo fino al completo esaurimento della funzionalità ovarica.

Esposizione alla probabilità di concepire: la durata dell'infertilità rappresenta il criterio che seleziona la prognosi riproduttiva della coppia a prescindere dalla diagnosi di sterilità. Coppie con una condizione di sterilità di lunga durata hanno una prognosi riproduttiva sfavorevole.

Riserva ovarica: la gonade femminile, diversamente da quella maschile, è costituita da un numero finito di unità follicolari, e quindi di cellule uovo, che rappresenta un patrimonio predeterminato suscettibile di un irreversibile depauperamento.

Esiste una soglia critica di patrimonio follicolare, al di sotto della quale vi è una riduzione della potenzialità riproduttiva della donna che può rappresentare l'unico elemento determinante la sub-fertilità. Essa può essere dovuta all'età riproduttiva avanzata ma anche ad un ridotto patrimonio follicolare congenito (dissociazione tra età anagrafica e patrimonio follicolare), o alla interferenza di fattori iatrogeni o patologici sulla consistenza e consumo del patrimonio follicolare (infezioni, esiti chirurgici, terapie farmacologiche, fattori ambientali, stili di vita, etc.).

ACCESSO ALLE TECNICHE (ARTICOLO 4, LEGGE N. 40/2004)

"1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a. gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b. consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

Sono consentite le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente.

Un'anamnesi accurata e un corretto esame obiettivo rappresentano il primo passo di rilievo nell'ambito del primo colloquio con la coppia infertile/sterile. Durante questa fase, infatti, può emergere una specifica causa di infertilità/sterilità e ciò può aiutare a focalizzare le successive valutazioni diagnostiche sui fattori più probabilmente responsabili della infertilità/sterilità stessa.

Le cause di infertilità/sterilità devono essere ricercate in modo sistematico, efficace e devono essere identificati tutti i fattori rilevanti.

Inoltre si raccomanda un'attenta valutazione clinica del rapporto rischi-benefici con particolare riferimento alle complicanze ostetriche, alle potenziali ricadute neonatologiche e ai potenziali rischi per la salute della donna.

Al riguardo, come previsto all'art. 6, comma 4 della legge n. 40/2004, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

Il percorso e la durata degli accertamenti devono tenere conto dei desideri della coppia, dell'età della donna e del partner, della durata dell'infertilità/sterilità e dei dati personali emersi dall'anamnesi e dall'esame obiettivo.

Deve essere compilata una scheda clinica, contenente le valutazioni e i dati pertinenti della coppia, che sarà conservata a cura del centro.

CERTIFICAZIONE DI INFERTILITÀ O STERILITÀ (AI SENSI DEL COMMA 1).

La certificazione dello stato di infertilità o sterilità può essere effettuata da ogni medico abilitato all'esercizio della professione.

La certificazione dello stato di infertilità o sterilità per l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita è effettuata dal medico Responsabile del centro o dagli specialisti medici di volta in volta competenti, quali:

uno specialista in genetica medica, per le patologie genetiche;

un ginecologo, per le patologie femminili;

un endocrinologo con competenze andrologiche, ovvero un urologo con competenze andrologiche per le patologie maschili;

una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica, tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza delle quali — essendo uno dei due partner portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV — l'elevato rischio di infezione per l'altro partner o per il feto (in caso di infezione femminile) costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l'adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004.

Per assicurare adeguato sostegno psicologico alla coppia ciascun centro offre la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo con documentata formazione nel settore.

La negazione del ricorso alle tecniche, certificata dallo specialista, verrà verificata dal responsabile del centro.

Ogni accertamento effettuato rilevante ai fini della diagnosi di infertilità e finalizzato all'accesso alle tecniche PMA, così come la certificazione di infertilità accompagnata eventualmente dalle sue cause, va riportato in cartella clinica.

GRADUALITÀ DELLE TECNICHE (AI SENSI DEL COMMA 2, PUNTO *A)*.

Obiettivo primario di ogni trattamento è la nascita di un neonato vivo a termine senza pregiudizio della salute della donna.

Spetta al medico, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche utilizzando in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in debito conto l'età della donna e del partner, le problematiche specifiche della coppia, le presumibili cause dell'infertilità e della sterilità di coppia, i rischi inerenti le singole tecniche, sia per la donna che per il concepito, nel rispetto dei principi etici della coppia stessa e in osservanza della legge.

L'accesso alla tecnica di PMA di tipo eterologo

Il ricorso alla tecnica di PMA di tipo eterologo è legittimo, come indicato dalla sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, "esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. In particolare […] il ricorso alla stessa […] deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere «documentate da atto medico» e da questo certificate. Il ricorso a questa tecnica, non diversamente da quella di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e del consenso informato stabiliti dal citato art. 4, comma 2.".

Le indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa sono:

tutte le situazioni di sterilità comprovata di uno dei due partner, o di entrambi, in cui non si possa disporre di propri gameti competenti;

se la partner femminile è Rh-negativo e gravemente isoimmunizzata e il partner maschile è Rh-positivo.

Le modalità con cui modulare la gradualità delle tecniche, nonché le eventuali indicazioni cliniche di accesso alle tecniche PMA di tipo eterologo, sono ad esclusiva responsabilità del medico e vanno riportate in cartella clinica e motivate.

CONSENSO INFORMATO (ARTICOLO 6, LEGGE N. 40/2004).

«1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulla probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della Giustizia e della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento delle fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate, con chiarezza e mediante sottoscrizione, le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.»

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SOSTEGNO RIVOLTA ALLA COPPIA.

L'attività di consulenza è un processo di comunicazione, riconosciuto di grande beneficio, correlato ad ogni tipo di trattamento offerto.

Ogni centro di PMA dovrà prevedere la possibilità di consulenza alla coppia e la possibilità di un supporto psicologico per la donna e le coppie che ne abbiano necessità. L'attività di consulenza e di supporto psicologico deve essere resa accessibile, quindi, in tutte le fasi dell'approccio diagnostico terapeutico dell'infertilità e, eventualmente, anche dopo che il processo di trattamento è stato completato, a prescindere dall'esito delle tecniche applicate.

Tutti i centri debbono garantire la possibilità che la consulenza sia offerta ai soggetti prima di iniziare le singole procedure diagnostiche.

In tale occasione alle coppie devono essere forniti gli elementi utili a maturare una accettazione consapevole della tecnica proposta. In particolare devono essere illustrati e discussi gli elementi individuati nel decreto dei Ministri della Giustizia e della Salute di cui all'art.6, comma 3.

A volte la consulenza è in grado di aiutare alcuni pazienti ad accettare il fallimento del trattamento e ad accettare l'idea di non avere bambini. È inoltre fondamentale anche quando si instaura una gravidanza come esito di un trattamento.

I centri debbono assicurarsi che i soggetti siano consapevoli che l'offerta della consulenza venga fatta di routine.

L'offerta dell'attività di consulenza e sostegno deve includere l'informazione scritta di chi la offre.

L'attività di consulenza, a seconda delle situazioni, può essere:

1. decisionale il cui scopo fondamentale è di consentire ai soggetti di comprendere e riflettere nel corso della proposta di trattamento che li riguarda sulle implicazioni che questo potrebbe avere per loro, per le loro famiglie e sugli eventuali figli nati come risultato del trattamento.

Questo tipo di consulenza dovrà essere disponibile prima di intraprendere ogni tipo di trattamento o di decisione.

L'operatore che offrirà la consulenza dovrà discutere con tutti i soggetti coinvolti le implicazioni del trattamento:

per se stessi;

per i propri familiari, inclusi figli già esistenti o figli futuri, e per la società;

per ogni figlio o figli che verranno;

2. di sostegno che deve supportare le coppie in momenti di stress e difficoltà. Questo può accadere in ogni momento, prima, durante e dopo l'esecuzione del trattamento, indipendentemente dall'esito.

I centri debbono fare ogni sforzo possibile per offrire supporto a qualsiasi soggetto coinvolto nel trattamento e che richieda aiuto, come ad esempio:

individui che non possono accedere alle terapie;

individui che hanno difficoltà ad affrontare un determinato ciclo di trattamento;

individui nei quali il trattamento è fallito;

3. genetica nella previsione di rischio di anomalie genetiche trasmissibili;

4. terapeutica che deve riuscire ad assistere i soggetti che ne abbiano bisogno nello sviluppare strategie che consentano loro di far fronte alle conseguenze dei trattamenti per l'infertilità sia a breve che a lungo termine. Essa include l'aiutare i soggetti a moderare le loro aspettative e ad accettare la realtà di particolari situazioni.

I centri devono invitare coloro che si sottoporranno ai trattamenti a considerare:

a. la loro attitudine rispetto alla propria infertilità o a quella del partner;

b. la possibilità che il trattamento fallisca.

L'attività di consulenza decisionale e di sostegno potrà essere svolta dai medici della struttura autorizzata mentre l'attività di consulenza genetica e terapeutica potrà essere svolta da specialisti del settore.

L'offerta dell'attività di consulenza ad una coppia va sempre registrata nella cartella clinica sia che la coppia accetti l'attività di consulenza sia che la rifiuti.

LINEE GUIDA (ARTICOLO 7, LEGGE N. 40/2004).

«1. Il Ministro della Salute, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, come le medesime procedure di cui al comma 1.»
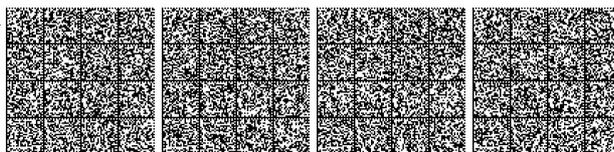
PROCEDURE E TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.

Per tecniche di procreazione medicalmente assistita si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di oociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza. Questi procedimenti includono, con modalità sia di tipo omologo che eterologo: la inseminazione, la fecondazione in vitro e il trasferimento embrionale, il trasferimento intratubarico dei gameti, la microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo, la crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Queste tecniche sono attualmente rappresentate da una gamma di opzioni terapeutiche a diverso grado di invasività sia tecnica che psicologica sulla coppia. La suddivisione qui riportata in Tecniche di I, II e III livello è stata effettuata tenendo conto della loro complessità e del grado di invasività tecnica. Nel caso di applicazione di tecniche di PMA di tipo eterologo, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche, non è possibile per le coppie scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore.

Il principio seguito nella stesura di queste linee guida è quello di utilizzare in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in debito conto l'età della donna e la causa, quando nota, dell'infertilità e della sterilità di coppia.

Tecniche di I Livello:

inseminazione intracervicale/sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;

induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;

eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

Tecniche di II Livello (procedure eseguibili in anestesia locale e/o sedazione profonda):

prelievo degli ovociti per via vaginale;

fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);

iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);

trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT) per via transvaginale o guidata o isteroscopica.

prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);

eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei limiti delle normative vigenti);

Tecniche di III Livello (procedure che necessitano di anestesia generale con intubazione):

prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;

prelievo degli ovociti per via laparoscopica;

trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT) per via laparoscopica.

1) Inseminazione sopracervicale con o senza induzione multipla dell'ovulazione.

In questo tipo di tecnica è necessaria idonea preparazione del campione seminale.

Indicazioni:

1. sterilità inspiegata;

2. infertilità maschile di grado lieve - moderato;

3. endometriosi I-II stadio e casi selezionati di III-IV stadio della classificazione American Fertility Society (AFS) in particolare dopo intervento chirurgico;

4. ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione dell'ovulazione e rapporti mirati;

5. patologie sessuali e coitali che non hanno trovato giovamento dall'inseminazione intracervicale semplice;

6. fattore cervicale.

7. Prevenzione del rischio di trasmissione di malattie infettive in coppie sierodiscordanti.

In caso di induzione della crescita follicolare multipla:

è obbligatorio un monitoraggio ecografico e/o ormonale al fine di ridurre il rischio di gravidanze multiple e di sindrome dell'iperstimolazione ovarica severa;

Procedura che prevede una serie di azioni con questa sequenza:

1. ciclo spontaneo o con induzione farmacologica dell'ovulazione;

2. monitoraggio ecografico e/o ormonale della crescita follicolare;

3. preparazione del campione seminale osservando le seguenti indicazioni:

il contenitore per la raccolta deve riportare i dati identificativi del soggetto interessato;

deve essere registrato su una scheda apposita:

nome, cognome, data di nascita della partner femminile;

nome, cognome, data di nascita del partner maschile;

il periodo di astinenza osservato;

il momento e il luogo della raccolta (con particolare riguardo per quei campioni che non vengono raccolti direttamente nel centro);

il tempo intercorso fra la raccolta e la preparazione del campione;

debbono essere, inoltre, registrati: i parametri del liquido seminale, il metodo di preparazione del campione includendo in dettaglio ogni eventuale variazione dal prodotto standard di laboratorio, i parametri spermatici post-preparazione;

eventuale valutazione del liquido seminale da donare (sperm sharing) ai fini di procreazione assistita di tipo eterologo;

4. introduzione degli spermatozoi nella cavità uterina.

Per le modalità di raccolta/crioconservazione del liquido seminale si rinvia alla Sezione D/par. 5 "Prelievo/raccolta di gameti per PMA/CRIOCONSERVAZIONE" dell'Accordo Stato-Regioni 15 marzo 2012.

2) Fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET).

Indicazioni:

1. fattore tubo-peritoneale: patologia tubarica acquisita o congenita (precedente gravidanza ectopica, precedenti aborti tubarici, anamnesi positiva per flogosi pelvica, interventi chirurgici sulla pelvi);

2. infertilità maschile di grado moderato: quando il trattamento medicochirurgico o inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono stati giudicati non appropriati;

3. endometriosi di III o IV grado;

4. endometriosi se la chirurgia o le inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono state giudicate non appropriate;

5. infertilità inspiegata se il trattamento precedente (es: cicli di inseminazione) non ha dato risultati o è stato giudicato non appropriato;

6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento;

7. fallimento dell'*iter* terapeutico a bassa tecnologia.

Procedura che prevede una serie di azioni con questa sequenza:

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;

2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;

3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda, ovvero prelievo per via laparoscopica o trans-addominale nei casi nei quali non sia applicabile la tecnica trans-vaginale

4. eventuale individuazione degli ovociti da donare (egg sharing) ai fini di procreazione assistita di tipo eterologo;

5. preparazione del campione di liquido seminale;

6. scelta degli ovociti;

7. unione e coltura extracorporea dei gameti (oociti e spermatozoi);

8. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun oocita;

9. trasferimento in utero degli embrioni.

3) Microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI).

Indicazioni:

1. infertilità maschile di grado severo;

2. azoospermia ostruttiva e secretiva (spermatozoi testicolari o epididimari);

3. mancata o ridotta fecondazione in precedenti cicli di fecondazione in vitro (FIV);

4. ovociti scongelati;

5. ridotto numero di ovociti;

6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento.

Procedura che prevede una serie di azioni con questa sequenza:

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;

2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;

3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda, ovvero prelievo per via laparoscopica o trans-addominale nei casi nei quali non sia applicabile la tecnica trans-vaginale;

4. eventuale individuazione degli ovociti da donare (egg sharing) ai fini di procreazione assistita di tipo eterologo;

5. preparazione del campione di liquido seminale;

6. le tecniche utilizzate per il prelievo, in caso di azoospermia, sono: Aspirazione Percutanea di Spermatozoi per via Testicolare (TESA), Estrazione di Spermatozoi per via Testicolare (TESE e micro-TESE), Aspirazione Microchirurgica di Spermatozoi dall'Epididimo (MESA), Aspirazione Percutanea di Spermatozoi dall'Epididimo (PESA);

7. rimozione del complesso cumulo-corona;

8. inseminazione di ovociti mediante tecnica di microiniezione intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo;

9. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun oocita;

10. trasferimento in utero degli embrioni.

Al fine di consentire alle coppie che si sottoporranno alla ICSI l'espressione consapevole della loro volontà all'esecuzione della tecnica, si raccomanda:

a) nei casi in cui sia presente o sia sospettato uno specifico difetto genetico che si associa con infertilità maschile, ad esempio agenesia congenita mono o bilaterale dei vasi deferenti (CBAVD), deve essere predisposta una consulenza genetica e condotta una serie di indagini specifiche;

b) nei casi in cui l'indicazione alla ICSI sia costituita da un deficit grave del liquido seminale o da una azoospermia non ostruttiva deve essere effettuato un cariotipo del partner maschile;

c) i test per l'accertamento di microdelezioni del cromosoma Y devono essere richiesti in casi selezionati caratterizzati da azoospermia o grave oligozoospermia (< 5 mil/ml).

Le coppie, inoltre, devono essere informate:

che non si dispone, al momento, di dati di follow-up a lungo termine della salute dei bambini. Inoltre, alcuni dati della letteratura riportano la presenza di una maggiore percentuale di difetti congeniti e patologie epigenetiche rispetto ai concepimenti naturali. È ancora controverso se l'aumento di tali anomalie sia legato alla tecnica o alla alterata qualità del liquido seminale paterno.

del fatto che la ICSI aumenta le possibilità di fecondazione rispetto alla sola IVF, ed è indicata nei casi di sterilità da fattore maschile severo o in caso di precedente insuccesso di fecondazione con tecnica FIV, ma una volta avvenuta la fecondazione le percentuali di gravidanza ottenute con le due tecniche sono le stesse.

I prelievi chirurgici degli spermatozoi possono avvenire mediante varie tecniche a seconda della situazione clinica del soggetto.

In ogni caso nel centro dovranno essere presenti gli strumenti tecnologici per garantire la possibilità di congelare gli spermatozoi o di eseguire un prelievo testicolare.

4) Trasferimento intratubarico di gameti.

Trasferimento intratubarico di gameti (GIFT) prevede:

prelievo degli oociti per via transvaginale ecoguidata o per via laparoscopica;

trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili per via laparoscopica o transvaginale, (ecoguidata o isteroscopica).

La tecnica è stata utilizzata per le stesse indicazioni previste per le metodiche a bassa tecnologia (e richiede la normalità morfo-funzionale di almeno una tuba).

La GIFT è un protocollo efficace in coppie con infertilità sine causa.

Va accolta l'opzione preferenziale della donna per la GIFT, anche laparoscopica, ove tale opzione sia motivata dal desiderio di evitare una fecondazione extracorporea.

5) Prelievo di gameti dal testicolo.

É compito dello specialista andrologo, o endocrinologo con competenze andrologiche, ovvero urologo con competenze andrologiche, valutare l'opportunità o meno di un trattamento specifico medico oppure chirurgico/endoscopico disostruttivo o di ricanalizzazione delle vie seminali o di correzione della patologia genitale in atto e di scegliere la tecnica di recupero di spermatozoi più appropriata, stabilendo quale sia la soluzione terapeutica più efficace, conveniente e meglio accettata dall'uomo e dalla coppia.

Il prelievo dei gameti maschili può essere praticato con metodiche diverse in relazione alle cause di sterilità maschile:

patologie eiaculatorie;

azoospermie ostruttive;

dispermie secretive (lievi-medie-gravi);

azoospermie secretive.

Le tecniche utilizzate in relazione a tali patologie potranno essere:

prelievo urinario post-coitum (eiaculazione retrograda);

prelievo transuretrale dopo elettrostimolazione e massaggio prostatico (aneiaculazione);

raccolta dell'eiaculato, prelievo testicolare, epididimale, deferenziale, vescicolare con tecnica chirurgica, microchirurgica, percutanea.

INDICAZIONI PROCEDURALI

Accertamento dei requisiti per l'accesso alle tecniche

I requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 12 vengono accertati dal medico che raccoglie l'autocertificazione dello stato di matrimonio o di convivenza della coppia.

Esami preconcezionali

I soggetti che si rivolgono ad un centro per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato gli accertamenti previsti dal D.M. 10/09/1998 in funzione preconcezionale per la donna, l'uomo e la coppia.

Screening per patologie infettive

In caso di tecniche di PMA di tipo omologo Si rinvia alla Sezione C/Esami pre-trattamento/1.Donazione del partner/1.1 Screening per patologie infettive dell'Accordo Stato-Regioni 15 marzo 2012.

In caso di tecniche di PMA di tipo eterologo si rinvia alla Direttiva 2006/17/UE6 e successivi recepimenti e aggiornamenti.

Comportamento da tenere in caso di presenza di patologia infettiva

Quando vi siano coppie positive per HIV, HBV o HCV che vogliano intraprendere un trattamento di fecondazione in vitro devono essere considerate le implicazioni di queste patologie infettive per i potenziali figli.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI (* VEDI PROTOTIPO)

1. Per ogni coppia deve essere approntata una scheda clinica che contenga le generalità di entrambi i partner, il loro recapito ed in cui siano riportate:

a. i dati anamnestici e clinici dei componenti la coppia;

b. eventuali esami;

c. la diagnosi;

d. il trattamento con le prescrizioni terapeutiche e la descrizione della procedura eseguita;

e. le eventuali tecniche di anestesia e/a sedazione e/o analgesia utilizzate;

f. i nominativi del/degli operatori;

g. il decorso clinico;

h. eventuali complicanze;

i. l'esito del trattamento;

Gli esami di accertamento dello stato di gravidanza devono essere adeguatamente documentati.

2. Per ogni paziente deve essere approntata una scheda di laboratorio che contenga le generalità di entrambi i partner, il loro recapito e le altre informazioni anche in coerenza con la Sezione E/2.Registrazione documentazione dell'Accordo Stato-Regioni 15 marzo 2012, completata con gli eventuali riferimenti specifici per le tecniche di PMA di tipo eterologo in relazione al recepimento dell'allegato III della Dir. 2006/17 e successivi aggiornamenti.

3. La scheda clinica e la scheda di laboratorio debbono essere conservate dal centro.

4. In una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione devono essere indicati:

la procedura impiegata ed i dettagli della stessa;

il monitoraggio endocrino/ecografico;

i dati di laboratorio;

eventuali farmaci utilizzati nel pick-up;

il risultato ottenuto;

ogni indicazione terapeutica utile al curante per il periodo successivo alla procedura effettuata.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI
(*prototipo – elementi minimi da prevedere)

Bozza di Scheda Clinica
Codice centro - Codice Identificativo Coppia - Codice ciclo – (in caso di eterologa) Codice gameti utilizzati

Scheda Anagrafica	
Paziente	Partner
Nome e Cognome	Nome e Cognome
Data di nascita	Data di nascita
Luogo di nascita e provincia	Luogo di nascita e provincia
Regione di nascita e provincia	Regione di nascita e provincia
Regione di residenza e provincia	Regione di residenza e provincia
Indirizzo	
Stato Civile	Stato Civile
Titolo di Studio	Titolo di Studio
Professione	Professione

Scheda Anamnestica-Clinica	
Paziente	
Anamnesi Generale	
Anamnesi Riproduttiva	
Esami	
Diagnosi	
Trattamento	
Prescrizioni Terapeutiche	
Descrizione procedure eseguite	
Gruppo sanguigno e fattore Rh	
Partner	
Anamnesi Generale	
Anamnesi Riproduttiva	
Esami	
Diagnosi	
Trattamento	
Prescrizioni Terapeutiche	
Descrizione procedure eseguite	
Gruppo sanguigno e fattore Rh	
Esito documentato della procedura (accertamento dello stato di gravidanza)	
Anestesia – Sedazione – Analgesia	
Paziente	Partner
Nome e Cognome	Nome e Cognome
Identificazione paziente in S.O.	
Nominativi Operatori	
Decorso Clinico	
Eventuali Complicanze	
Esito	
Data	
Firma del compilatore	

Bozza di Scheda Laboratorio

Codice centro - Codice Identificativo Coppia -Codice ciclo – (in caso di eterologa) Codice gameti utilizzati

Scheda Laboratorio	
Paziente	Partner
Nome e Cognome	Nome e Cognome
Data di nascita	Data di nascita
Luogo di nascita e provincia	Luogo di nascita e provincia
Regione di nascita e provincia	Regione di nascita e provincia
Regione di residenza e provincia	Regione di residenza e provincia
Gruppo sanguigno e Fattore Rh	Gruppo sanguigno e Fattore Rh
Tecniche minori	
Tipo e n. di lotto di catetere utilizzato **Partner**	
Caratteristiche spermatiche (prima e dopo la preparazione), nonché il metodo di preparazione del campione e la tipologia e il lotto del terreno di coltura utilizzato per la preparazione	
Tecniche maggiori	
Paziente	
Data di stimolazione	
Eventuali complicazioni alla stimolazione	
Data del prelievo	
Registrazione lotto ago pick up	
Eventuali complicazioni al prelievo	
Numero di ovociti prelevato e grado di maturità	
(in caso di eterologa) Numero di ovociti ricevuti da donazione e grado di maturità	
Numero ovociti inseminati	
Numero ovociti fertilizzati	
Numero embrioni prodotti e loro descrizione morfologica	
Numero embrioni trasferiti	
Documentazione stadio sviluppo embrionale	

I dati riferiti all'embrione devono includere:

Numero del lotto e mezzo utilizzato per la coltura	Lotto N°_____ Mezzo ______
Tempo intercorso fra prelievo ovocitario e il transfer	
Tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita e il transfer	
Numero degli embrioni e loro stadio di sviluppo al momento del transfer	
Tipo e n. di lotto di catetere utilizzato al momento del transfer	
Numero degli ovociti congelati	
Eventuale numero ovociti destinati alla donazione per eterologa	
Eventuale numero ovociti destinati alla donazione per ricerca	
Numero ovociti eliminati	
Numero e codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti congelati	
Eventuale numero e codifica degli embrioni congelati	
Numero e codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni congelati	
Codifica per la corrispondenza delle cartelle cliniche	
Eventuale numero degli embrioni estinti per sviluppo anomalo o degenerati	
Partner	
Data di raccolta	
(se eterologa) eventuale codice e numero delle paillettes/vials destinate alla donazione per eterologa	
Caratteristiche spermatiche (prima e dopo la preparazione), nonché il metodo di preparazione del campione e la tipologia e il lotto del terreno di coltura utilizzato per la preparazione	
Pailletes/vials di eventuali campioni di liquido seminale congelati (numero e codifica)	
Firma dell'operatore/i	
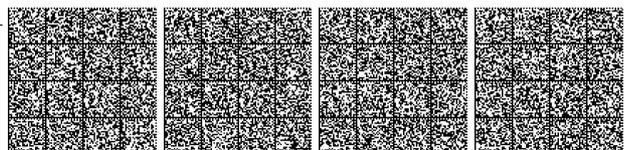
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI
(ARTICOLO 13, LEGGE N. 40/2004)

«1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere ... (*omissis*)».

È proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica.

Le indagini relative allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'art.14, comma 5, dovranno sempre essere volte alla tutela della salute e dello sviluppo di ciascun embrione.

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI (ARTICOLO 14, LEGGE N. 40/2004).

«1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario (sentenza Corte Costituzionale n. 151/2009).

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna, (come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009).

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

(*omissis*)

(*omissis*)

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. (*omissis*)»

La donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati. Tutti gli embrioni non immediatamente trasferiti verranno congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono a carico dei medesimi centri.

In cartella clinica andranno riportate le motivazioni in base alle quali è stato determinato il numero di embrioni strettamente necessario da generare e, eventualmente, quelle in base alle quali si è stabilito quali e quanti embrioni non trasferiti siano temporaneamente da crioconservare.

CRIOPRESERVAZIONE DEI GAMETI

Criopreservazione degli embrioni (Art. 14, comma 3)

Si rinvia alla Sezione B/6.2 criopreservazione e stoccaggio, , B/7 attrezzature e materiali, E/6.Stoccaggio, E/7.Documentazione, E/8. Controlli, E/9.Crioconservazione degli embrioni: modalità e termini dell'Accordo Stato-Regioni 15 marzo 2012.

15A05318

DECRETO 1° luglio 2015.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale e della relativa sorgente dell'acqua minerale «Primavera Fonte del Pollino», in comune di Viggianello.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 19 giugno 2015, con la quale la Società Viggianello Fonti del Pollino S.p.A. con sede in Viggianello (Potenza), Strada Provinciale 4 Località Fiumara, ha chiesto poter variare la denominazione dell'acqua minerale naturale «Primavera Fonte del Pollino» di Viggianello (Potenza) e della relativa sorgente da «Primavera Fonte del Pollino» a «Fonte del Pollino»;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto dirigenziale 29 gennaio 2007, n. 3711 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «San Giovanni Fonte del Pollino» che sgorga dalla sorgente «Mercure» nell'ambito del permesso di ricerca «Mercure 1», sito nel territorio del comune di Viggianello (Potenza);

Visto il decreto dirigenziale 9 gennaio 2014, n. 4125 con il quale sono state autorizzate la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «San Giovanni Fonte del Pollino» da «San Giovanni Fonte del Pollino» a «Primavera Fonte del Pollino» e la variazione della denominazione della relativa sorgente da «Mercure» a «Primavera Fonte del Pollino»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE su utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sono autorizzate le variazioni della denominazione dell'acqua minerale naturale «Primavera Fonte del Pollino» e della relativa sorgente da «Primavera Fonte del Pollino» a «Fonte del Pollino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato a Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso in copia alla società interessata ed ai competenti organi regionali.

Roma, 1° luglio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A05320

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2015.

Riconoscimento del Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Piadina Romagnola/Piada Romagnola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1174 della Commissione del 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 316 del 4 novembre 2014 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola/Piada Romagnola";

Vista l'istanza presentata in data 23 gennaio 2015 dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola con sede legale in Rimini, Via Marecchiese, 22, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < preparatori > nella filiera «prodotti panetteria»
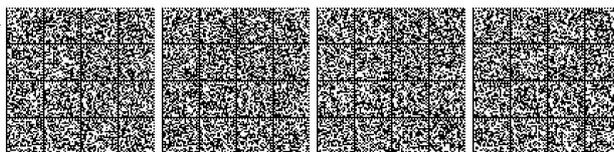
individuata all'art. 4, lettera *g)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Bioagricert, autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola/ Piada Romagnola";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" registrata con Reg. (UE) n. 1174 della Commissione del 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 316 del 4 novembre 2014.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola, con sede in Rimini, Via Marecchiese, 22, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" appartenenti alla categoria "preparatori", nella filiera prodotti panetteria, individuata dall'art. 4, lettera *g)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 9 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05309

DECRETO 17 giugno 2015.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo

qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1162 della Commissione del 7 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 309 del 19 novembre 2013 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP»;

Vista l'istanza presentata in data 31 gennaio 2014 dal Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP con sede legale in Predazzo, via Fiamme Gialle, 48, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;
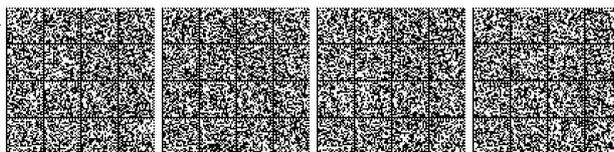
Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP» registrata con Reg. (UE) n. 1162 della Commissione del 7 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 309 del 19 novembre 2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del Formaggio Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP, con sede in Predazzo, via Fiamme Gialle, 48, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì DOP» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05310

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 905/2015 della Commissione del 10 giugno 2015, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della regi-

strazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Pecorino Toscano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;
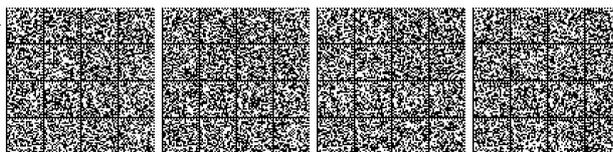
Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 905/2015 della Commissione del 10 giugno 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PECORINO TOSCANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine del formaggio «Pecorino Toscano» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Pecorino Toscano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio a pasta tenera o a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione.

Il periodo di maturazione è di almeno venti giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura. È usato come formaggio da tavola o da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione, fermo restando che lo scalzo non deve mai superare la metà del diametro. Gli scalzi più elevati rispetto al diametro, saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;

peso da 0,75 a 3,50 kg;

confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalità fino al giallo carico; il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;

colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semi dura;

struttura della pasta: tenera per il tipo a pasta tenera, pasta a struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura, con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita;

sapore: fragrante, accentuato caratteristico delle particolari procedure di produzione;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40%.

Al fine di limitare gli scarti di lavorazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di peso e altezza sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al preconfezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia), la produzione di Pecorino Toscano in forma diversa da quella cilindrica.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di origine del latte e di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio della regione Toscana, l'intero territorio dei comuni di Allerona e Castiglione del Lago ricadenti nella regione Umbria e l'intero territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena e Capodimonte ricadenti nella regione Lazio.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei centri di raccolta, dei produttori/stagionatori, dei caseifici, dei confezionatori e dei porzionatori, nonché la tenuta dei registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Inoltre il quantitativo di latte prodotto, nonché gli ovini da cui deriva la materia prima devono essere soggetti a controllo funzionale. Devono essere sempre aggiornati i registri degli ovini allevati, dai quali si deve desumere il numero totale di capi in allevamento. Deve essere tenuto, inoltre un registro di produzione/scarico latte in merito alla quantità di latte prodotta. All'interno dei caseifici deve esserci identificazione dei serbatoi di stoccaggio, separazione del latte idoneo alla produzione di «Pecorino Toscano» da quello non idoneo, nonché registrazione di stoccaggio e di movimentazione latte. Deve essere anche tenuto un registro di produzione di «Pecorino Toscano». Tutte le persone fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il «Pecorino Toscano» è prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione.

L'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita prevalentemente da foraggi verdi o affienati derivati dai pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 33° e i 38° con aggiunta di caglio di vitello o vegetale onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti.

Il latte può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione e può essere inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, naturali o selezionati.

Presso il Consorzio di tutela incaricato alla vigilanza è conservata la ceppoteca dei fermenti selezionati dal latte ovino della zona delimitata, accompagnata dalle schede della caratterizzazione dei singoli ceppi.

Tale ceppoteca potrà essere aggiornata periodicamente attraverso nuove ricerche validate dal Consorzio di tutela e trasmesse al Ministero competente.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il Pecorino Toscano tenero e di un chicco di granoturco per il Pecorino Toscano stagionato.

Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42°C per 10-15 minuti.

Dopo la rottura e l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero.

Lo spurgo o sineresi viene effettuata tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore.

La salatura può essere eseguita a secco con aspersione diretta di sale oppure in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio, pari a 15-17 gradi Baumé. La permanenza, riferita a kg di peso, è di almeno otto ore per il Pecorino Toscano tenero e di almeno 12 ore per il Pecorino Toscano stagionato.

Il «Pecorino Toscano» può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in ambienti idonei, con una temperatura che varia nel periodo di maturazione dai 5 ai 15°C e con umidità relativa variabile dal 75 al 95%.

Il periodo di maturazione è di almeno venti giorni per il tipo tenero e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo stagionato.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Per i fattori naturali, si segnalano le particolari caratteristiche delle zone destinate all'allevamento ovino, quasi esclusivamente allo stato brado, con l'utilizzo di pascoli naturali, ricchi di essenze spontanee che conferiscono particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia.

Per i fattori umani, oltre alla rilevanza economica storicamente riscontrabile, si segnala che le aziende pastorali interessa si caratterizzano per gli aspetti sociologici legati allo sfruttamento dei terreni cosiddetti marginali, altrimenti destinati ad un progressivo abbandono e depauperamento delle risorse naturali.

Art. 7.

Controllo

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 53 e 54 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale ente è l'organismo di controllo DQA - Dipartimento qualità agroalimentare, via Giuseppe Tomassetti n. 9 - Roma 00161, tel. +39 06/85451246, fax +39 06/85451289, e-mail: info@dqacertificazioni.it

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio Pecorino Toscano deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'art. 9, a garanzia della rispondenza del disciplinare.

Tale marchio viene apposto sullo scalzo della forma, ad inchiostro sul Pecorino Toscano tenero ed a caldo sul formaggio Pecorino Toscano stagionato. Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene effettuata sulla confezione, purché avvenga in zona di origine.

Il Pecorino Toscano porzionato può essere confezionato fuori dalla zona di origine e deve riportare il logo del caseificio o dello stagionatore, come da art. 9.

Al fine di garantire la corretta gestione delle fasi di porzionatura e confezionamento del Pecorino Toscano gli operatori devono assoggettarsi alla vigilanza operata dalle autorità competenti o loro incaricati e devono comunque stipulare una convenzione con il Consorzio di tutela incaricato della vigilanza.

La sigla riportata sotto il logo identifica il produttore/stagionatore/porzionatore il cui prodotto è certificato dall'organismo di controllo e che provvede all'immissione in commercio del Pecorino Toscano.

Sulle forme o sulle confezioni di Pecorino Toscano è presente una etichetta, autorizzata dal Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, con le seguenti caratteristiche minime:

la scritta Pecorino Toscano DOP o Pecorino Toscano DOP stagionato deve essere quella con maggior rilievo ed evidenza di tutte le altre riportate in etichetta sia in termini di dimensioni che di caratteri che di posizione.

Il marchio a colori, come da art. 9, deve essere riportato una o più volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.

Art. 9.

Logotipo

Marchio da apporre sulle forme o sulle confezioni di porzionato:

mm. 50,00

Marchio da apporre sulle etichette:

Dimensioni minime mm. 15

Può essere utilizzato nei colori sopra riportati (verde bandiera, bianco e rosso bandiera su sfondo giallo) o ad un colore.

15A05308

DECRETO 19 giugno 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Val di Mazara a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Val di Mazara il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Val di Mazara»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 14 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Val di Mazara l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara»;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Val di Mazara l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Val di Mazara»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione,

nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Val di Mazara a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 3 maggio 2005 e già confermato con decreto 30 aprile 2008 e 25 maggio 2011 al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Val di Mazara con sede legale in via Ugdulena, 3 - Palermo, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Val di Mazara».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05311

DECRETO 24 giugno 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Mortadella Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 202 del 17 luglio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Mor-

tadella Bologna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna»;

Visti i decreti del 21 dicembre 2007 e del 10 marzo 2011 con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio Mortadella Bologna l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio Mortadella Bologna, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 3 aprile 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 22 maggio 2015, recante il numero di repertorio 105 ed il numero di raccolta 67, con atto a firma del notaio Allegra Landini;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio Mortadella Bologna, registrato il 22 maggio 2015, recante il numero di repertorio 105 ed il numero di raccolta 67, con atto a firma del notaio Allegra Landini.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05312

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2015.

Gestione commissariale della «Società Cooperativa edilizia Antares», in Molfetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria del 28 marzo 2014, del verbale di supplemento ispettivo del 22 luglio 2014 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 3 novembre 2014 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Preso atto che dalle citate risultanze ispettive sono emerse a carico della Soc. Coop. «Società cooperativa edilizia Antares», con sede in Molfetta (BA), delle gravi irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

una evidente disparità di trattamento tra soci in violazione del disposto di cui all'art. 2516 c.c.;

la circostanza che il Dirigente del Settore territorio del comune di Molfetta stava valutando l'eventualità di procedere alla risoluzione del rapporto di convenzione n. 9315 del 5 luglio 2004;

il perdurare dello stato di abbandono del cantiere edilizio che avrebbe potuto causare nocumento alla pubblica e privata incolumità;

Vista la nota ministeriale n. 0012018 inviata via PEC in data 29 gennaio 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa, l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c;

Tenuto conto che con nota pervenuta via PEC in data 13 febbraio 2015 il legale rappresentante della cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento nelle quali si limitava a riportare le osservazioni già formulate in ordine al verbale di accertamento ispettivo;

Considerato che tali osservazioni, che comunque non contestavano i fatti storicamente accertati, erano già state valutate dall'Amministrazione al momento dell'avvio del procedimento e che erano state ritenute inidonee a superare le contestazioni addebitate all'ente in sede ispettiva;

Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in data 23 marzo 2015 il legale rappresentante della cooperativa trasmetteva la dichiarazione del responsabile della sicurezza e direttore dei lavori del cantiere, ing. Santina Roselli, attestante l'avvenuta messa in sicurezza del cantiere, la convocazione del consiglio di amministrazione per il giorno 27 marzo 2015 al fine di deliberare in ordine alla modifica delle modalità di riparto delle spese di gestione ordinaria, oggetto di specifica contestazione di disparità di trattamento tra i soci in sede di attività ispettiva, nonché la richiesta inoltrata al comune di Molfetta in data 20 marzo 2015 volta ad ottenere il rilascio di apposita dichiarazione attestante la disponibilità del comune a mantenere in vita la convenzione edilizia stipulata con la cooperativa Antares;

Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in data 1° aprile 2015 il legale rappresentante della cooperativa faceva pervenire a questa Amministrazione la delibera n. 6 del consiglio di amministrazione relativa alla modifica del riparto delle spese di gestione tesa ad equiparare le contribuzioni di tutti i soci della cooperativa;

Preso atto del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci della cooperativa Antares del 21 aprile 2015, convocati per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014, dal quale si evince:

che la delibera n. 6 del consiglio di amministrazione non è stata sottoposta all'esame assembleare, nonostante la esplicita richiesta formulata da parte di alcuni soci di prendere visione dell'elenco dettagliato dei soci che partecipano alle contribuzione per le spese;

che il legale rappresentante ha affermato che «qualunque sia la decisione del consiglio di amministrazione o dell'Assemblea sulla questione, l'estensione dell'obbligo di contribuzione alla copertura delle perdite sui soci non assegnatari non avrebbe incidenza sul bilancio in chiusura, in quanto la loro imputazione contabile avviene solo all'atto dell'incasso»;

che è stata data solo una comunicazione di una prossima convocazione del consiglio di amministrazione per il giorno 29 aprile 2015 con all'ordine del giorno «il riparto delle spese di gestione ordinaria esercizi pregressi»;

Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in data 29 aprile 2015 il legale rappresentante della cooperativa faceva pervenire a questa Amministrazione la delibera n. 7 del consiglio di amministrazione con la quale veniva deliberato di equiparare le contribuzioni alle spese di gestione ordinaria della società di tutti i soci della cooperativa anche con riferimenti agli esercizi 2010/2014 e che tale delibera non risulta essere stata sottoposta all'esame assembleare;

Preso atto che con nota del 12 maggio 2015 il dirigente del Settore territorio del comune di Molfetta ha comunicato al legale rappresentante della cooperativa Antares ed a questa Amministrazione l'avvio del procedimento di risoluzione della convenzione in quanto «si rileva che non vi siano le condizioni per poter proseguire il rapporto di convenzione n. 9315 del 5 luglio 2004» a causa di una serie di addebiti riferibili all'organo gestionale ed in particolare: *a)* la decadenza dei termini di efficacia del titolo abilitativo a costruire; *b)* il mancato rinnovo della polizza fidejussoria posta a garanzia del «completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla cessionaria»; *c)* la mancata comunicazione al Comune dei nominativi della compagine sociale anche ai fini delle verifiche previste in convenzione;

Considerato il carattere strumentale ed elusivo del contenuto delle note di controdeduzione rispetto alla risoluzione delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva atteso che le iniziative del consiglio di amministrazione non sono state neppure sottoposte all'approvazione assembleare;

Considerato altresì che la mancata deliberazione in ordine al superamento della disparità di trattamento si deve alla mancata sottoposizione delle delibere consiliari all'Assemblea e al mancato rispetto dello spirito mutualistico in seno all'assemblea della Cooperativa Antares nella quale l'uso distorto delle deleghe inibisce l'effettiva partecipazione dei soci alla formazione della volontà societaria;

Preso atto, infatti, che dal verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 si rileva che la maggioranza di dieci voti su sedici viene ottenuta da soli 4 soci i quali rappresentano, in virtù delle deleghe, gli altri sei soci;

Atteso, altresì, che le plurime denunzie inoltrate al Ministero, le segnalazioni fatte agli ispettori ministeriali, evidenziano che, attraverso lo strumento delle deleghe, la famiglia del legale rappresentante controlla e condiziona la base sociale della cooperativa ed il consiglio di amministrazione;

Ritenuto, quindi, necessaria l'adozione del provvedimento di gestione commissariale al fine di evitare la risoluzione della convenzione edilizia da parte del comune;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 giugno 2015 dal Comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Giuseppe Tammaccaro;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della soc. coop. «Società cooperativa edilizia Antares», con sede in Molfetta (BA), C.F. 01212230724, costituita in data 25 marzo 1980 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Tammaccaro, nato ad Andria (BA), il 5 aprile 1961 ed ivi domiciliato in viale Don Luigi Sturzo, 61 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 23 giugno 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A05305

DECRETO 3 luglio 2015.

Sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» di cui al decreto 15 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, così come modificato ed integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari a euro 250.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e che tali risorse possano essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto, altresì, in particolare, l'art. 9, comma 5, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Visto, inoltre, in particolare, l'art. 13, comma 2, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto, al fine di garantire la quota di finanziamento agevolato richiesto dalle imprese a titolo di anticipazione, in alternativa alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 aprile 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 5 maggio 2015 e oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, come rettificato con decreto direttoriale 28 maggio 2015, con il quale, in attuazione del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2014, sono stati definiti i termini e i modelli per la presentazione delle istanze preliminari e delle domande di agevolazioni, nonché indicate le modalità di applicazione dei criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali medesimi;

Visto l'art. 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che le istanze preliminari di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 possono essere presentate dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 giugno 2015;

Visto l'art. 4, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Comitato, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, esamina le istanze preliminari secondo l'ordine di ricevimento ed esaminando nella medesima seduta le istanze presentate nella stessa settimana, che il Comitato medesimo trasmette i propri giudizi complessivi sintetici al Ministero dello sviluppo economico e che quest'ultimo pubblica tali giudizi sul proprio sito internet entro tre giorni lavorativi dal pronunciamento ai fini della successiva presentazione, da parte delle imprese interessate, delle domande di agevolazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, può disporre la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari, qualora le agevolazioni richieste con le istanze preliminari medesime e con le domande già presentate raggiungano un ammontare tale da far ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che i costi complessivi delle istanze preliminari presentate alle ore 19.00 del 3 luglio 2015 e, quindi, nella prima settimana di apertura dello sportello, sono pari a circa 1.200 milioni di euro, che il fabbisogno agevolativo stimato a fronte di tali costi è pari a circa 750 milioni di euro e, quindi, ben superiore alle disponibilità finanziarie, pur tenendo conto delle possibili riduzioni operabili in sede istruttoria;

Considerata l'opportunità di sospendere temporaneamente la presentazione di ulteriori istanze preliminari per evitare la predisposizione di domande di agevolazione che rischierebbero di non poter essere soddisfatte, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
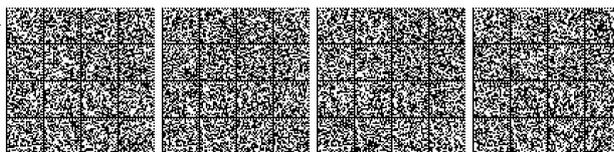
Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, è disposta, a partire dalle ore 19,00 del 3 luglio 2015, la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"».

2. I termini di cui al comma 1 saranno tempestivamente riaperti qualora, per le istanze preliminari già presentate, dovessero risultare disponibili risorse finanziarie in esito alle valutazioni del Comitato di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, e, successivamente, in esito al fabbisogno delle domande di agevolazioni effettivamente presentate nonché alle relative valutazioni istruttorie da parte del Soggetto gestore.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni, rimane fermo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, richiamato dall'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, in ordine al diritto alle agevolazioni da parte dei soggetti proponenti esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. I termini di cui al comma 1 saranno parimenti riaperti qualora le attuali risorse finanziarie disponibili dovessero essere integrate ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.

Roma, 3 luglio 2015

Il direttore generale: SAPPINO

15A05403

DECRETO 6 luglio 2015.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 2015, n. 134, recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per il rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva, con una dotazione finanziaria pari a euro 120.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Interregionale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013;

Visto, in particolare l'art. 8, comma 6 del predetto decreto che prevede che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie;

Considerato che il medesimo art. 8, comma 6 dispone che, qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento delle risorse stesse, e che la graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del valore del rapporto tra gli investimenti per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, siano già sostenuti i relativi costi, nel limite di quelli ritenuti ammissibili dal Ministero stesso, e il totale degli investimenti proposti, e che, infine, in caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 1° giugno 2015, con cui il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2015 è stato fissato alle ore 10,00 del 30 giugno 2015;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande presentate alle ore 24,00 del 3 luglio 2015, ammonta a oltre 120 milioni di euro e supera, pertanto, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 è disposta, a partire dal 4 luglio 2015, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore dei programmi volti al rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza» attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione
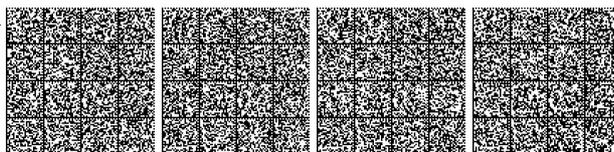
dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva. Le domande presentate successivamente alle ore 24,00 del 3 luglio si considerano decadute.

2. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, è definita la graduatoria di merito per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazione presentate in data 3 luglio 2015, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2015

Il direttore generale: SAPPINO

15A05402

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 luglio 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche. (Ordinanza n. 264).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Marche con nota prot. 478547 del 1° luglio 2015;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate e di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle province, degli enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Marche, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

d) il ripristino delle dotazioni del Centro Funzionale regionale compromesse o danneggiate dagli eventi calamitosi.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli Enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, compresi i titolari di alta professionalità o posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, può essere autorizzata dall'amministrazione di appartenenza ed oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel

limite massimo complessivo di 50 ore pro-capite mensili, i cui oneri sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015, nel limite massimo di euro 18.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Marche è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.
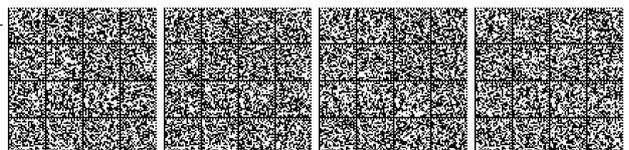
Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

AVVERTENZA: *Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it , sezione "provvedimenti".*

15A05366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plemabon».

Estratto determina V&A n. 1062/2015 dell'8 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PLEMABON», nelle forme e confezioni: "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0, 65 ml con ago; "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 6 siringhe preriempite in vetro da 0, 65 ml con ago, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in LATINA (LT), VIA ISONZO, 71, CAP 04100, Italia, Codice Fiscale 06954380157

Confezione: "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0, 65 ml con ago

AIC n° 043106018 (in base 10) 193HR2 (in base 32)

Confezione: "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 6 siringhe preriempite in vetro da 0, 65 ml con ago

AIC n° 043106020 (in base 10) 193HR4 (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: PHARMACIA AND UPJOHN stabilimento sito in 7000 Portage Road Kalamazoo, MI – 49001 Stati Uniti d'America;

Produttore del prodotto finito: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM BV stabilimento sito in Rijksweg 12, Puurs – B-2870 Belgio;

Composizione: ogni siringa preriempita contiene:

Principio Attivo: medrossiprogesterone acetato (MPA) 104 mg;

Eccipienti: macrogol 3350; metilparaidrossi benzoato (E218); propilparaidrossi benzoato (E216); sodio cloruro; polisorbato 80; sodio fosfato monobasico monoidrato; disodio fosfato dodecaidrato; metionina; povidone; acido cloridrico e/o sodio idrossido per l'aggiustamento del pH; acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: Plemabon è indicato per la contraccezione femminile a lungo termine. Ciascuna iniezione sottocutanea previene l'ovulazione e induce la contraccezione per almeno 13 settimane (+/- 1 settimana). Si deve tuttavia tenere conto del fatto che il ritorno alla fertilità (ovulazione) potrebbe essere ritardato fino a un anno (si veda paragrafo 4.4 dell'RCP).

Poiché potrebbe manifestarsi perdita di densità minerale ossea (DMO) nelle donne di tutte le età che utilizzano Plemabon a lungo termine (si veda paragrafo 4.4 dell'RCP), prima della somministrazione di Plemabon deve essere eseguita una valutazione del rapporto rischio/beneficio, che tenga conto anche della diminuzione di DMO che si verifica durante la gravidanza e/o l'allattamento.

È inoltre importante che la paziente sia informata della natura a lungo termine degli effetti di questo prodotto, compreso un ritorno ritardato alla fertilità (si veda paragrafo 4.4 dell'RCP).

Uso nelle adolescenti (12-18 anni di età)

Nelle adolescenti, l'uso di Plemabon è indicato solo quando altri metodi contraccettivi siano considerati inadatti o inaccettabili, a causa degli effetti a lungo termine non noti di perdita ossea associati a Plemabon durante il periodo cruciale dell'accrescimento osseo (si veda paragrafo 4.4 dell'RCP).

Plemabon non è stato studiato in donne di età inferiore ai 18 anni, ma sono disponibili dati per l'MPA intramuscolare in questa popolazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n° 043106018 - "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0, 65 ml con ago

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n° 043106020 - "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 6 siringhe preriempite in vetro da 0, 65 ml con ago

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 043106018 - "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0, 65 ml con ago – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Confezione: AIC n° 043106020 - "104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita" 6 siringhe preriempite in vetro da 0, 65 ml con ago– RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ginecologi.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare

dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05260

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Menjugate».

Estratto determina V&A n. 1173/2015 del 17 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "MENJUGATE", nelle forme e confezioni: "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita monodose; "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 siringhe preriempite monodose; "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite monodose; "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 flaconcino in vetro monodose; "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 flaconcini in vetro monodose; "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 flaconcini in vetro monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in SIENA (SI), VIA FIORENTINA, 1, CAP 53100, Italia, Codice Fiscale 01392770465

Confezione: "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita monodose

AIC n. 035436070 (in base 10) 11TFK6 (in base 32)

Confezione: "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 siringhe preriempite monodose

AIC n. 035436082 (in base 10) 11TFKL (in base 32)

Confezione: "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite monodose

AIC n. 035436094 (in base 10) 11TFKY (in base 32)

Confezione: "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 flaconcino in vetro monodose

AIC n. 035436106 (in base 10) 11TFLB (in base 32)

Confezione: "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 flaconcini in vetro monodose

AIC n. 035436118 (in base 10) 11TFLQ (in base 32)

Confezione: "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 flaconcini in vetro monodose

AIC n. 035436120 (in base 10) 11TFLS (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione iniettabile

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. stabilimento sito in Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille – Siena;

Produttore del prodotto finito:

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. stabilimento sito in Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille – Siena (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. stabilimento sito in Via Fiorentina 1 - 53100 Siena (controllo dei lotti);

Composizione: ogni dose da 0,5 ml di vaccino contiene:

Principio Attivo: Oligosaccaride di Neisseria meningitidis gruppo C (ceppo 11): 10 microgrammi

Eccipienti: istidina; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: Immunizzazione attiva dei bambini a partire dai 2 mesi di età, degli adolescenti e degli adulti, per la prevenzione dell'infezione invasiva causata da Neisseria meningitidis gruppo C.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 035436070 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita monodose

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 035436082 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 siringhe preriempite monodose

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 035436094 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite monodose

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 035436106 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 flaconcino in vetro monodose

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 035436118 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 flaconcini in vetro monodose

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 035436120 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 flaconcini in vetro monodose

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 035436070 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita monodose – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 035436082 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 siringhe preriempite monodose – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 035436094 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite monodose – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 035436106 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 1 flaconcino in vetro monodose – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 035436118 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 5 flaconcini in vetro monodose – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 035436120 - "10 microgrammi sospensione iniettabile" 10 flaconcini in vetro monodose – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Autorizzazione di altre variazioni

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Tipo II – B.I.a.1 Introduzione del sito Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. a Rosia (SI), per la produzione degli intermedi della proteina CRM e del meningococco C (Men *C)*, nonché della DS MenC-CRM.

Tipo IB – A.7 Eliminazione dei siti produttivi Bayer HealthCare e Synco Bio Partners per la DS, gli intermedi e il DP di Menjugate.

Tipo II – B.I.b.2.d Aggiunta del sito Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. di Rosia (SI) per il saggio della carica microbica totale (bioburden) sugli intermedi e sulla DS di Menjugate.

Tipo IB – B.I.b.1.z Implementazione delle modifiche approvate con la variazione UK/H/375/01-03/II/057/G, relativa al trasferimento di alcuni test analitici da Bayer HealthCare e Synco Bio Partners a Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. di Rosia (SI), con la modifica delle specifiche per la DS di vaccino coniugato MenC-CRM e relativi intermedi di produzione (CRM197 e polisaccaride del MenC). (Modifiche introdotte in accordo a RMS-UK al momento dell'approvazione della suddetta variazione).

Tipo IB – B.I.b.2.e Introduzione del test di sterilità in accordo alla Farmacopea Europea per il bulk MenC-CRM, come test di rilascio in sostituzione del test di carica microbica totale (come richiesto da RMS-UK a conclusione della variazione UK/H/375/01-03/II/057/G).

relativamente alle confezioni autorizzate dalla presente determinazione, nonché alle confezioni del medicinale già autorizzate:

AIC n. 035436017 - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione

AIC n. 035436019 - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente

AIC n. 035436031 - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente

AIC n. 035436043 - "polvere e solvente per sospensione iniettabile" 1 kit con 1 flaconcino di polvere + 1 siringa di solvente monodose

AIC n. 035436056 - "polvere e solvente per sospensione iniettabile" 1 kit con 5 flaconcini di polvere + 5 siringhe di solvente monodose

AIC n. 035436068 - "polvere e solvente per sospensione iniettabile" 1 kit con 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe di solvente monodose

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05261

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Somun».

Estratto determina V&A n. 1182/2015 del 18 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "SOMUN", nelle forme e confezioni: "500 mg granulato" 10 bustine; "500 mg granulato" 20 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: E-PHARMA TRENTO S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Ravina - Via Provina, 2, 38123 - Trento - Codice Fiscale 01420070227;

Confezione: "500 mg granulato" 10 bustine

AIC n. 042889016 (in base 10) 18WVTS (in base 32)

Forma Farmaceutica: Granulato

Confezione: "500 mg granulato" 20 bustine

AIC n. 042889028 (in base 10) 18WVU4 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Granulato

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: MALLINCKRODT INC. stabilimento sito in 8801 Capital Boulevard – 27616 Raleigh - NC – Stati Uniti d'America;

Produttore del prodotto finito:

E-PHARMA TRENTO S.P.A. stabilimento sito in Frazione Ravina - Via Provina 2 - Trento - (produzione, confezionamento, controllo, rilascio)

Composizione: 1 bustina di granulato contiene:

Principio Attivo: paracetamolo 500 mg

Eccipienti: aspartame (E951); aroma limone; acido citrico anidro; mannitolo; sorbitolo (E420);

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali) e di stati febbrili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042889016 - "500 mg granulato" 10 bustine

Classe di rimborsabilità:

"C-bis"

Confezione: AIC n. 042889028 - "500 mg granulato" 20 bustine

Classe di rimborsabilità:

"C-bis"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042889016 - "500 mg granulato" 10 bustine – OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Confezione: AIC n. 042889028 - "500 mg granulato" 20 bustine – OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05262

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iodoten».

Estratto determina V&A n. 1240/2015 del 19 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "IODOTEN", nella forma e confezione: "7,5 g/100 ml soluzione cutanea" 12 flaconi in hdpe da 1000 ml in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: NUOVA FARMEC S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale In Via Fleming, 7, 37026 - Pescantina - Fraz. Settimo - Verona - Codice Fiscale 00133360081.

Confezione: "7,5 g/100 ml soluzione cutanea" 12 flaconi in hdpe da 1000 ml

AIC n. 032153064 (in base 10) 0YP7H8 (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione cutanea

Composizione: 100 ml di soluzione cutanea contengono:

Principio Attivo: iodopovidone (al 10% di iodio) 7,5 g (pari a 0,75 g di iodio);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 032153064 - "7,5 g/100 ml soluzione cutanea" 12 flaconi in hdpe da 1000 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 032153064 - "7,5 g/100 ml soluzione cutanea" 12 flaconi in hdpe da 1000 ml – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05263

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mifegyne».

Estratto determina V&A n. 1241/2015 del 19 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ''MIFEGYNE'', nelle forme e confezioni: "600 mg compresse" 1 compressa in blister pvc/al; "600 mg compresse" 8 compresse in blister pvc/al; "600 mg compresse" 16 compresse in blister pvc/al; "600 mg compresse" 20 compresse in blister pvc/al, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: EXELGYN, con sede legale e domicilio fiscale in PARIGI-FRANCIA, 216, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, CAP 75007, FRANCIA (FR)

Confezione: "600 mg compresse" 1 compressa in blister pvc/al

AIC n. 038704033 (in base 10) 14X4X1 (in base 32)

Confezione: "600 mg compresse" 8 compresse in blister pvc/al

AIC n. 038704045 (in base 10) 14X4X1 (in base 32)

Confezione: "600 mg compresse" 16 compresse in blister pvc/al

AIC n. 038704058 (in base 10) 14X4X1 (in base 32)

Confezione: "600 mg compresse" 20 compresse in blister pvc/al

AIC n. 038704060 (in base 10) 14X4X1 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Validità Prodotto Integro: 4 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: EXPANSIA PCAS stabilimento sito in Route d'Avignon, F-30390 Aramon – Francia; VLG CHEM PCAS stabilimento sito in 35, avenue Jean Jaurès, F-92390 Villeneuve-La-Garenne – Francia; INDO PHYTO CHEMICALS PRIVATE LTD. stabilimento sito in Village-Shakhanpur, (Via Kashipur) P.O. - Pirumadara-244 715, Tehsil-Ramnagar, Distt. - Nainital, Uttarakhand – India; Produttore del principio attivo: EXPANSIA PCAS stabilimento sito in Route d'Avignon, F-30390 Aramon – Francia; VLG CHEM PCAS stabilimento sito in 35, avenue Jean Jaurès, F-92390 Villeneuve-La-Garenne – Francia; INDO PHYTO CHEMICALS PRIVATE LTD. stabilimento sito in Village-Shakhanpur, (Via Kashipur) P.O. - Pirumadara-244 715, Tehsil-Ramnagar, Distt. - Nainital, Uttarakhand – India; LAB-SERVICE stabilimento sito in Z.A. du Verdier, B.P. n°15 - F-71960 La Roche Vineuse – Francia (micronizzazione); MICRO-MACINAZIONE S.A. stabilimento sito in Via Cantonale, CH-6995 Molinazzo di Monteggio – Svizzera (micronizzazione);

Produttore del prodotto finito: LABORATOIRES MACORS stabilimento sito in Rue des Caillottes - Z.I. Plaines des Isles, 89000 AUXERRE – Francia (produzione, confezionamento, controllo, rilascio);

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: mifepristone 600 mg;

Eccipienti: silice colloidale anidra (E551); amido di mais; povidone (E1201); magnesio stearato (E572) cellulosa microcristallina (E460);

Indicazioni terapeutiche:

1 - lnterruzione medica di gravidanza intrauterina in corso.

Usato in associazione sequenziale con un analogo delle prostaglandine, fino al 63° giorno di amenorrea (vedere paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

2 - Preparazione all'azione degli analoghi delle prostaglandine nell'interruzione terapeutica della gravidanza (oltre il primo trimestre).

3 - lnduzione del travaglio in caso di morte intrauterina fetale.

In pazienti nelle quali non è possibile utilizzare prostaglandine od ossitocina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 038704033 - "600 mg compresse" 1 compressa in blister pvc/al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038704045 - "600 mg compresse" 8 compresse in blister pvc/al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038704058 - "600 mg compresse" 16 compresse in blister pvc/al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 038704060 - "600 mg compresse" 20 compresse in blister pvc/al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 038704033 - "600 mg compresse" 1 compressa in blister pvc/al – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile comprese le strutture sanitarie individuate dall'art. 8 della legge 22 maggio 1978 n. 194

Confezione: AIC n. 038704045 - "600 mg compresse" 8 compresse in blister pvc/al – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile comprese le strutture sanitarie individuate dall'art. 8 della legge 22 maggio 1978 n. 194

Confezione: AIC n. 038704058 - "600 mg compresse" 16 compresse in blister pvc/al – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile comprese le strutture sanitarie individuate dall'art. 8 della legge 22 maggio 1978 n. 194

Confezione: AIC n. 038704060 - "600 mg compresse" 20 compresse in blister pvc/al – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile comprese le strutture sanitarie individuate dall'art. 8 della legge 22 maggio 1978 n. 194

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05264

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciclopirox Terix».

Estratto determina V&A n. 1242/2015 del 19 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "CICLOPIROX TERIX", nelle forme e confezioni: "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da 3,3 ml con tappo e applicatore; "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da 6,6 ml con tappo e applicatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Terix Labs LTD, con sede legale e domicilio fiscale in, Agias Elenis Building, 4th floor, Flat/Office 43, cap CY-1060, Nicosia - Cipro (CY).

Confezione: "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da 3,3 ml con tappo e applicatore - AIC n. 043229018 (in base 10) 1977UU (in base 32).

Confezione: "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da 6,6 ml con tappo e applicatore - AIC n. 043229020 (in base 10) 1977UW (in base 32).

Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: PCAS stabilimento sito in Messukentänkatu 8 - 20120 Turku – Finlandia.

Produttore del prodotto finito:

Doppel Farmaceutici Srl stabilimento sito in via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore – Piacenza (produzione completa, confezionamento, controllo e rilascio dei lottti);

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Chemistry, Service Laboratory "Chemical Analysis-Quality Control" Panepistimiopolis Zografou, 15771 – Attiki Athens – Grecia (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 g di smalto medicato per unghie contiene:

principio attivo: ciclopirox 80 mg;

eccipienti: metossietene, polimero con acido 2-butendioico, estere monobutilco, 1:1; etilacetato; alcool isopropilico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni fungine delle unghie (Onicomicosi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043229018 - "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da 3,3 ml con tappo e applicatore

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043229020 - "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da 6,6 ml con tappo e applicatore

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043229018 - "8% smalto medicato per unghie" 1 flacone in vetro da 3,3 ml con tappo e applicatore – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043229020 - “8% smalto medicato per unghie” 1 flacone in vetro da 6,6 ml con tappo e applicatore – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05265

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Flu Action».

Estratto determina V&A n. 1243/2015 del 19 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: “VICKS FLU ACTION”, nelle forme e confezioni: “200 mg + 30 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/pctfe-al, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Wick-Pharma-Zweigniederlassung der procter & Gamble GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Schwalbach Am Taunus-Germania, Sulzbacher strasse 40, cap 65824, Germania (DE).

Confezione: “200 mg + 30 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/pctfe-al - AIC n. 042499057 (in base 10) 18JYZK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg e pseudoefedrina cloridrato 30 mg (equivalenti a 24,6 mg di pseudoefedrina).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042499057 - “200 mg + 30 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/pctfe-al.

Classe di rimborsabilità: “C-bis”.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042499057 - “200 mg + 30 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/pctfe-al - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05266

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gallio (67*GA)* citrato Iba».

Estratto determina V&A n. 1244/2015 del 19 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: “GALLIO (^{67}*GA)* CITRATO IBA”, nelle forme e confezioni: “74 MBq/ml soluzione iniettabile” 1 flaconcino da 0,5 ml a 15 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: IBA Molecular Italy S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Piccinni, 2, 20131 - Milano - codice fiscale 13342400150.

Confezione: “74 MBq/ml soluzione iniettabile” 1 flaconcino da 0,5 ml a 15 ml - AIC n. 039142017 (in base 10) 15BJN1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 14 giorni dalla data di fine della produzione.

Produttore del principio attivo: Cis Bio International stabilimento sito in Route Nationale 306, BP 32, 91192 Gif-sur-Yvette, Cedex - Francia.

Produttore del prodotto finito: Cis Bio International stabilimento sito in Route Nationale 306, BP 32, 91192 Gif-sur-Yvette, Cedex - Francia (produzione, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: gallio (^{67}*Ga)* citrato 74 MBq/ml alla data di calibrazione;

eccipienti: sodio citrato diidrato; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Radiofarmaco non specifico destinato alla diagnostica per immagini oncologica e/o alla localizzazione tumorale.

Il gallio può essere utilizzato unitamente ad altre tecniche di acquisizione delle immagini nella diagnosi, stadiazione e successivo trattamento di linfomi maligni come il linfoma Hodgkin e non Hodgkin. Può anche essere utilizzato successivamente per stabilire la risposta alla chemioterapia. L’acquisizione delle immagini con il gallio (^{67}*Ga)* può

essere utile nella diagnosi di neoplasia bronchiale perché consente di stabilire l'estensione della diffusione mediastinica. È stato utilizzato anche per accertare con affidabilità variabile il grado di diffusione di altri tumori maligni primari.

Localizzazione di lesioni infiammatorie.

Il gallio può essere utilizzato per stabilire una diagnosi in patologie infiammatorie specifiche, in particolare quelle che interessano i polmoni come sarcoidosi e infezioni opportunistiche dovute a Pneumocystis carinii. Nella sarcoidosi e nelle patologie polmonari interstiziali, la captazione viene influenzata dall'attività della malattia.

Il gallio (^{67}*Ga)* può risultare utile nel caratterizzare e/o localizzare lesioni infiammatorie extrapolmonari, come linfadenopatia tubercolare oppure nelle indagini sulla febbre di origine sconosciuta. Il gallio (^{67}*Ga)* fornisce solo evidenze non specifiche della presenza di siti infiammatori nell'organismo, sono pertanto necessarie altre tecniche di diagnostica per immagini o procedure bioptiche per integrare le informazioni ottenute.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039142017 - "74 MBq/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino da 0,5 ml a 15 ml

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039142017 - "74 MBq/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino da 0,5 ml a 15 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05267

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo, spettante all'Italia.

L'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 13 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 41 comma 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha proclamato eletto membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia nella I^ Circoscrizione Italia Nord-Occidentale, per la lista Forza Italia, MAULLU STEFANO GIOVANNI detto MAULLO, candidato che segue immediatamente Giovanni Toti, che ha optato per la carica di Presidente della Giunta della Regione Liguria.

15A05505

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area in Comune di Maruggio.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 18 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - nel registro n. 1, foglio n. 1688 in data 13 maggio 2015, l'area di m^2 417, identificata nel catasto terreni del Comune di Maruggio (TA), al foglio di mappa 31, con la particella 1508 (come risulta dalle relative visure catastali) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie allegate al decreto stesso, è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 18 marzo 2015, avendo cessato l'uso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di bene.

15A05375

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Cornish Pasty».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 199 del 16 giugno 2015 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria» - «CORNISH PASTY».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A05306

Domanda di modifica della denominazione registrata «Huile D'Olive De Nice».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 204 del 20 giugno 2015 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Oli e Grassi (burro, margarina, olio, ecc.)» - «HUILE D'OLIVE DE NICE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A05307

Domanda di registrazione della denominazione «JĀŅU SIERS».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 204 del 20 giugno 2015, a norma dell'art. 50, del Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Lettonia, per il prodotto entrante nella categoria - «Formaggi» - «JĀŅU SIERS» .

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A05313

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-161) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00